Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA — Sabato, 3 aprile — Numero 79.

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 20 giugno 1895, n. 431, col quale fu approvato il regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale dei RR. arsenali e cantieri marittimi;

Visti i RR. decreti 15 maggio 1898, n. 294, 22 novembre 1900, n. 434, 2 dicembre 1900, n. 414, 13 aprile 1905, n. 187, e 7 febbraio 1907, n. 50, coi quali furono apportate modificazioni al regolamento suddetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di accordo col Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni, sostituzioni e aggiunte, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, agli articoli: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 47, 49, 50, 51, 62, 64 e 65 del regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato con R. decreto 20 giugno 1895, n. 431.

Art. 2.

Sono approvate le qui unite disposizioni transitorie, pure firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, decorrenti in parte retroattivamente dal 1° luglio 1908 e 1° gennaio 1909, in conformità di quanto è indicato nelle disposizioni medesime.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 38, n. 7, del predetto regolamento; quelle emanate coi RR. decreti 15 maggio 1898, n. 294, 22 novembre 1900, n. 434, 2 dicembre 1900, n. 414, 13 aprile 1905, n. 187, e 7 febbraio 1907, n. 50, (meno l'art. 9 delle norme approvate col penultimo decreto 13 aprile 1905); ed infine ogni altra disposizione contraria alle norme qui allegate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MIRABELLO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Modificazioni, sostituzioni e aggiunte al regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato col R. decreto 20 giugno 1895, n. 431.

Art. 28.

(Sostituzione dell'intero articolo)

—

Personale lavorante borghese.

(Operai, operaie, garzoni e manovali).

1. Il personale lavorante borghese è costituito:

a) da operai, che esercitano un mestiere, oppure hanno speciali incarichi di servizio o di custodia;

b) da operaie, che esercitano un mestiere, o compiono leggieri lavori manuali;

c) da garzoni, ossia giovanetti, già iniziati alla pratica di un mestiere, i quali si perfezionano nel medesimo, coadiuvando gli operai nei loro lavori;

d) da manovali, specialmente addetti a lavori di forza o di trasporto di materiali in terra o per mare.

(Capi operai e capi manovali).

2. Fanno anche parte del personale lavorante i capi operai e capi manovali, i quali, a norma dell'art. 34, vengono scelti rispettivamente fra gli operai e manovali molto provetti nel proprio mestiere o pratici del proprio servizio, che, per senno, energia ed esemplare condotta, siano atti a condurre più lavoranti riuniti in squadre, o comunque addetti ad un medesimo lavoro.

I capi manovali sono a tutti gli effetti equiparati ai capi operai.

Le operaie non possono conseguire la nomina di capo operaio.

(Carattere delle mansioni assegnate ai capi operai e capi manovali).

3. Pur conducendo e sorvegliando, sotto gli ordini del personale dirigente, altri lavoranti, i capi operai e capi manovali non possono esimersi dal partecipare al lavoro manuale, quando ciò occorra per guida o esempio al personale loro affidato e non sia di intralcio alle loro mansioni di sorveglianza.

(Mercedi giornaliere degli operai, delle operaie, dei garzoni e manovali).

4. Il lavoro degli operai, delle operaie, dei garzoni e dei manovali, è retribuito, in relazione alla loro anzianità, abilità e solerzia, con le mercedi giornaliere indicate dalla seguente tabella:

OPERAI 1	OPERAIE 2	GARZONI 3	MANOVALI 4
Lire	Lire	Lire	Lire
—	—	0.60	—
—	—	0.80	—
—	—	1.00	—
—	1.50	—	—
2.00	2.00	—	2.00
2.50	2.50	—	2.50
3.00	3.00	—	3.00
3.50	—	—	3.50
4.00	—	—	4.00
4.50	—	—	—
5.00	—	—	—
5.50 e più	—	—	—

L'infima mercede degli operai (col. 1) e quella più elevata degli operai e manovali (col. 1 e 4) variano pei singoli mestieri, a norma della tabella di cui al seguente n. 8.

Al disopra della mercede di L. 5.50 (mercedi eccezionali) gli aumenti continuano nella stessa misura di L. 0.50.

Quando il personale di cui sopra lavora a cottimo, cessa per esso il diritto alla mercede giornaliera e la sua retribuzione è regolata secondo le norme dell'art. 49.

(Mercedi giornaliere dei capi operai e capi manovali).

5. I capi operai e capi manovali, sono retribuiti, in relazione alla loro perizia, attitudine e solerzia, con le mercedi giornaliere indicate nella colonna 6 della tabella di cui al seguente n. 8.

Tali mercedi differiscono l'una dall'altra di L. 0.50, senza alcun limite massimo.

I capi operai e capi manovali non lavorano mai a cottimo.

(Classificazione dei lavoranti per mercedi).

6. A ciascuna mercede di cui nei precedenti nn. 4 e 5 corrisponde una classe agli effetti dell'avanzamento; però i lavoranti non sono mai distinti o denominati per classi, bensì unicamente per mercedi, così nelle matricole, come in qualsiasi altro documento.

(Distinzione delle mercedi).

7. Le mercedi giornaliere di tutti i lavoranti, esclusi i garzoni, si distinguono in minima, normale, massima ed eccezionali.

La mercede minima è quella normale costituiscono rispettivamente la più bassa e la più elevata retribuzione pei lavoranti di ordinaria abilità.

La mercede massima è la retribuzione più elevata, che possa assegnarsi ai lavoranti (comunque abili e provetti) che sono classificati, a norma del seguente n. 8, nei mestieri della II, III, IV e V categoria.

Infine, le mercedi eccezionali costituiscono la retribuzione dei capi operai o capi manovali, nonchè degli operai di distintissima abilità professionale, classificati, a norma dello stesso n. 8, nei mestieri della 1ª categoria, pei quali ultimi non è stabilita una mercede massima.

(Classificazione dei mestieri per categorie e per mercedi).

8. La seguente tabella stabilisce il raggruppamento dei mestieri per categorie, secondo la loro importanza, e con la indicazione delle rispettive mercedi minima, normale, massima ed eccezionali:

Categorie	MESTIERI	Mercedi giornaliere (a) minima	(a) normale	(a) massima	(b) eccezionali
1	2	3	4	5	6
I	1. Calderai: fucinatori, tracciatori — 2. Carpentieri: tracciatori di navi. — 3. Congegnatori: armaiuoli, elettricisti, montatori di macchine, siloristi, torpedinisti. — 4. Elettricisti: specializzati per accumulatori. — 5. Fabbri: capi maglio — 6. Fonditori: capi forno, capi staffatori. — 7. Fotografi. — 8. Fucinatori di lamiere e verghe profilate. — 9. Incisori di precisione. — 10. Litografi: incisori. — 11. Meccanici di precisione. — 12. Operai specializzati per laboratori sperimentali. — 13. Modellatori: di navi, di congegni di precisione. — 14. Pirotecnici. — 15. Ramieri: tubisti da vapore, tubisti per siluri. — 16. Tipografi: compositori. — 17. Tornitori da metallo di precisione . . L.	3.00	4.50	—	6.00 o più
II	1. Calderai. — 2. Carpentieri: da ferro, maestri d'ascia. — 3. Congegnatori. — 4. Elettricisti. — 5. Fabbri: fucinatori. — 6. Fonditori: staffatori — 7. Incisori — 8. Macchinisti conduttori di macchine motrici fisse. — 9. Modellatori. — 10. Operai per saldature autogene. — 11. Palombari: artefici, per grandi profondità. — 12. Pittori: ornamentisti, indoratori. — 13. Stipettai: ebanisti, lavoratori di mobili in ferro. — 14. Tornitori da metallo. — 15. Velai: tagliatori . . . . L.	2.00	4.50	5.00	5.50 o più
III	1. Armaiuoli. — 2. Artificieri. — 3. Bandierai: tagliatori. — 4. Calafati: da ferro per navi e per caldaie, da mazzuola per navi. — 5. Conduttori di macchine utensili. — 6. Cuoiai: tagliatori. — 7. Fabbri: aggiustatori. — 8. Impiombatori di cavi metallici. — 9. Muratori: per forni di caldaie. — 10. Palombari. — 11. Ramieri, Ottonai, e Lanternai. — 12. Remai. — 13. Ribaditori per navi e per caldaie. — 14. Tappezzieri. — 15. Velai: cucitori e guarnitori. — 16. Zincatori a caldo . . . . L.	2.00	4.00	4.50	5.00 o più
IV	1. Attrezzatori. — 2. Bandierai: cucitori. — 3. Bottai. — 4. Bozzellai. — 5. Cianografi. — 6. Conduttori di locomobili e piccoli motori. — 7. Cordai. — 8. Cuoiai: cucitori. — 9. Fabbri: battimazza. — 10. Fuochisti: per caldaie marine, per forni fusori. — 11. Inservienti di ufficio. — 12. Lattai. — 13. Legatori di libri. — 14. Limatori e Magnani. — 15. Litografi: torcolieri. — 16. Magazzinieri. — 17. Manovali: artefici, marinai. — 18. Piallatori, Incastratori e Trapanatori di metalli. — 19. Pittori e Stuccatori. — 20. Stipettai e Falegnami: tornitori da legno, lustratori di mobili. — 21. Tipografi: macchinisti . . . . L.	2.00	3.50	4.00	4.50 o più
V	1. Arrotini, Saldaseghe e Limaseghe. — 2. Poratori, Smontatori e Scalpellatori a mano di metalli. — 3. Fuochisti: per caldaie fisse. — 4. Guide da palombaro. — 5. Manovali. — 6. Materassai. — 7. Muratori . . . . . . L.	2.00	3.00	3.50	4.00 o più
VI	Operaio di qualunque mestiere . . . . L.	1.50	2.50	3.00	—

(a) per gli operai, le operaie ed i manovali.
(b) per tutti i capi operai e capi manovali e per gli operai dei mestieri ascritti alla 1ª categoria.

(a) per gli operai, le operaie ed i manovali.
(b) per tutti i capi operai e capi manovali e per gli operai dei mestieri ascritti alla 1ª categoria.

Non sono ammesse qualifiche di mestieri diverse da quelle indicate nella precedente tabella; nè è consentito che alcun operaio presti servizio in un mestiere diverso da quello nel quale è classificato.

(Classificazione dei lavoranti per mestieri).

9. I garzoni sono classificati esclusivamente nei mestieri della IIª, IIIª, IVª e Vª categoria; ma tale classificazione è provvisoria, e non dà luogo a variazione matricolare, potendo essere variata, a seconda delle loro personali attitudini.

I garzoni promossi operai ed i lavoranti nuovi ammessi sono classificati nelle matricole ed in ogni altro documento col mestiere corrispondente alla prova d'arte sostenuta; in nessun caso, però, i garzoni promossi operai possono essere ascritti a mestieri della 1ª categoria.

Nessun operaio può, mediante passaggio di mestiere o per nuova ammissione, essere classificato nei mestieri della 1ª categoria, se non dimostra alla prova d'arte di meritare almeno la mercede di L. 3.

I lavoranti che conseguono la nomina di capi operai e capi manovali seguitano ad essere classificati, per tutti gli effetti, nei rispettivi mestieri, ammeno che, per essere inscritti in altri mestieri, non si sottopongano a prova d'arte.

(Passaggi di mestiere mediante prova di arte).

10. È sempre in facoltà dei direttori e sotto direttori di disporre, quando ne sia il caso, che vengano sottoposti a prova d'arte, per l'assegnazione di una più esatta qualifica, tutti quei lavoranti le cui attitudini professionali non rispondano al mestiere nel quale si trovano classificati.

I direttori e sotto direttori hanno inoltre la facoltà di secondare le domande dei lavoranti che aspirano al passaggio in altro mestiere, ammettendoli, senza perdita di mercede, alla relativa prova

d'arte o al relativo esperimento. Tale concessione è, però, subordinata alla condizione che il passaggio possa effettuarsi senza danno pel servizio.

(Passaggi di mestiere mediante concorso).

11. Qualora riuniscano tutti i requisiti richiesti, gli operai hanno sempre il diritto di presentarsi ai concorsi indetti nello stesso stabilimento per altre specialità di mestieri, purchè dichiarino preventivamente per iscritto, in modo esplicito, di rinunciare alla mercede per le giornate di prova d'arte e visita medica, nel caso in cui non riuscissero vincitori del concorso.

Se i concorsi hanno luogo presso altri stabilimenti militari marittimi, l'esercizio di tale diritto è subordinato alla concessione del necessario periodo di licenza, il quale, per ragioni di servizio, può anche essere negato.

(Mercede e promozione degli operai che cambiano di mestiere).

12. L'operaio che passa da un mestiere ad un altro mediante prova d'arte o mediante concorso conserva la mercede di cui era precedentemente provvisto; in ogni caso però non può avere una mercede superiore alla massima stabilita pel nuovo mestiere.

Nell'avanzamento deve poi tenersi presente in modo speciale quanto è disposto dall'art. 33, n. 19.

(Lavoranti classificati inservienti o magazzinieri).

13. I lavoranti che, per lesioni o infermità riportate in servizio, avanzata età, o altre cause, siano divenuti meno atti al lavoro professionale, possono, in seguito a loro domanda e nei limiti dei posti disponibili a mente del n. 16, essere utilizzati come inservienti di ufficio o magazzinieri di officina. Essi non ottengono però la relativa classificazione se non dopo tre mesi di favorevole esperimento.

(Manovali classificati manovali-marinai o marinai-artefici).

14. Fra i manovali, quelli che hanno prestato un effettivo servizio di navigazione su navi mercantili o da guerra ed hanno acquistata pratica in lavori marinareschi o di attrezzatura possono essere classificati manovali-marinai, e quelli che, essendo addetti alle officine e avendo una mercede di L. 3,00 almeno, danno sufficiente prova di attitudine ad un mestiere, cooperando all'occorrenza cogli operai nella esecuzione di qualche lavoro, possono essere classificati manovali-artefici; in entrambi i casi è necessario un esperimento pratico.

(Manovali classificati operai).

15. Ai manovali, manovali-marinai e manovali-artefici che aspirano ad essere classificati operai si applicano le disposizioni di cui ai numeri 11 e 12. Essi devono però avere almeno la mercede di L. 3.00.

(Numero dei lavoranti di ciascun mestiere).

16. Il numero dei lavoranti da tenersi in servizio per ciascun mestiere è determinato esclusivamente dalle esigenze dei lavori; verificandosi in qualche mestiere deficienza di personale, deve essere cura dei direttori o sottodirettori, indipendentemente dalle possibili ammissioni, di indirizzare nell'esercizio del mestiere medesimo tutti quei lavoranti che in mestieri affini (non ascritti a categorie superiori) risultino in eccedenza ai bisogni del servizio.

Per gli inservienti di ufficio e magazzinieri di officina tale numero è determinato dal Ministero, sulle proposte delle Direzioni e Sottodirezioni.

I garzoni non devono eccedere il 10 0[0 del numero complessivo dei lavoranti, compresi i capi operai e capi manovali.

(Percentuale delle mercedi superiori alla normale).

17. In ciascuna categoria il numero dei lavoranti con mercedi superiori alla normale (comprese anche le mercedi eccezionali) non deve complessivamente eccedere il 20 0[0 dei lavoranti tutti appartenenti alla medesima categoria; quando, per effetto di eliminazioni, trasferimenti od altre cause, tale limite venga ecceduto, sono sospese in quella categoria così le promozioni, come le nuove ammissioni a mercedi superiori alla normale, fino a quando la prescritta proporzione non venga a ristabilirsi.

(Ripartizione dei lavoranti per officine).

18. Gli operai sono ripartiti per officine, secondo i rispettivi mestieri e le esigenze dei lavori.

A ciascuna officina è anche aggregato, pei lavori di forza e di trasporto di materiali, un certo numero di manovali.

I manovali addetti ai servizi generali possono, se abbastanza numerosi, essere riuniti in una separata officina; altrimenti essi sono aggregati, in gruppo distinto, ad una delle officine esistenti.

Art. 29.

(Sostituzione dell'intero articolo)

—

Ammissioni.

(Autorizzazione ministeriale).

1. Le ammissioni dei lavoranti sono autorizzate dal Ministero, nei limiti consentiti dalla legge 13 giugno 1901, n. 258.

(Autorità competenti ad effettuare le ammissioni. — Concorsi).

2. Esse vengono effettuate dalle direzioni e sotto direzioni autonome dei lavori, le quali vi provvedono mediante concorsi, con l'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento. Anche le sotto direzioni non autonome provvedono direttamente all'ammissione dei propri lavoranti; ma per delegazione delle direzioni da cui dipendono.

Eccezionalmente, può il Ministero esonerare dall'obbligo del concorso i figli di operai, militari ed impiegati della R. marina morti o divenuti permanentemente inabili al lavoro per cause di servizio, purchè abbiano i necessari requisiti di età, moralità e attitudine richiesti pel mestiere cui aspirano.

(Requisiti richiesti per le ammissioni).

3. Possono essere ammessi nel personale lavorante soltanto coloro che riuniscono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età compiuta non minore di 15 anni pei garzoni e 18 per tutti gli altri lavoranti, e non maggiore di 17 anni pei garzoni, 35 per gli operai in genere e le operaie, e 30 pei manovali, battimazza e fuochisti. Il limite massimo di anni 35 può dai lavoranti essere oltrepassato (ma non mai oltre il 45° anno di età) di quanto tempo essi contino in precedente servizio reso allo Stato ed utile al conseguimento della pensione; analoga disposizione si applica ai manovali, battimazza e fuochisti, non oltre però il 35° anno di età;

c) condotta incensurata;

d) necessaria idoneità fisica per gli operai, le operaie ed i garzoni, in relazione al genere del lavoro che devono compiere, e robusta costituzione pei manovali;

e) conveniente grado di abilità e attitudine nel mestiere da esercitare, o nel servizio da disimpegnare.

Eccezionalmente, quando si tratti di specialisti, può il Ministero dispensare dalla condizione della cittadinanza italiana.

(Casi di esclusione dall'ammissione).

4. Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro che, a mente dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, risultino aver riportata una qualsiasi condanna, anche condizionale, alla reclusione o alla detenzione, per delitti: contro la sicurezza dello Stato; di peculato; di violazione di sigilli o sottrazione da luoghi di pubblico deposito; di calunnia; di falsità in giudizio; di associazione per delinquere; di eccitamento alla guerra civile e dei corpi armati; di falsità in monete e in carte di pubblico credito; di falsità in sigilli, bolli e loro impronte; di falsità in atti; di falsità in passaporti, licenze, certificati e attestati: di incendio, inondazione e sommersione; contro la sicurezza dei mezzi

di trasporto e di comunicazione; di violenza carnale e corruzione di minorenni; di lenocinio e contro la proprietà (sempre che non siano stati riabilitati); oppure risultino aver riportato, per qualsiasi reato, condanne, anche condizionali, a più di sei mesi di reclusione od a più di un anno di detenzione (anch'essi nel caso che non siano stati riabilitati); o infine risultino aver riportata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o quella temporanea, quando non sia trascorso il tempo relativo;

b) i renitenti e i disertori, latitanti o condannati;

c) coloro che, avendo fatto parte del personale lavorante della R. marina o di altre amministrazioni dello Stato, furono licenziati per punizione, o comunque espulsi per furti o per mancanze commesse.

(Domande di ammissione).

5. A qualunque autorità siano indirizzate, le domande di ammissione nel personale lavorante debbono essere trasmesse direttamente al direttore o sotto direttore competente.

Si risponde senz'altro negativamente a quelle che, a termini dei precedenti nn. 3 e 4, non possono essere accolte; delle altre è presa nota in apposito registro continuativo, per tenerle presenti al bisogno. Quando l'aspirante chieda con una stessa domanda di essere ammesso presso una qualsiasi di varie Direzioni o Sottodirezioni, quella che ricevè la domanda ne trasmette copia alle altre, per la registrazione.

Non si tiene alcun conto delle domande che non contengono l'indicazione del domicilio del postulante o della qualità nella quale egli desidera di essere ammesso. Al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della registrazione, tutte le istanze che non hanno potuto essere soddisfatte vengono distrutte.

Di questa disposizione le Direzioni o Sottodirezioni danno comunicazione agli interessati, nel partecipare loro l'avvenuta registrazione delle domande.

(Registro delle domande di ammissione).

6. Il registro delle domande di ammissione deve essere tenuto in maniera che, per ciascun aspirante, risultino da esso tutte le indicazioni necessarie, e principalmente:

a) il cognome e nome;

b) la data di arrivo della domanda;

c) il mestiere nel quale l'aspirante chiede di essere ammesso;

d) il suo domicilio.

Quando si debba procedere all'ammissione di lavoranti di una determinata specialità di mestiere, deve essere, mediante opportune informazioni o richieste di documenti, sollecitamente formata la graduatoria di precedenza di cui ai successivi nn. 7 e 8, fra tutti gli aspiranti che trovansi prenotati nel registro per l'ammissione nel mestiere stesso.

(Precedenza nelle ammissioni).

7. Salvo sempre la condizione imprescindibile della necessaria abilità e attitudine ed il possesso degli altri requisiti richiesti, i direttori e sottodirettori devono osservare nelle ammissioni le seguenti norme di precedenza:

a) pei posti di operaio di ciascun mestiere sono preferiti successivamente: 1° i lavoranti licenziati dagli stabilimenti della R. marina per diminuzione di lavoro o per inabilità fisica, quando siano guariti; 2° i lavoranti dei RR. stabilimenti marittimi che hanno lasciato il loro posto, per compiere nella R. marina o nel R. esercito il servizio militare di leva, quando abbiano perduto il diritto alla riammissione, per non averla chiesta entro il prescritto termine di tre mesi dalla data dell'ottenuto congedo (art. 30, n. 1); 3° gli operai del Corpo R. equipaggi, i fuochisti artefici, i cannonieri classificati puntatori scelti, i cannonieri armaroli ed i torpedinieri siluristi o elettricisti, sotto le armi o in congedo, i quali abbiano prestato almeno dodici anni di servizio effettivo nel Corpo R. equipaggi; 4° i lavoranti dei RR. stabilimenti marittimi che si siano licenziati per arruolarsi volontariamente nella R. marina o nel R. esercito; 5° i lavoranti licenziati dagli stabilimenti del R. esercito per diminuzione di lavoro o di personale;

b) pei posti di battimazza o di manovale sono preferiti: 1° gli individui che trovansi nelle condizioni indicate nei nn. 1° e 2° della lettera *a*), nello stesso ordine; 2° coloro che prestarono servizio nel Corpo R. equipaggi, in seguito ad arruolamento volontario; ovvero che, essendo di leva, contrassero almeno una rafferma; 3° gli altri congedati dal servizio militare di mare o di terra;

c) pei posti di fuochista sono preferiti: 1° gli individui indicati nei nn. 1° e 2° della lettera *a*), nello stesso ordine; 2° i graduati e comuni congedati della categoria fuochisti del Corpo R. equipaggi che si arruolarono volontariamente, o che, essendo di leva, contrassero almeno una rafferma; 3° i fuochisti della marina mercantile di distinta abilità;

d) pei posti d'inserviente di ufficio e di magazziniere di officina, quando non vi siano lavoranti in condizione di occuparli a mente dell'articolo 28, n. 13, vengono esclusivamente prese in esame le domande dei militari del Corpo R. equipaggi, i quali, per lesioni o infermità riportate in servizio, furono collocati a riposo, sempre che essi siano in grado di prestare ancora opera utile.

e) pei posti di garzone sono preferiti: 1° i figli di lavoranti, militari od impiegati, morti o resi permanentemente inabili al lavoro per causa di servizio; 2° i figli di lavoranti, militari od impiegati, morti non per causa di servizio; 3° i figli di lavoranti, militari ed impiegati, collocati a riposo od in riforma; 4° i figli di lavoranti militari od impiegati ancora in servizio, a seconda delle istruzioni date caso per caso dal Ministero;

f) pei posti di operaio sono preferite le vedove od orfane di lavoranti, militari ed impiegati della R. marina, le quali siano sprovviste di pensione.

(Applicazione dell'ordine di precedenza).

8. In ciascuno dei casi indicati al precedente n. 7, il prescritto criterio di precedenza deve intendersi limitato unicamente agli aspiranti prenotati per un medesimo mestiere, anteriormente alla data con la quale in quest'ultimo vengono autorizzate ammissioni dal Ministero.

L'applicazione dell'accennato criterio importa che l'assunzione in servizio di uno qualsiasi degli aspiranti non possa effettuarsi se non alla tassativa condizione che tutti gli altri aspiranti i quali abbiano diritto di precedenza su di lui siano o ammessi, perchè riconosciuti idonei, o rinviati, perchè dichiarati non idonei.

Fra più aspiranti che abbiano lo stesso diritto di precedenza, deve prevalere esclusivamente il criterio dell'abilità professionale o attitudine al servizio.

(Aspiranti chiamati ai concorsi).

9. Purchè siano osservate le prescrizioni dei precedenti nn. 7 e 8, è in facoltà dei direttori e sotto direttori di invitare a ciascun concorso i vari aspiranti, o successivamente per categorie, seguendo l'ordine di precedenza stabilito o tutti contemporaneamente, quando ragioni di urgenza od altre lo esigano.

Non riuscendo in tal modo a coprire tutti i posti disponibili, è indetto altro concorso, al quale possono prender parte tutti coloro che, alla data indicata nella relativa notificazione, abbiano presentata domanda di ammissione per quel determinato mestiere, anche se non si trovino nelle condizioni di cui al n. 7; però, fra i dichiarati idonei deve sempre essere osservato il prescritto ordine di precedenza.

(Documenti prescritti per le ammissioni.)

10. Gli aspiranti ammessi ai concorsi sono invitati a presentare i documenti appresso indicati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di penalità, di data non più remota di trenta giorni;

d) certificato di buona condotta, di data non più remota di 30 giorni, il quale deve essere sostituito dal certificato di buona

condotta militare, quando si tratti di militari congedati da meno di un mese;

e) certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o foglio di congedo, per chi abbia prestato servizio militare;

f) certificati di lavoro dei capi degli stabilimenti o delle officine ove essi precedentemente lavorarono, oppure lo stato di servizio della pubblica amministrazione alla quale essi prestarono la loro opera in qualità di operai;

g) certificato municipale di vaccinazione, dal quale risulti che l'ultima rivaccinazione dell'aspirante non rimonta a più di un anno dalla data.

Quest'ultimo certificato può anche essere presentato dopo la prova d'arte, ma sempre prima dell'assunzione in servizio.

Pei militari congedati, il foglio di congedo tiene luogo del certificato di cittadinanza (lett. *a*), della copia autentica dell'atto di nascita (lett. *b*) e dello stato di servizio (lett. *f*).

I garzoni devono, inoltre, presentare il certificato di promozione dalla 2ª alla 3ª classe elementare.

(Informazioni sulla condotta).

11. Indipendentemente dai certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*), il direttore o sottodirettore fa eseguire rigorose indagini sulla condotta dei postulanti e sul mestiere da essi esercitato, servendosi dei mezzi che sono a disposizione delle autorità dipartimentali, e specialmente dei RR. carabinieri.

(Accertamenti preliminari).

12. Per gli accertamenti di cui al n. 4, lettere *a*), *b*), e *c*), valgono rispettivamente i certificati di penalità e di esito di leva e la dichiarazione che a norma del n. 22, ultimo capoverso, deve richiedersi ai lavoranti ammessi, subito dopo l'assunzione in servizio.

Il possesso dei requisiti di cui al n. 3, lettere *a*), *b*), e *c*) è comprovato rispettivamente dal certificato di cittadinanza, dalla copia dell'atto di nascita, e dal certificato di buona condotta (civile o militare); in luogo dei primi due documenti, pei candidati provenienti dai militari, è richiesto il foglio di congedo.

(Accertamento della idoneità fisica).

13. La idoneità fisica (n. 3, lett. *d*) è accertata mediante visita eseguita da una Commissione, presieduta da un ufficiale superiore sanitario della Regia marina e costituita da un ufficiale sanitario inferiore e da un ufficiale dirigente della competente Direzione o Sottodirezione. La Commissione è nominata dal comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo, in seguito a richiesta fattane a mezzo della Direzione generale dell'arsenale.

Speciale compito dell'ufficiale dirigente è quello di dare informazioni sulla natura di ogni singolo mestiere e sulle condizioni in cui esso può essere esercitato; e ciò perchè l'attitudine fisica dei lavoranti sia vagliata con criteri non assoluti, ma relativi ai vari mestieri.

La Commissione, riempiendo il certificato (mod. 1), dichiara per ciascun individuo se è fisicamente valido per l'esercizio del mestiere nel quale intende lavorare, descrivendo in ogni caso, particolareggiatamente, le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che queste non possano in seguito essere attribuite a causa di servizio.

Le stesse norme si applicano per le donne, con la sola variante che la visita ha luogo materialmente in un locale appartato, senza il personale intervento dell'ufficiale dirigente, ed alla presenza di una persona di famiglia delle aspiranti, se queste lo desiderano.

(Accertamento dell'abilità e dell'attitudine).

14. L'abilità professionale e l'attitudine al servizio (n. 3, lett. *e*) sono accertate mediante una prova d'arte, nei casi in cui si esige la conoscenza di un mestiere, o mediante un esperimento pratico negli altri casi; per esservi ammessi i candidati devono presentare i certificati di lavoro degli stabilimenti o delle officine ove prestarono l'opera loro, oppure gli stati dei servizi da operaio resi a pubbliche amministrazioni.

La prova o l'esperimento vengono assegnati da una Commissione, presieduta da un ufficiale superiore dirigente e composta da un ufficiale inferiore dirigente e da un impiegato tecnico, di appropriata specialità, della competente Direzione o Sottodirezione.

Pei garzoni la prova pratica verte sui primi elementi del mestiere che debbono esercitare.

I magazzinieri di officina e gli inservienti di ufficio non eseguono alcuna prova d'arte, ma devono soltanto dimostrare di saper leggere o scrivere correntemente e di avere conoscenza elementare dell'aritmetica, limitata alle quattro operazioni sui numeri interi.

La Commissione fa eseguire la prova o l'esperimento sotto la sua vigilanza, ed esprime il proprio giudizio sul risultato, riempiendo il certificato (mod. 2), e proponendo la mercede che, a norma dei seguenti nn. 15 e 16, essa ritiene che debba assegnarsi al candidato.

Gli individui che già appartenevano al personale lavorante della Regia marina e vennero licenziati per diminuzione di lavoro, concorrendo a nuove ammissioni entro un anno dal licenziamento, sono esonerati dalla prova d'arte e dall'esperimento pratico, salvo il caso in cui vennero licenziati come garzoni ed aspirino ad essere nuovamente ammessi come operai.

(Massima mercede che può assegnarsi agli ammessi).

15. Ai lavoranti nuovi ammessi, anche se risultino di eccezionale abilità professionale, non può mai essere assegnata una mercede superiore a quella che, a seconda dell'età e della categoria di mestiere, è indicata dalla seguente tabella:

Anni compiuti di età	CATEGORIE					
	Iª	IIª	IIIª	IVª	Vª	VIª
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
15	—	0.60	0.60	0.60	0.60	—
16	—	0.60	0.60	0.60	0.60	—
17	—	0.60	0.60	0.60	0.60	—
18	—	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50
19	—	2.50	2.50	2.00	2.00	1.50
20	—	2.50	2.50	2.50	2.00	1.50
21	3.00	3.00	3.00	2.50	2.50	2.00
22	3.50	3.00	3.00	3.00	2.50	2.00
23	3.50	3.50	3.50	3.00	2.50	2.00
24	4.00	3.50	3.50	3.00	2.50	2.00
25	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00	2.50
26	4.50	4.00	4.00	3.50	3.00	2.50
27	4.50	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50
28	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50
29	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50
30	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
31	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
32	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
33	6.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
34	6.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
35	6.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
36	6.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
37	6.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
38	6.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
39	7.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
40	7.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
41	7.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
42	7.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
43	7.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
44	7.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
45	8.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00

Pertanto i garzoni, qualunque sia la loro età, sono sempre ammessi con la mercede di L. 0.60.

(Mercede da assegnarsi agli ammessi).

16. La tabella di cui al precedente n. 15, indicando la più rapida carriera che può essere percorsa da un operaio, per effetto cioè di successive promozioni a scelta, concesse nelle più favorevoli condizioni di servizio e di età, non deve servire di guida per l'assegnazione delle mercedi nelle ammissioni degli operai, se non nel caso che si tratti di individui di eccezionale abilità professionale.

Quando, invece, gli ammessi sono lavoranti di ordinaria abilità, la mercede che deve ad essi normalmente assegnarsi è in diretta relazione con la loro età, e risulta dalla seguente tabella, compilata in base ai periodi di servizio stabiliti per le promozioni ad anzianità ed in base ad un periodo medio quinquennale per ciascuna promozione a scelta:

Anni compiuti di età	CATEGORIE					
	I[a]	II[a]	III[a]	IV[a]	V[a]	VI[a]
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
18	—	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50
19	—	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50
20	—	2.50	2.00	2.00	2.00	1.50
21	—	2.50	2.50	2.50	2.00	1.50
22	—	2.50	2.50	2.50	2.50	2.00
23	3.00	3.00	2.50	2.50	2.50	2.00
24	3.00	3.00	3.00	2.50	2.50	2.00
25	3.00	3.00	3.00	3.00	2.50	2.00
26	3.00	3.00	3.00	3.00	2.50	2.00
27	3.50	3.50	3.00	3.00	3.00	2.00
28	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00	2.50
29	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00	2.50
30	3.50	3.50	3.50	3.50	3.00	2.50
31	3.50	3.50	3.50	3.50	3.00	2.50
32	4.00	4.00	3.50	3.50	3.50	2.50
33	4.00	4.00	3.50	3.50	3.50	3.00
34	4.00	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00
35	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00
36	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00
37	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00
38	4.50	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00
39	4.50	4.50	4.50	4.00	3.50	3.00
40	4.50	4.50	4.50	4.00	3.50	3.00
41	4.50	4.50	4.50	4.00	3.50	3.00
42	4.50	4.50	4.50	4.00	3.50	3.00
43	5.00	4.50	4.50	4.00	3.50	3.00
44	5.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
45	5.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00

Se l'ammesso ha dimostrata un'abilità superiore all'ordinaria, la mercede corrispondente alla sua età può essere elevata, fino alla mercede immediatamente inferiore a quella che è riservata ai lavoranti di eccezionale abilità, a mente della tabella di cui al n. 15.

(Mercedi superiori alle normali).

17. In osservanza di quanto prescrive l'art. 28, n. 17, le direzioni e sotto direzioni non possono mai assegnare agli ammessi una mercede superiore alla normale, se quest'ultima è stata già raggiunta o superata da un quinto o più dei lavoranti appartenenti alla stessa categoria.

(Candidati non idonei).

18. È ritenuto non idoneo per l'ammissione l'operaio che non risulta meritevole della mercede corrispondente alla sua età, a norma della tabella di cui al n. 16.

(Ammissioni).

19. Nell'effettuare le ammissioni, i direttori e sotto direttori, possono assegnare al candidato, ove speciali ragioni lo consiglino, una mercede inferiore a quella proposta dalla Commissione esaminatrice; ma non mai una superiore.

Pei manovali, inservienti di ufficio e magazzinieri di officina, l'ammissione non è definitiva, se non dopo un favorevole esperimento trimestrale; i nuovi ammessi che durante questi tre mesi si manifestino disadatti al proprio servizio sono senz'altro licenziati.

In massima, l'ammissione deve effettuarsi subito dopo l'espletamento del concorso. La prima giornata di esame o prova d'arte è, con regolare biglietto di variazione, iscritta in matricola, come servizio prestato.

(Giornate di esame e prova d'arte).

20. I candidati ammessi ricevono la mercede loro assegnata anche per le giornate di esame, prova d'arte, o esperimento pratico.

L'accertamento del numero delle suddette giornate è fatto dalla Commissione esaminatrice, e risulta dal foglio mod. 2.

Invece, agli aspiranti risultati non idonei ed a quelli dichiarati idonei che non sono ammessi, perchè classificati oltre il numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, non spetta retribuzione od indennità di sorta.

(Iscrizione in matricola e restituzione dei documenti).

21. Agli aspiranti ammessi si restituiscono i documenti subito dopo le iscrizioni in matricola (articolo 30), le quali debbono effettuarsi appena avvenuta l'ammissione.

La restituzione dei documenti ai candidati non ammessi è invece fatta subito, nello stesso momento in cui viene loro verbalmente comunicato l'esito negativo della visita medica o della prova d'arte.

(Avvertimenti ai lavoranti ammessi).

22. Agli individui ammessi nel personale lavorante sono dati i seguenti avvertimenti:

a) che, sotto pena di essere licenziati senza alcun preavviso in caso d'inadempimento o di falsa deposizione, debbono dichiarare se hanno già lavorato in altri stabilimenti della Regia marina o del R. esercito, e se godono alcuna pensione o assegno vitalizio a carico dello Stato;

b) che, quando la loro opera non è più necessaria, possono essere licenziati, con la sola formalità di un preavviso, che va da un minimo di 10 ad un massimo di 30 giorni;

c) che debbono sottomettersi a tutte le regole stabilite o che verranno stabilite pei lavoranti dei Regi stabilimenti marittimi, giusta l'art. 31, n. 5;

d) che sono soggetti alle punizioni disciplinari stabilite da questo regolamento;

e) che non possono rifiutare il passaggio da un'officina ad altra, nè di lavorare straordinariamente od in giorni festivi, od a cottimo, o con qualsiasi altro sistema di retribuzione, senza incorrere nell'immediato licenziamento

f) che debbono sottomettersi alle disposizioni dell'art. 51, per ogni eventuale trasferimento.

La dichiarazione di cui alla lettera *a*) deve essere rilasciata dagli ammessi subito dopo l'assunzione in servizio e deve indicare,

per quelli provenienti da altri stabilimenti marittimi o da altre Amministrazioni dello Stato, le ragioni per le quali essi lasciarono il servizio, e, per quelli provvisti di pensione o assegno vitalizio a carico dello Stato, il relativo ammontare.

(Ammissione di individui pensionati).

23. Quando i direttori o sotto direttori ammettono nel personale lavorante individui che già godono una pensione o un assegno vitalizio a carico dello Stato, debbono informarne il Ministero, pei provvedimenti del caso, dovendo la pensione o l'assegno cessare immediatamente, quando derivino da servizi prestati nel personale lavorante borghese della Regia marina (ai sensi dell'art. 6 della legge 26 dicembre 1901, n. 518) e dovendosi, negli altri casi, applicare la legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi.

(Nuova ammissione di lavoranti licenziati o licenziatisi).

24. Gli operai volontariamente licenziatisi dal lavoro non possono essere nuovamente ammessi se non dopo sei mesi dalla data del licenziamento; questo periodo è portato ad un anno pei lavoranti che si licenziarono senza il prescritto preavviso di almeno quattro giorni e per quelli che vennero considerati come volontariamente licenziatisi, a mente dell'art. 31, n. 2.

Gli operai licenziati per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o inabilità fisica non possono essere nuovamente ammessi se non quando siano cessate le cause che dettero luogo al licenziamento.

In entrambi i casi di cui sopra si applicano tutte le norme stabilite dal presente articolo per le nuove ammissioni, non esclusa la visita medica e la prova d'arte; però la mercede da assegnarsi non può in nessun caso superare quella che i lavoranti, di cui trattasi, rimanendo in servizio, avrebbero raggiunta in base alle norme di avanzamento per anzianità vigenti durante il periodo di interruzione del servizio.

Art. 30.

(Sostituzione dell'intero articolo).

Riammissioni.

(Lavoranti che si licenziarono per obblighi di leva).

1. Gli individui del personale lavorante borghese i quali lasciarono il posto che avevano presso una Direzione o Sottodirezione per soddisfare gli obblighi di leva hanno diritto alla riammissione nella stessa qualità, purchè ne facciano domanda nel periodo di tre mesi dalla data del congedo, sempre che abbiano serbata buona condotta durante il tempo passato sotto le armi.

Tale diritto essi conservano anche se, espletato il servizio obbligatorio, abbiano contratta una o più rafferme; anzi, in tal caso, sono loro assicurati dei vantaggi, a mente dell'art. 33, n. 22, se prestarono il servizio militare in una delle categorie cannonieri, torpedinieri o fuochisti.

(Lavoranti che si licenziarono per volontario arruolamento).

2. Hanno pure diritto alla riammissione gli individui del personale lavorante borghese i quali si siano licenziati per arruolarsi volontariamente nel Corpo R. equipaggi, purchè però abbiano prestato servizio effettivo per dodici anni nelle categorie cannonieri, torpedinieri o fuochisti, ottenendo il certificato di buona condotta, e purchè avanzino la domanda di riammissione entro tre mesi dalla data del congedo.

Tale diritto è conservato dagli individui di cui sopra anche nel caso in cui, prima di aver compiuti i prescritti dodici anni di servizio fossero stati congedati per riforma, o per avere ottenuto il passaggio alla 2ª o 3ª categoria.

(Perdita del diritto alla riammissione).

3. I lavoranti di cui ai precedenti nn. 1 e 2 non possono far valere il loro diritto alla riammissione nel caso in cui si siano licenziati dal lavoro più di tre mesi prima di intraprendere l'effettivo servizio sotto le armi.

(Modalità per le riammissioni).

4. I lavoranti di cui sopra vengono riammessi, senza essere sottoposti nè a visita medica, nè a prova d'arte; però coloro che furono congedati per riforma devono essere sottoposti a visita medica collegiale subito dopo l'ammissione, per accertare se siano ancora atti a prestar servizio nel proprio mestiere; ove risulti la loro inabilità, essi vengono, secondo i casi, riformati o licenziati.

La riammissione ha luogo presso la medesima Direzione o Sottodirezione alla quale i lavoranti appartenevano prima del licenziamento; a tale scopo il loro nome continua a rimanere iscritto nei ruoli, fino alla riammissione o al definitivo licenziamento.

(Mercede e anzianità dei riammessi).

5. Per la mercede e l'anzianità da assegnarsi ai lavoranti riammessi i direttori o sottodirettori osservano le norme indicate nell'art. 33, n. 22.

Art. 31.

(Sostituzione dell'intero articolo).

Licenziamenti.

(Licenziamenti volontari).

1. Ogni lavorante può licenziarsi volontariamente, senz'altra formalità che l'avviso al capo officina. Questo avviso deve essere anticipato almeno quattro giorni, al termine dei quali il lavorante che prende congedo può riscuotere subito le sue competenze; mancando tale preavviso, egli non può esigere il proprio credito prima del tempo dell'ordinario pagamento quindicinale, oltre a subire le eventuali conseguenze di cui nell'art. 29, n. 24.

(Licenziamenti considerati come volontari).

2. Si considera licenziato volontariamente, e senza aver dato il prescritto preavviso, il lavorante che, per otto giorni, ancorchè non consecutivi, in un periodo di trenta lavorativi, abbia mancato di presentarsi al lavoro, se, prima che sia trascorso l'ottavo giorno di assenza, non abbia presentate le sue giustificazioni, o, avendole presentate, esse non siano state riconosciute fondate. Ciò ha luogo su deliberazione del Consiglio dei lavori, cui spetta di accertare se le giustificazioni debbano ritenersi presentate e se siano attendibili. Questa disposizione si applica anche ai lavoranti che ritornano con ritardo dalla licenza loro concessa.

Per le assenze ingiustificate di minore durata, il lavorante è adeguatamente punito, a norma dell'art. 36, nn. 3 e 4.

Quando, per giustificare la propria assenza, i lavoranti si dichiarano infermi sono assunte opporte informazioni e, ove risulti mendace la loro dichiarazione, si applicano le sanzioni disciplinari di cui nei suindicati nn. 3 e 4 dell'art. 36.

Con eguale procedura viene dichiarato come licenziatosi volontariamente anche il lavorante che, mentre è in regolare licenza, ovvero assente per dichiarata infermità o per altri motivi, accetta lavoro con mercede in un altro stabilimento dello Stato, ovvero presso privati, senza il previo consenso del direttore o sotto direttore.

Infine si considera licenziato volontariamente il lavorante che, essendo trasferito temporaneamente o definitivamente da uno stabilimento ad un altro, ovvero dall'una all'altra Direzione dello stesso stabilimento, o essendo destinato ad imbarcare su R. nave, o a lavorare per conto dell'Amministrazione marittima in luogo diverso dallo stabilimento al quale trovasi ascritto, non raggiunge la nuova destinazione nel termine di quattro giorni, a contare da quello nel quale avrebbe dovuto presentarvisi, giusta gli ordini ricevuti, ammenochè non giustifichi il ritardo con ragioni riconosciute fondate dal Consiglio dei lavori.

Ai lavoranti che raggiungono la destinazione col ritardo ingiustificato di 1, 2 o 3 giorni si applicano le sanzioni disciplinari di cui nell'art. 36, n. 4.

(Licenziamenti per obblighi di leva o volontario arruolamento).

3. I lavoranti chiamati a soddisfare gli obblighi di leva o che intendono contrarre volontario arruolamento nella R. marina o nel R. esercito devono darne avviso preventivo per iscritto alla Direzione o Sottodirezione da cui dipendono.

Essi, se desiderano conservare il diritto alla riammissione, nei casi previsti dall'art. 30, nn. 1 e 2, non possono licenziarsi dal lavoro con una anticipazione maggiore di tre mesi, giusta il n. 3 dello stesso art. 30; in caso contrario sono considerati a tutti gli effetti come licenziatisi volontariamente, a norma del n. 2 del presente articolo.

(Licenziamenti d'autorità).

4. I lavoranti possono essere licenziati di autorità per le seguenti ragioni, salvi restando gli eventuali loro diritti a pensione:

a) diminuzione di lavoro;

b) punizione;

c) imperizia o insufficiente attitudine al servizio;

d) inabilità fisica permanente o temporanea.

(Licenziamenti per diminuzioni di lavoro).

5. I licenziamenti per diminuzione di lavoro hanno luogo allorchè in qualche specialità di mestiere vi sia eccedenza di personale in confronto ai bisogni dei lavori, e tale eccedenza perduri dopochè abbiano avuto corso, compatibilmente con le esigenze del servizio, tutte le attendibili istanze per cambiamento di classificazione presentate dai lavoranti degli accennati mestieri, e dopochè siano stati iniziati i provvedimenti pel collocamento a riposo od in riforma di coloro che vi hanno diritto.

Questi licenziamenti sono disposti dal Ministero, su proposta o relazione dei direttori o sottodirettori autonomi; essi si effettuano in massima per specialità di mestiere, osservando l'ordine seguente:

a) lavoranti che hanno le condizioni per essere collocati in riforma od a riposo;

b) lavoranti che contino meno di dieci anni di servizio utile a pensione, cominciando fra essi dagli individui di minore abilità e di condotta meno buona;

c) lavoranti con dieci anni di servizio o più, seguendo lo stesso criterio di cui alla lettera b).

Il preavviso nei tre casi in cui sopra, è rispettivamente di almeno dieci, venti o trenta giorni.

(Licenziamenti per punizione).

6. I licenziamenti per punizione sono regolati dalle disposizioni contenute nell'art. 36.

Con decreto Ministeriale, gli operai licenziati per punizione sono ammessi a liquidare la pensione che loro può competere a mente dell'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

(Licenziamenti per imperizia o insufficiente attitudine al servizio).

7. I licenziamenti per imperizia o insufficiente attitudine al servizio sono proposti dal direttore o sottodirettore e deliberati dal Consiglio dei lavori, ma non sono esecutorî senza la sanzione del Ministero. Essi hanno effetto dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione.

Appartengono a questa categoria i licenziamenti dei manovali, inservienti di ufficio e magazzinieri di officina che non abbiano dato buona prova nei tre mesi di esperimento successivi all'assunzione in servizio e quelli dei garzoni che, mantenuti in servizio fino al compimento del 19° anno di età, a norma dell'art. 33, n. 7, siano nuovamente dichiarati non idonei alla nomina di operaio.

(Licenziamenti per inabilità fisica).

8. I licenziamenti per inabilità fisica possono aver luogo solo nel caso in cui i lavoranti inabili non abbiano diritto al collocamento a riposo od in riforma; e, se trattasi di infermità temporanee, solo quando esse siano durate più di un anno.

Questi licenziamenti, pei quali è prescritto un preavviso di almeno 20 giorni, sono proposti dal competente direttore o sottodirettore autonomo, in seguito a visita medica collegiale, e vengono deliberati e resi esecutorî dal Consiglio dei lavori, ammenochè i lavoranti non contino più di 16 anni di servizio utile a pensione, nel qual caso per la esecutorietà della deliberazione occorre l'approvazione del Ministero.

(Pubblicazione all'ordine del giorno).

9. I licenziamenti, qualunque ne sia il motivo, formano oggetto di ordine del giorno, dalla data del quale decorrono i prescritti periodi di preavviso.

(Gratificazioni ai lavoranti licenziati).

10. Ai lavoranti licenziati per diminuzione di lavoro che non hanno diritto a pensione o per inabilità fisica permanente o temporanea è concessa una gratificazione, corrispondente all'importo di 30 giornate di mercede, aumentate di tante altre giornate quanti sono gli anni di servizio utile a pensione da essi prestato, computandosi per un anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Ai lavoranti licenziati che hanno diritto a pensione si applicano le norme di cui nell'art. 32, n. 10.

I lavoranti licenziati per imperizia o insufficiente attitudine al servizio ricevono invece una gratificazione non minore di lire dieci, nè maggiore di lire cinquanta, regolata con la misura di lire cinque per ogni anno compiuto di effettivo servizio.

(Certificati di servizio).

11. I lavoranti licenziati o licenziatisi per qualsivoglia ragione possono chiedere alla Direzione o Sottodirezione un certificato dei servizi prestati. Questo certificato deve essere scritto su foglio munito di marca da bollo di L. 0.50, firmato dal vice direttore e vistato dal direttore. Nelle Sottodirezioni la firma è apposta dall'ufficiale dirigente che gerarchicamente segue il sottodirettore e porta il visto di quest'ultimo.

In tutti i casi il certificato deve indicare con precisione il motivo del licenziamento.

(Comunicazioni circa i lavoranti licenziati).

12. Ciascuna Direzione o Sottodirezione autonoma è tenuta a comunicare a tutte le altre i nomi dei propri lavoranti volontariamente licenziatisi o come tali considerati (nn. 1, 2 e 3, capoverso) e i nomi di quelli che essa abbia licenziati di autorità, per cause diverse dalla diminuzione del lavoro.

Ciascuna Direzione o Sottodirezione prende nota in apposito registro dei lavoranti licenziati dalle altre e dei motivi dei licenziamenti e tiene conto di queste annotazioni quando procede ad ammissione di lavoranti, per gli effetti di quanto dispongono i nn. 4, lett. c), e 24 dell'art. 29; inoltre comunica tali informazioni alle dipendenti Sottodirezioni, perchè le abbiano presenti, a loro volta, nel caso di ammissioni di lavoranti.

Art. 32.

(Sostituzione dell' intero articolo)

Collocamenti a riposo od in riforma.

(Rassegne annuali pel collocamento di lavoranti a riposo, per anzianità di servizio e per età).

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, presso ciascuna Direzione o Sottodirezione, vengono sottoposti a visita sanitaria tutti i lavoranti che, trovandosi nelle condizioni di servizio richieste pel

collocamento a riposo, compiranno il 65° anno di età al 30 giugno successivo:

I lavoranti che, in seguito a questa visita, sono dichiarati non più atti a prestare la loro opera nel mestiere che esercitano vengono proposti al Ministero pel collocamento a riposo di autorità, ove entro il mese di aprile non presentino volontariamente la relativa domanda.

(Collocamento di lavoranti in riforma od a riposo per ragioni di salute).

2. Indipendentemente dalle rassegne annuali indicate nel n. 1, man mano che se ne presenti il caso, vengono proposti pel collocamento in riforma od a riposo i lavoranti di qualsiasi età i quali, per motivi di salute, accertati mediante visita sanitaria, risultino non più atti ad esercitare il loro mestiere, quando si trovino nelle condizioni di servizio richieste e sempre che non avanzino volontariamente la relativa domanda, in base all' art. 1, lettera *c)* della legge 26 dicembre 1901, n. 518.

(Visita sanitaria).

3. La visita sanitaria è eseguita da una Commissione, presieduta da un ufficiale sanitario superiore e costituita da un ufficiale dirigente della Direzione o Sottodirezione e da altri due ufficiali sanitari, oppure, quando non sia possibile, da uno soltanto, a norma dell'art. 47 del regolamento sulle pensioni, approvato col R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Questa Commissione è nominata dal comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo, in seguito a richiesta fattane a mezzo della Direzione generale dell'arsenale.

Le Direzioni o Sottodirezioni comunicano alla Commissione, per mezzo dell'ufficiale dirigente che ne fa parte, un elenco degli individui da visitare, firmato dal capo dell'ufficio di economato e munito del visto del direttore o sottodirettore.

Nella visita sanitaria, l'idoneità fisica dei lavoranti deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro mestiere o servizio; ed a tal fine, fra i documenti da consegnarsi all'autorità sanitaria, deve comprendersi la seguente dichiarazione, firmata dal direttore o sottodirettore.

Si dichiara esplicitamente che . . . . ., a lire . . ., al n. . . di matricola, è inabile a proseguire il servizio nella specialità di . . . alla quale è assegnato.

(Visita d'appello - Parere dell'Ispettorato di sanità.

4. La Commissione trasmette la sua dichiarazione al competente direttore o sottodirettore dei lavori, il quale, ove ne sia il caso, ordina la visita di appello prevista dall'art. 68 del regolamento approvato col predetto R. decreto 5 settembre 1895, e poi trasmette gli atti al Ministero, pel parere dell'Ispettorato di sanità.

(Esonerazione dei lavoranti in attesa di collocamento a riposo o in riforma).

5. Il direttore o sottodirettore ha facoltà di lasciare liberi i lavoranti che, avendone diritto, abbiano presentata domanda di collocamento a riposo od in riforma, come pure quelli pei quali siano stati iniziati i provvedimenti pel collocamento in riforma od a riposo di autorità.

(Data della cessazione dal servizio e decorrenza del collocamento a riposo o in riforma).

6. Deve intendersi pei lavoranti come data di cessazione dal servizio quella nella quale sia cessato ogni vincolo fra essi e l'Amministrazione, cioè l'ultimo giorno nel quale essi abbiano preso parte al lavoro, o siano stati sussidiati, a mente dell'art. 37.

La decorrenza del collocamento a riposo od in riforma viene stabilita dal giorno immediatamente successivo a quello della cessazione dal servizio; perchè la decorrenza possa essere indicata nei singoli decreti, occorre che, insieme alle domande o proposte di collocamento a riposo od in riforma, siano notificate al Ministero le corrispondenti date di cessazione dal servizio, da determinarsi coi criteri suaccennati; tali notifiche vengono fatte con dichiarazioni, a firma del direttore o sottodirettore, conformi al seguente modulo:

Si dichiara che . . . . a lire . . . . ed al n. . . . . . di matricola, ha cessato dal servizio addì . . . . . cessando pure col giorno stesso ogni suo diritto alla mercede o al sussidio.

Intervenendo variazioni o rettifiche, di esse deve essere prontamente informato il Ministero.

Se, invece, il lavorante presta ancora servizio effettivo o deve considerarsi in servizio, perchè ancora sussidiato, si fa ciò risultare da una dichiarazione da allegarsi alla domanda o proposta di collocamento a riposo o in riforma; però la data di cessazione dal servizio deve essere senza indugio notificata al Ministero, appena potrà essere determinata.

(Documenti per le liquidazioni delle pensioni).

7. Iniziati i provvedimenti pel collocamento di lavoranti a riposo od in riforma, le direzioni o sottodirezioni, senza attendere la pubblicazione dei relativi decreti, devono sollecitamente compilare o procurarsi tutti i documenti necessari, perchè le pensioni possano poi essere liquidate col minore possibile ritardo.

Fra tali documenti deve essere compresa la dichiarazione di cessazione dal servizio per quei soli lavoranti pei quali non sia stata già trasmessa al Ministero, cioè per quelli che, all'atto della pubblicazione del decreto di collocamento a riposo od in riforma, sono o debbono considerarsi ancora in servizio.

(Lavoranti addetti a mestieri insalubri).

8. Agli effetti dell'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, deve essere allegata alle domande di pensione, per tutti i lavoranti che esercitarono o esercitano mestieri insalubri, una dichiarazione, firmata dal direttore o sottodirettore, la quale ponga in rilievo i periodi di tempo durante i quali i lavoranti stessi furono addetti ai suindicati mestieri, con la indicazione delle corrispondenti qualifiche, in conformità della tabella di cui all'art. 28, n. 8.

(Acconti sulle pensioni).

9. I lavoranti collocati a riposo od in riforma e quelli licenziati che abbiano diritto a pensione possono chiedere, nell'attesa, al Ministero un acconto sulla medesima, ai sensi dell'art. 133 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

(Gratificazioni ai lavoranti collocati a riposo od in riforma).

10. Ai lavoranti collocati a riposo od in riforma in seguito a loro domanda, comunque motivata, può essere concessa una gratificazione corrispondente all'importo di un numero di giornate delle rispettive mercedi, non inferiore a venti e non superiore a trenta, misura che viene proposta al Ministero dai rispettivi direttori o sottodirettori in relazione al servizio prestato e alla condotta tenuta.

Ai lavoranti collocati a riposo o in riforma di autorità l'anzidetta gratificazione è concessa nella misura di dieci giornate di mercede.

(Collocamenti a riposo per lesioni dipendenti da cause di servizio).

11. Ai lavoranti che sono collocati a riposo in seguito a lesioni o infermità provenienti da cause di servizio si applicano, oltre le disposizioni del presente articolo, tutte quelle contenute nei titoli II e III del ripetuto regolamento sulle pensioni.

Art. 33.

(Sostituzione dell'intero articolo)

—

Promozioni.

(Decorrenza delle promozioni).

1. Le promozioni di tutti i lavoranti, compresi i garzoni e capi operai o capi manovali, hanno luogo semestralmente, con le norme appresso indicate, a decorrere dal 1° gennaio o 1° luglio.

Il Ministero può, quando ne sia il caso, autorizzare promozioni in epoche e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo; la relativa decorrenza però deve sempre coincidere col primo giorno di una quindicina.

(Autorità competenti ad effettuare promozioni).

2. Le promozioni vengono effettuate dal Ministero, pei lavoranti delle officine autonome ad esso aggregate, e da ciascuna Direzione o Sottodirezione autonoma, pei lavoranti che trovansi iscritti nei rispettivi prospetti numerici mod. 14, al 1° maggio e 1° novembre di ciascun anno, con l'aggiunta dei soli operai comandati a bordo di RR. navi, indicati a parte nei prospetti stessi. Le Sottodirezioni non autonome provvedono anch'esse direttamente alle promozioni dei propri lavoranti; ma per delegazione delle Direzioni da cui dipendono. In tal modo, ciascuna Direzione o Sottodirezione provvede alle promozioni dei propri lavoranti che, alle date suindicate, risultano presenti alla sede dello stabilimento, oppure comandati a bordo di RR. navi o presso uffici tecnici della R. marina in Italia o all'estero, o comunque in missione, distaccati od in speciale destinazione di lavoro (art. 51, nn. 2, 3, 4 e 5); invece non provvede alle promozioni dei suoi lavoranti comandati presso il Ministero o presso le altre Direzioni o Sottodirezioni (art. 51, n. 2).

(Diverse specie di promozioni).

3. L'avanzamento del personale lavorante ha luogo mediante promozioni per esame di idoneità, per anzianità, a scelta, e promozioni eccezionali.

Le promozioni per esame di idoneità sono quelle dei garzoni che vengono sottoposti a prova d'arte, per essere nominati operai a L. 2.00.

Le promozioni per anzianità vengono concesse ai garzoni, fino alla mercede di L. 1.00 inclusa, ed a tutti gli operai, le operaie ed i manovali, di ordinaria abilità, fino alla mercede normale inclusa.

Le promozioni a scelta sono concesse soltanto agli operai, alle operaie ed ai manovali, di abilità non comune, anche al disopra della mercede normale, fino al raggiungimento di un limite insorpassabile, che è la mercede di L. 5.50, pei mestieri ascritti alla 1ª categoria, e la mercede massima, per tutti gli altri mestieri. Le promozioni eccezionali sono riservate unicamente ai capi operai e capi manovali ed inoltre a quegli operai della 1ª categoria che si distinguono fra gli altri, in modo particolare, pel grado di perfezione e di specializzazione raggiunto nel proprio mestiere; queste promozioni vengono concesse al disopra delle mercedi che possono raggiungersi coll'avanzamento a scelta, e non è per esse stabilito alcun limite massimo.

(Misura dell'aumento di mercede).

4. Le promozioni hanno sempre luogo da una mercede a quella immediatamente superiore, quindi nella misura di centesimi 50 per gli operai, le operaie ed i manovali e di centesimi 20 pei garzoni.

Sono eccettuati da quest'ultima disposizione i garzoni promossi operai, i capi operai e capi manovali di nuova nomina e infine i lavoranti reduci dal servizio militare e aventi diritto alla riammissione, i quali tutti, a norma dei seguenti nn. 7, 15 e 22, possono conseguire una mercede anche più elevata di quella immediatamente superiore all'ultima da essi goduta.

(G a r z o n i).

5. Le promozioni dei garzoni si effettuano per anzianità, fino alla mercede di L. 1.00 inclusa (n. 6), e per esame di idoneità, mediante prova d'arte, per la nomina ad operaio (n. 7).

(Promozioni dei garzoni per anzianità).

6. Hanno diritto alle promozioni per anzianità, fino alla mercede di L. 1.00, i garzoni che, trascorso un anno dalla nomina o dall'ultima promozione conseguita, sono riconosciuti idonei all'avanzamento, per buona condotta, zelo e abilità, a norma del n. 17. La decorrenza di tali promozioni è quella del 1° gennaio o 1° luglio, secondochè l'anno sia stato compiuto nei mesi dall'ottobre a tutto marzo, oppure in quelli dall'aprile a tutto settembre.

(Promozioni dei garzoni per esame di idoneità).

7. Nel mese precedente a quello in cui compiono il 18° anno di età, i garzoni di qualsiasi mercede, che hanno serbata buona condotta, sono ammessi ad una prova d'arte nel loro mestiere, per la promozione ad operaio a L. 2.00; questa promozione, quando la prova risulti soddisfacente, è loro concessa dal direttore o sotto direttore, a decorrere dal 1° gennaio o 1° luglio successivo.

Coloro i quali non risultino invece idonei possono essere mantenuti in servizio come garzoni fino al 19° anno di età, compiuto il quale ripeteranno la prova, e saranno o promossi operai, se idonei, o licenziati senz'altro, nel caso contrario.

(Operai, operaie e manovali).

8. Le promozioni degli operai, delle operaie e dei manovali si effettuano per anzianità (n. 9), con l'aggiunta di una lieve percentuale di scelta (nn. 10 e 11), dalla mercede minima fino alla normale compresa; esclusivamente a scelta, dalla mercede normale alla massima e, pei mestieri della 1ª categoria, fino alla mercede di L. 5.50 inclusa (nn. 10, 11 e 12). Al disopra di questi limiti, le promozioni hanno luogo per merito eccezionale, e soltanto gli operai della 1ª categoria possono conseguirle (n. 13).

(Promozioni per anzianità degli operai, delle operaie e dei manovali).

9. Gli operai, le operaie ed i manovali hanno diritto alla promozione per anzianità, se, a mente del n. 17, sono riconosciuti idonei all'avanzamento, per zelo, abilità e buona condotta, al 1° gennaio o al 1° luglio dell'anno in cui compiono i seguenti periodi di servizio dalla data della nomina o dell'ultima promozione conseguita, anche se questa fu di centesimi 0.25:

PROMOZIONI	CATEGORIE					
	I	II	III	IV	V	VI
	anni	anni	anni	anni	anni	anni
Da L. 1.50 a L. 2.00	—	—	—	—	—	4
» » 2.00 » » 2.50	—	2	3	3	4	6
» » 2.50 » » 3.00	—	3	3	4	5	—
» » 3.00 » » 3.50	4	4	4	5	—	—
» » 3.50 » » 4.00	5	5	6	—	—	—
» » 4.00 » » 4.50	6	7	—	—	—	—

(Promozioni a scelta — Percentuali relative).

10. Le promozioni a scelta si effettuano semestralmente fra i lavoranti che, a mente del n. 18, ne siano riconosciuti meritevoli, per abilità, zelo, intelligenza ed irreprensibile condotta, con le norme seguenti:

a) per tutti gli operai, le operaie ed i manovali che godono

di mercedi inferiori alle normali, nella misura massima dell'1 0[0 del loro numero complessivo, in aggiunta alle promozioni per anzianità;

b) per gli operai, le operaie ed i manovali di ciascuna categoria, già provvisti della mercede normale, e per gli operai iscritti ai mestieri della 1ª categoria, con mercede di L. 5.00, nella misura massima del 10 0[0 del loro numero, essendo essi promossi esclusivamente a scelta.

Tali percentuali si calcolano sul numero dei predetti lavoranti che al 1° maggio o al 1° novembre, secondo il caso, si trovano iscritti nel prospetto numerico mod. 14, di cui all'art. 62, n. 1. La percentuale dell'1 0[0 si computa sul numero complessivo dei lavoranti di cui alla lettera a), senza distinzione di categorie e di mercedi; invece quella del 10 0[0, di cui alla lettera b), si calcola separatamente per categorie e, nei mestieri della 1ª categoria, separatamente per le mercedi di L. 4.50 e L. 5.00. In ambo i casi si aggiunge la frazione di promozione eventualmente riportata dal semestre scaduto, a norma del seguente capoverso.

Quando nel numero così ottenuto risulti una frazione di unità, essa viene integralmente riportata al primo prossimo semestre, e da questo ai successivi, fino alla formazione di una unità; gli eventuali residui sono a loro volta riportati. I riporti si effettuano complessivamente per tutte le categorie, nel computo della percentuale dell'1 0[0, e categoria per categoria nei computi delle percentuali del 10 0[0.

(Anzianità occorrente per l'avanzamento a scelta).

11. Concorrono alle promozioni a scelta indicate tanto alla lettera a), quanto alla lettera b) del precedente n. 10, gli operai di tutti i mestieri, le operaie ed i manovali che già contano o conteranno nella propria mercede al 1° gennaio o 1° luglio dell'anno in cui le promozioni devono effettuarsi, un'anzianità non minore di quella che a seconda delle varie categorie, è determinata dalla seguente tabella:

PROMOZIONI	CATEGORIE DEI MESTIERI					
	I	II	III	IV	V	VI
Da L. 1.50 a L. 2.00	—	—	—	—	—	3
» » 2.00 » » 2.50	—	1	1	2	3	4
» » 2.50 » » 3.00	—	2	2	2	4	5
» » 3.00 » » 3.50	1	2	2	3	5	
» » 3.50 » » 4.00	2	2	3	5		
» » 4.00 » » 4.50	2	2	4			
» » 4.50 » » 5.00	2	3				
» » 5.00 » » 5.50	2					

(Promozioni a scelta dalla mercede normale a quella superiore).

12. Nel predisporre le promozioni a scelta dalla mercede normale a quella immediatamente superiore, previste dal n. 10 lettera b), occorre tener presente la disposizione di cui all'art. 28, n. 17, e cioè che in ciascuna categoria di mestieri non più del 20 0[0 degli operai che ne fanno parte possono godere mercedi superiori alla normale, siano esse o no eccezionali; in conseguenza, se tale limite sia stato sorpassato, per effetto delle ordinarie variazioni, o venga ad essere sorpassato, in conseguenza delle promozioni da concedersi, queste ultime devono essere sospese del tutto, nel primo caso, o convenientemente ridotte, nel secondo, fino a che la prescritta proporzione non venga a ristabilirsi.

Nel computo di questa percentuale, le frazioni eguali o superiori a 0.50 si calcolano come unità e si trascurano quelle inferiori.

Però le promozioni non concesse in un semestre per effetto di tale restrizione vengono soltanto ritardate, e dovranno poi essere concesse con la decorrenza del primo semestre successivo in cui ciò sia consentito dall'accennata limitazione.

(Promozioni eccezionali degli operai).

13. Tra gli operai, le promozioni eccezionali possono essere concesse soltanto a quelli ascritti alla 1ª categoria, che abbiano almeno la mercede di L. 5.50, ed a favore dei quali i direttori o sottodirettori avanzino particolari proposte di avanzamento, per le loro specialissime attitudini e pel grado di perfezione o di specializzazione raggiunto nell'esercizio del proprio mestiere.

Queste promozioni devono essere sempre autorizzate dal Ministero, e nessun operaio può conseguirle se non ha ottenuto da tre anni almeno l'ultimo avanzamento.

(Capi operai).

14. Le promozioni dei capi operai e capi manovali sono tutte eccezionali, e quindi soggette anch'esse alla preventiva approvazione del Ministero, al quale devono essere avanzate le relative proposte.

(Promozioni dei capi operai di nuova nomina).

15. I capi operai e capi manovali di nuova nomina (art. 34, n. 1) che, dopo il prescritto esperimento trimestrale, sono confermati in tale qualità vengono, dal 1° gennaio o 1° luglio successivo, promossi alla mercede immediatamente superiore: se, però, essi si trovano alla mercede normale o, nei mestieri della 1ª categoria, alla mercede di L. 5.00, ottengono l'aumento giornaliero di L. 1.00, necessario per far loro conseguire la minima mercede eccezionale. Nelle promozioni dei capi operai o capi manovali che si trovano alla mercede normale deve essere però sempre osservata la prescrizione del n. 12, relativa alla percentuale massima consentita per le mercedi superiori alle normali.

(Ulteriori promozioni dei capi operai).

16. Per le ulteriori promozioni dei capi operai e capi manovali, oltre ai requisiti professionali e morali di cui all'art. 34, n. 1, è necessaria la permanenza di due anni almeno in ciascuna mercede; ma questo periodo minimo può essere ridotto ad un anno per la prima di tali promozioni, quando speciali ragioni lo consiglino.

(Garzoni ed operai idonei all'avanzamento per anzianità).

17. Salvo quanto è stabilito dal n. 25, devono ritenersi idonei alle promozioni per anzianità i lavoranti che, avendo prestato un periodo di servizio non inferiore a quello secondo i casi prescritto per l'avanzamento dai nn. 6 e 9, siano dotati di un'abilità e di uno zelo sufficienti ed abbiano serbata, in massima, una condotta buona, giusta le note iscritte, dopo la loro ultima promozione, nei rispettivi fogli matricolari e caratteristici.

(Operai meritevoli di promozione a scelta).

18. Salvo quanto è stabilito dal paragrafo 25, devono ritenersi meritevoli di promozione a scelta i lavoranti di ottima condotta e pronta intelligenza che, avendo prestato un periodo di servizio non inferiore a quello stabilito per l'avanzamento dal n. 11, siano dotati di moltissimo zelo e abilità, se le promozioni hanno luogo fino alla mercede normale inclusa, e di molto zelo e abilità, nel caso che abbiano luogo al disopra di tale limite.

Le caratteristiche dei lavoranti sono desunte dalle singole note annualmente iscritte nei rispettivi fogli matricolari e caratteristici, dall'ultima promozione in poi.

Nel primo caso occorre inoltre almeno un rapporto speciale a favore dell'operaio, di data più recente dell'ultima sua promozione; mentre nel secondo non è tenuto alcun conto dei rapporti speciali eventualmente pervenuti, ammenochè essi non accennino a invenzioni od applicazioni di accertata e pratica utilità.

(Lavoranti che cambiano di mestiere).

19. Nel caso di passaggio di mestiere, le promozioni sono regolate in tutto dalle norme stabilite per la categoria corrispondente al mestiere in cui il lavorante viene classificato, anche se questo ultimo viene a subirne un ritardo nell'avanzamento.

Risultandone, invece, a suo favore una abbreviazione dei periodi di permanenza nella rispettiva mercede stabiliti dai nn. 9 e 11 esso non può fruirne se non sia trascorso un anno almeno dall'effettuato cambiamento di classificazione.

(Lavoranti infermi, in licenza, o in condizioni di ottenere il collocamento a riposo).

20. Le infermità prolungate e le lunghe licenze, risolvendosi già, a mente del n. 23, in una diminuzione di anzianità pei lavoranti, non possono essere considerate come causa di esclusione dalle promozioni per coloro che abbiano tutti i requisiti richiesti, neppure quando essi perdurino nel momento in cui si riunisce la Commissione di avanzamento.

Non può neppure essere considerato pei lavoranti come causa di esclusione dall'avanzamento il possesso delle condizioni richieste pel collocamento a riposo, quando essi non abbiano presentata o non siano stati invitati a presentare la relativa domanda; ma ove ciò si sia verificato, essi non possono essere promossi.

(Lavoranti sottoposti a giudizio o condannati).

21. I lavoranti sospesi perchè sottoposti a giudizio, o perchè condannati con sentenza passata in giudicato, non possono, durante la sospensione, essere promossi; ma, rientrando in servizio, essi concorrono alle prime prossime promozioni semestrali od a quelle successive, non appena vengono a trovarsi nelle prescritte condizioni, tenuto conto delle deduzioni eventualmente praticate dalla loro anzianità, a mente del n. 23, terzo capoverso. Per quanto concerne questi lavoranti, nessuna influenza devono avere nell'esame delle condizioni di avanzamento i fatti che diedero luogo al giudizio od alla condanna, ammenochè pei fatti stessi siano state loro applicate delle sanzioni disciplinari, nel qual caso, ad ogni modo, hanno luogo soltanto le esclusioni di cui al n. 25.

La decorrenza delle promozioni a scelta concesse ai lavoranti di cui sopra non ha mai effetto retroattivo; ha invece effetto retroattivo la decorrenza delle promozioni per anzianità, quando il periodo di servizio prescritto per l'avanzamento (tenuto conto di ogni eventuale deduzione) sia stato già compiuto in epoca anteriore. In questo caso i lavoranti hanno diritto a riscuotere gli arretrati loro dovuti per differenza di mercedi, per tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, a partire da quello in cui ripresero servizio.

Analogo diritto essi hanno per differenza di sussidi, se dopo la riammissione al lavoro, sono stati sovvenzionati per temporanea inabilità durante tre mesi o meno.

(Lavoranti al servizio militare).

22. I lavoranti non possono essere promossi mentre trovansi sotto le armi; ma allorquando, avendone diritto, essi sono riammessi, viene loro assegnata dal direttore o sottodirettore la mercede che, presenti al lavoro, avrebbero raggiunta in base alle loro precedenti note caratteristiche da lavoranti, giusta le norme di avanzamento per anzianità vigenti durante la loro assenza. Agli effetti dei futuri avanzamenti, tali promozioni vengono concesse agli operai come sopra riammessi con la medesima decorrenza con la quale essi le avrebbero precedentemente conseguite.

Ai lavoranti riammessi che prestarono servizio militare obbligatorio in una delle categorie cannonieri, torpedinieri o fuochisti, contraendo al termine di esso una o più rafferme, viene concesso dai direttori o sottodirettori, per ogni biennio di rafferma, un semestre di anticipazione nell'assegnazione della mercede o della relativa decorrenza. Tale anticipazione, che può giungere fino a due anni, è però, in ogni caso, subordinata all'osservanza dei limiti massimi di mercede stabiliti, in relazione alla età, dall'art. 29, n. 15.

Per l'applicazione delle norme di cui nel presente numero, i direttori e sottodirettori prendono in esame i verbali delle precedenti promozioni semestrali, per accertare se e quando i predetti lavoranti sarebbero stati promossi per anzianità.

(Anzianità - Ruoli di anzianità).

23. L'anzianità dei lavoranti è determinata dalla decorrenza della loro nomina o promozione ad una qualsiasi mercede; a parità di tale decorrenza fra più lavoranti, l'anzianità è determinata dalla data con la quale fu da essi conseguita la mercede, anche dispari, immediatamente inferiore, e così di seguito fino alla prima nomina di lavoranti; a parità anche di tale data, l'anzianità è determinata dalla maggior durata degli altri servizi eventualmente prestati in antecedenza allo Stato; e quindi dall'età dei lavoranti.

Però, nel computare l'anzianità di un lavorante in una determinata mercede, devesi dedurre dal servizio da lui prestato il tempo durante il quale, dopo il conseguimento di detta mercede, egli fu sospeso per punizione 30 giorni o più dal lavoro o restò assente per licenza di durata superiore a due mesi, e inoltre, nel caso di infermità non dipendente da causa di servizio, di durata superiore a sei mesi, la metà del tempo durante il quale egli fu assente oltre il sesto mese.

Le sospensioni, le licenze e le assenze più brevi non si deducono neppure quando più di esse, insieme cumulate, raggiungono i periodi di tempo sopra indicati.

Ai lavoranti che siano stati sospesi, perchè condannati dall'autorità giudiziaria, o perchè sottoposti a giudizio, seguito da condanna passata in giudicato, si deduce dall'anzianità il periodo intero della sospensione, anche quando essi abbiano beneficiato della legge del perdono.

Analogamente, dall'anzianità dei lavoranti che vengono riammessi, in base all'art. 30 devono dedursi i periodi di interruzione del servizio militare, causati dalla espiazione di condanne eventualmente riportate sotto le armi.

Le deduzioni di anzianità sono disposte di volta in volta dai direttori o sottodirettori, mediante appositi biglietti di variazione, non appena sia cessata la licenza, l'infermità o la sospensione; e di esso è data comunicazione per iscritto agli interessati e viene praticata regolare annotazione nelle matricole e nei fogli matricolari e caratteristici, allo scopo di rettificare, per gli effetti dei futuri avanzamenti, l'anzianità dei lavoranti medesimi.

Trascorso il termine di giorni venti dalla comunicazione, non è più ricevibile alcun reclamo in merito alle effettuate rettifiche di anzianità.

Presso ciascuna Direzione o Sottodirezione i lavoranti sono ripartiti, per categorie e per mercedi, in ruoli di anzianità (Mod. 73), mantenuti di mese in mese a corrente di ogni variazione. Scopo precipuo di tali ruoli è quello di facilitare i lavori preliminari delle promozioni semestrali: essi costituiscono inoltre la fonte da cui vengono tratti i dati statistici formanti oggetto della tabella numerica Mod. 14-*bis* (art. 62).

(Decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'avanzamento).

24. Quando la data da cui decorre l'anzianità di un lavorante, computata a mente del n. 23, cade nei primi tre mesi di un semestre, si considera che dal primo giorno del semestre stesso decorrano i periodi di servizio che sono prescritti per l'avanzamento dai precedenti nn. 6, 9, 11, 13 e 16; se, invece, la data di anzianità del lavorante cade negli ultimi tre mesi del semestre, i periodi di servizio per la promozione si computano dal primo giorno del semestre successivo.

(Esclusione dalle promozioni).

25. Le sospensioni per punizione e le multe inflitte ai lavoranti e che non siano state revocate (art. 36, n. 9) importano la esclusione temporanea o definitiva dei lavoranti medesimi dalle promozioni, a norma della seguente tabella:

PUNIZIONI subite dopo l'ultimo avanzamento	Esclusioni temporanee o definitive dalle promozioni		
	per anzianità	a scelta	
		al disopra della mercede normale	fino alla mercede normale
Decimi di multa da 1 a 25	—	—	—
» » » 26 a 50	—	1 semestre	1 anno
» » » 51 a 75	1 semestre	1 anno	1 anno
» » » 76 a 100	1 semestre	1 anno	2 anni
» » oltre 100	1 anno	2 anni	3 anni
Giorni di sospensione da 3 a 5	—	—	—
» » » 6 a 10	—	1 semestre	1 anno
» » » 11 a 20	1 semestre	1 anno	2 anni
» » » 21 a 40	1 anno	2 anni	3 anni
» » » 41 a 60	2 anni	3 anni	definitiva
» » oltre 60	3 anni	definitiva	definitiva

Tale esclusione è indipendente dalle deduzioni di anzianità stabilite dal n. 23, per le sospensioni di 30 giorni o più.

La coesistenza di sospensioni e di multe inflitte ad uno stesso lavorante importa il cumulo dei corrispondenti periodi di esclusione temporanea, fino al limite massimo di anni tre; però, nei casi di promozione a scelta, se il cumulo ecceda i tre anni, la esclusione deve in massima intendersi come definitiva.

Le buone note caratteristiche circa la condotta, l'abilità e lo zelo dei lavoranti puniti, la natura non grave delle mancanze che diedero luogo alle punizioni e le prove manifeste di un reale proposito di emendarsi possono benevolmente influire nella determinazione delle esclusioni, facendone ridurre di un grado l'entità.

L'esercizio di questa facoltà è affidato al prudente apprezzamento della Commissione di avanzamento (n. 29), alla quale compete di pronunciare le esclusioni; essa non può però avvalersene a favore di lavoranti frequentemente puniti per assenze ingiustificate, o abituale inoperosità, nè a favore di coloro che già furono altra volta esclusi dall'avanzamento.

Le esclusioni non sono mai deliberate prima che i lavoranti abbiano raggiunte le condizioni di anzianità prescritte per l'avanzamento.

(Effetti delle esclusioni).

26. I lavoranti con mercede inferiore alla normale pei quali sia stata deliberata la esclusione definitiva dall'avanzamento a scelta possono, a loro turno, concorrere, ove nulla osti, alle promozioni per anzianità, dopo trascorso il corrispondente periodo di temporanea esclusione. Invece i lavoranti provvisti della mercede normale o di una mercede superiore che siano stati definitivamente esclusi dalle promozioni a scelta, non possono più ottenere avanzamento, ammenochè le punizioni loro inflitte non siano revocate, a mente dell'art. 36, n. 9.

Le esclusioni temporanee si risolvono in un corrispondente prolungamento dei periodi fissi o dei periodi minimi di anzianità stabiliti per le promozioni dal presente articolo. Trascorsi tali periodi prolungati, i lavoranti possono concorrere alle promozioni, ed a tal uopo le Direzioni e Sottodirezioni li comprendono, quando essi abbiano i voluti requisiti, negli elenchi *a*, *b*, *c*, *d* ed *e* di cui al n. 30. In questo caso non sono tenute in alcun conto le punizioni che diedero luogo alle esclusioni scontate; però, per nuove punizioni subite, i lavoranti stessi possono rendersi passibili di nuove esclusioni.

Con la promozione conseguita devono considerarsi decadute, a tutti gli effetti, le precedenti punizioni inflitte e le esclusioni deliberate.

(Fogli matricolari e caratteristici).

27. Le note relative all'abilità, allo zelo, alla condotta e intelligenza dei lavoranti, le promozioni, punizioni od esclusioni dall'avanzamento ed ogni altra indicazione inerente alla loro carriera ed ai servizi prestati, formano oggetto, per ognuno di essi, di un foglio matricolare e caratteristico (mod. 70), affidato alla personale responsabilità del vicedirettore, mantenuto di mese in mese a corrente di ogni variazione, ed annualmente completato, non oltre il 15 novembre, delle note caratteristiche, a norma dei numeri seguenti.

I fogli matricolari e caratteristici seguono i lavoranti presso le officine autonome del Ministero o le Direzioni o Sottodirezioni dove essi siano comandati o trasferiti, dovendo l'uno e le altre provvedere alle promozioni dei lavoranti medesimi (n. 2) invece, i fogli degli operai comandati presso altre autorità (Uffici tecnici o RR. navi), od in missione, o distaccati, od in speciale destinazione di lavoro restano presso le rispettive Direzioni o Sottodirezioni, e sono da esse mantenuti a corrente in ogni loro parte, non escluse, in via normale, le note caratteristiche. Però, in questi ultimi casi, quando la temporanea destinazione o l'imbarco siano durati o durino più di sei mesi, le note caratteristiche vengono compilate dalle autorità presso le quali trovansi i lavoranti, e ad esse perciò le Direzioni o Sottodirezioni inviano i fogli matricolari e caratteristici, in tempo perchè possano essere loro restituiti completati, non oltre il 10 novembre.

(Rapporti speciali per le promozioni a scelta).

28. Entro il 1° maggio o 1° novembre di ogni anno le autorità presso le quali si trovano in missione dei lavoranti ed inoltre i comandanti di RR. navi e i capi di uffici tecnici ove siano comandati degli operai, trasmettono, motivandole, alle rispettive direzioni o sottodirezioni le proposte di avanzamento a scelta che eventualmente ritenessero di formulare a favore di essi, purchè limitate ai soli casi in cui le proposte stesse siano giustificate in conformità dei criteri stabiliti dal n. 18, e soltanto per quei lavoranti che non hanno ancora raggiunta la mercede normale.

Per le promozioni a scelta al disopra della mercede normale, effettuandosi esse unicamente in base alle note dei fogli matricolari e caratteristici, non devono essere formulate proposte speciali, ammenochè esse non si riferiscano ad invenzioni od applicazioni di accertata e pratica utilità.

Analoghe norme sono seguite presso ciascuna Direzione e Sottodirezione e presso le officine autonome del Ministero dagli ufficiali dirigenti delle singole officine, pei rispettivi lavoranti.

(Commissione d'avanzamento).

29. Presso ciascuna Direzione dei lavori le proposte di avanzamento, per anzianità ed a scelta, dei lavoranti vengono compilate da una Commissione, presieduta dal vice direttore e composta di due ufficiali dirigenti e due impiegati tenici, da nominarsi dal direttore, fra quelli di grado più elevato o più anziani.

Presso le sotto direzioni la Commissione è presieduta dal sotto direttore.

Non sono di competenza della predetta Commissione nè le promozioni per esame di idoneità da garzone ad operaio, nè le promozioni eccezionali degli operai di 1ª categoria e dei capi operai e capi manovali, nè, infine, le promozioni degli operai reduci dal servizio militare, alle quali tutte provvedono i direttori e sotto direttori, con l'osservanza di quanto è rispettivamente prescritto dai nn. 7, 13, 15, 16 e 22.

(Documenti occorrenti alla Commissione).

30. Alla Commissione di avanzamento viene trasmesso ogni an-

no, nella seconda quindicina di maggio e di novembre, quanto appresso:

1° un elenco *a*, dei garzoni che, avendo compiuto o compiendo al termine del semestre in corso il periodo di un anno di servizio nella rispettiva mercede, possono conseguire la promozione per anzianità, a mente del n. 6;

2° un elenco *b*, distinto per categorie, degli operai, delle operaie e dei manovali con mercedi inferiori alle normali (compresi coloro che trovansi al servizio militare), i quali, avendo compiuto o compiendo al termine del semestre i periodi di servizio prescritti per le varie categorie e mercedi dal n. 9, possono del pari conseguire la promozione per anzianità;

3° un elenco *c*, dei lavoranti non ancora provvisti della mercede normale, i quali, avendo compiuti o compiendo al termine del semestre i periodi di servizio prescritti per le varie categorie e mercedi dal n. 11, siano stati designati per avanzamento, a scelta, con proposte speciali, formulate dopo l'ultima promozione da essi conseguita;

4° un elenco *d*, degli operai della 1ª categoria, i quali, avendo compiuto o compiendo, come sopra, due anni di servizio colla mercede di L. 5.00, possono del pari conseguire la promozione a scelta;

5° un elenco *e*, distinto per categorie (non esclusa la 1ª), degli operai, delle operaie e dei manovali provvisti della mercede normale, i quali, avendo compiuto o compiendo, come sopra, i periodi di servizio prescritti per le varie categorie e mercedi dal n. 11, possono conseguire la promozione a scelta;

(Nel computare, per la formazione dei cinque elenchi di cui sopra, il servizio prestato dai lavoranti, devesi tener conto delle deduzioni di anzianità e delle esclusioni dall'avanzamento di cui ai nn. 23 e 25).

6° i ruoli di anzianità dei lavoranti (modello 73);

7° il verbale relativo alle promozioni del precedente semestre, corredato dai prospetti dei computi eseguiti per le promozioni a scelta (modello 71);

8° i fogli matricolari e caratteristici di tutti i lavoranti compresi nei suddetti elenchi *a*, *b*, *c*, *d* ed *e*, a corrente in ogni loro parte, specie in quelle riservate alle punizioni ed esclusioni dall'avanzamento;

9° le proposte speciali di avanzamento a scelta formulate a favore dei lavoranti di cui nell'elenco *c* suindicato;

10° un elenco dei lavoranti che hanno avanzata domanda di collocamento a riposo o che sono stati invitati a presentarla;

11° un elenco, per categorie, dei capi operai e capi manovali provvisti della mercede normale che, a mente del n. 15, dovranno conseguire la promozione alla minima mercede eccezionale, a datare dal primo giorno del prossimo semestre;

12° uno stato da cui risultino, in piena conformità coi dati del prospetto numerico (mod. 14) e dei ruoli di anzianità (mod. 73), al 1° maggio o 1° novembre, (compresi gli operai comandati su Regie navi):

a) il numero complessivo degli operai, delle operaie e dei manovali con mercede inferiore alla normale, senza distinzione di categorie e di mercedi;

b) il numero complessivo degli operai, delle operaie e dei manovali provvisti della mercede normale, distintamente per categorie;

c) il numero degli operai della 1ª categoria aventi la mercede di L. 5;

d) il numero complessivo dei lavoranti (compresi i garzoni ed i capi operai e capi manovali), ascritti a ciascuna categoria, senza distinzione alcuna di mercede;

e) il numero dei lavoranti (compresi i capi operai e capi manovali) con mercede eccezionale o superiore alla normale, ripartiti per categorie;

(In questi dati numerici, che servono di base ai computi delle promozioni, non devono figurare nè i lavoranti assenti per servizio militare, nè quelli comandati presso altre Direzioni o Sottodirezioni o presso le officine autonome del Ministero. Gli stessi comandati poi non devono figurare nei suindicati elenchi *a*, *b*, *c*. *d* ed *e*, dovendo provvedere alle loro promozioni le autorità presso le quali essi trovansi a lavorare).

(Riunione e procedimento della Commissione).

31. La Commissione di avanzamento si riunisce semestralmente, dopo ricevuti gli elementi di cui nel numero precedente; ma non mai oltre il 1° giugno o 1° dicembre.

Essa, tenute presenti le norme tutte contenute nel presente articolo, procede anzi tutto all'esame dei fogli matricolari e caratteristici di ciascuno dei lavoranti compresi negli elenchi *a*, *b*, *c*, *d* ed *e*, indicati al n. 30, e ciò allo scopo preliminare di deliberare le esclusioni in cui, a norma del n. 25, siano eventualmente incorsi quelli fra i predetti lavoranti che subirono punizioni dopo l'ultima promozione conseguita.

La Commissione compila apposito elenco di tutte le esclusioni deliberate, indicandovi di ciascuna l'entità ed il motivo.

Quindi essa:

a) accerta, con l'esame dei fogli matricolari e caratteristici, l'idoneità dei garzoni e lavoranti da promuoversi per anzianità, (n. 30, elenchi *a* e *b*), non esclusi coloro che dovrebbero essere promossi per lo stesso titolo, se non fossero assenti per servizio militare; per questi ultimi fa risultare soltanto se li abbia o no ritenuti idonei; per gli altri formula le sue proposte di avanzamento;

b) computa l'1 0[0 dei lavoranti con mercede inferiore alla normale, vi aggiunge la frazione decimale eventualmente riportata dal precedente semestre e detrae quella risultante (da riportarsi al semestre successivo); e così, tenuto conto, in aggiunta, delle promozioni imputabili alla percentuale dell'1 0[0 che non furono conferite nel semestre precedente per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle, stabilisce il numero massimo delle promozioni a scelta che possono concedersi ai predetti lavoranti; infine, esaminate le proposte speciali relative ai lavoranti compresi nell'elenco *c* del n. 30 ed i relativi fogli matricolari e caratteristici, formula, senza alcuna distinzione di categorie, mestieri o mercedi, le sue proposte di avanzamento a scelta, ponendo in rilievo il numero delle promozioni che eventualmente, per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle, dovessero rinviarsi al semestre successivo;

c) computa il 10 0[0 degli operai della 1ª categoria a L. 5; vi aggiunge la frazione decimale eventualmente riportata dal precedente semestre e detrae quella risultante (da riportarsi al semestre successivo); e così, tenuto conto in aggiunta delle promozioni a favore dei predetti operai che non furono conferite nel semestre precedente, per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle, stabilisce il numero massimo delle promozioni a scelta che possono concedersi ai lavoranti stessi; infine, esaminati i fogli matricolari e caratteristici di coloro che trovansi nelle volute condizioni (n. 30, elenco *d*), formula le sue proposte di promozione a scelta per gli operai della 1ª categoria a L. 5, ponendo in rilievo il numero delle promozioni che eventualmente, per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle, sono rinviate al semestre successivo;

d) computa il numero dei lavoranti che in ciascuna categoria, la 1ª inclusa, possono godere di mercedi superiori alle normali (20 0[0 di quelli iscritti alle singole categorie); detrae da tale numero quello effettivo dei lavoranti che si trovano nelle suindicate condizioni ed inoltre il numero dei capi operai o capi manovali di nuova nomina che devono essere promossi dalla mercede normale alla minima mercede eccezionale dal primo giorno del prossimo semestre, determinando così il numero massimo delle promozioni che in ogni categoria sarebbe consentito di effettuare dalla mercede normale a quella superiore; quindi calcola, categoria per categoria, il numero massimo delle promozioni a scelta da conferirsi ai lavoranti che trovansi alla mercede normale (10 0[0 del loro numero), vi aggiunge la frazione decimale eventualmente riportata dal semestre precedente e detrae quella risultante (da riportarsi al semestre successivo); infine, aggiunge al numero ottenuto quello delle promozioni a scelta che non fu possibile conferire nel semestre precedente,

per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle o per essersi raggiunta tra i lavoranti con mercedi superiori alla normale la prescritta percentuale del 20 0[0, determinando in tal modo, categoria per categoria, il numero massimo delle promozioni consentito dalla percentuale del 10 0[0. Entro questo limite e l'altro già stabilito per le promozioni a mercedi superiori alle normali, la Commissione, esaminati i fogli matricolari e caratteristici di coloro che trovansi nelle volute condizioni (n. 30, elenco e), formula, categoria per categoria, le proposte di avanzamento a scelta a favore dei lavoranti con mercede normale, ponendo in rilievo il numero delle promozioni da rinviarsi al semestre successivo, per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle o per essersi raggiunta tra gli operai con mercedi superiori alle normali la prescritta percentuale del 20 0[0.

I computi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), sono eseguiti con la scorta di appositi prospetti (mod. 71), dai quali devono risultare anche le frazioni di promozione da riportarsi al successivo semestre, nonchè le promozioni da rinviarsi per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle o per essersi raggiunto fra quelli con mercede superiore alla normale la prescritta percentuale del 20 0[0.

(Criteri da osservarsi per le proposte di avanzamento a scelta).

32. I lavoranti ritenuti meritevoli di promozione a scelta nei casi *c*) e *d*) del precedente n. 31 sono classificati dalla Commissione, categoria per categoria, secondo la loro anzianità, determinata coi criteri indicati al n. 23, e secondo tale ordine vengono formulate le proposte di avanzamento, nei limiti delle promozioni da concedersi. Tale ordine deve essere in massima rispettato; sono però consentite motivate eccezioni a favore di qualche operaio che si sia distinto per invenzioni od altre applicazioni di constatata e pratica utilità.

Invece nel caso *b*) del n. 31, la Commissione formula le sue proposte, prescindendo da ogni criterio di anzianità e tenendo conto principalmente del numero e delle motivazioni delle proposte speciali, con tendenza a favorire le specialità di mestieri classificate in categorie più elevate e le mercedi più alte.

(Reiterato rinvio di promozioni a scelta).

33. Spetta al Ministero di dare speciali disposizioni nei casi in cui, per prolungata mancanza di lavoranti che abbiano le condizioni richieste per l'avanzamento a scelta o per la limitazione imposta dalla percentuale delle mercedi superiori alle normali, si vadano accumulando e riportando, di semestre in semestre, promozioni non potute conferire.

(Quesiti da farsi al Ministero).

34. Nei casi di dubbia interpretazione del presente articolo, il direttore e sottodirettore, prontamente informato dalla Commissione di avanzamento, si rivolge al Ministero, il quale, risolti i quesiti, ne da comunicazione, se lo ritiene opportuno, a tutte le Direzioni e Sottodirezioni, per la uniforme applicazione delle norme di avanzamento.

(Verbale della Commissione).

35. La Commissione di avanzamento compila un processo verbale delle sue adunanze, descrivendovi minutamente il procedimento da essa seguito nei suoi lavori.

Essa deve inoltre compilare e deve allegare al verbale, insieme ai documenti ricevuti a norma del n. 30:

1° un elenco *A*, distinto per categorie e per mercedi, dei garzoni proposti per l'avanzamento ad anzianità, con l'indicazione motivata delle promozioni non proposte;

2° un elenco *B*, per categorie e per mercedi, degli operai, delle operaie e dei manovali proposti per l'avanzamento ad anzianità, con la indicazione motivata delle promozioni non proposte. (Da questo elenco deve risultare a parte, quando sia stata constatata, l'idoneità dei lavoranti che trovansi sotto le armi; e inoltre, per quelli che furono riammessi, dopo essere stati sospesi perchè sottoposti a giudizio o condannati, deve risultare la decorrenza da darsi alle promozioni proposte);

3° un elenco *C*, dei lavoranti con mercedi inferiori alle normali proposti per l'avanzamento a scelta, con la descrizione dei motivi speciali delle singole proposte;

4° due elenchi *D* ed *E*, dei lavoranti proposti per l'avanzamento a scelta a mercedi superiori alle normali, con l'indicazione motivata dalle promozioni non concesse. Di tali elenchi il primo comprende gli operai della 1ª categoria a L. 5 ed il secondo gli operai di tutte le categorie alla mercede normale.

(Nei casi in cui, a mente del n. 32, non fu seguito per questi operai l'ordine di anzianità, devono essete specificati i motivi delle proposte posposizioni);

5° l'elenco delle esclusioni deliberate, compilato a mente del n. 31, secondo capoverso;

6° i prospetti (mod. 71) dei computi eseguiti per determinare il numero delle promozioni a scelta.

Per ciascun operaio proposto od escluso devono essere indicati il numero di matricola, il cognome e nome, la categoria, il mestiere, la mercede e la data dell'ultimo avanzamento conseguito.

(Facoltà dei direttori e sottodirettori).

36. Il direttore o sottodirettore può non concedere la promozione ai lavoranti che siano stati proposti dalla Commissione di avanzamento, quando abbia valide ragioni per ciò fare. Queste ragioni debbono essere indicate nel verbale e nel corrispondente elenco di proposte, con apposite note, sottoscritte dallo stesso direttore o sottodirettore. Viceversa questi ultimi non possono promuovere gli operai che dalla Commissione non siano stati riconosciuti idonei o meritevoli.

(Pubblicazione delle promozioni).

37. Salvo casi eccezionali, le promozioni debbono essere annunciate all'ordine del giorno di ciascuna Direzione o Sottodirezione autonoma nel corso della quindicina che precede il dì della loro decorrenza.

(Documenti da trasmettersi al Ministero).

38. Ciascuna Direzione o Sottodirezione autonoma invia al Ministero, entro il 15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno, una copia conforme del verbale della Commissione di avanzamento (corredata dalle copie dei due ultimi documenti di cui al n. 30 e di tutti quelli dei quali è prescritta la compilazione dal n. 35), ed inoltre una copia degli ordini del giorno coi quali vennero pubblicate le promozioni del semestre e sei prospetti numerici delle promozioni stesse, conformi all'unito mod. 72.

Analogo invio fa ciascuna Direzione per le dipendenti Sottodirezioni.

Le esclusioni deliberate dalla Commissione sono, senza indugio, trascritte nei fogli matricolari e caratteristici, sotto la personale responsabilità del vice direttore.

Il verbale ed i documenti originali sono conservati nell'archivio della Direzione o Sottodirezione competente.

(Reclami).

39. Sotto pena di decadenza, qualsiasi reclamo inerente alle promozioni deve essere presentato entro venti giorni dalla data dell'ordine del giorno di cui nel precedente n. 37.

Art. 34.

(Sostituzione dell' intero articolo)

—

Nomina dei capi operai e capi manovali — Loro esonerazione.

(Nomina).

1. Nessun operaio o manovale può essere nominato capo operaio o capo manovale, se non è provvisto almeno della mercede massima, o se non gode, almeno da due anni, la mercede immediatamente inferiore alla massima; per conseguire tale nomina è inoltre necessario che il lavorante designato accoppî ad una distinta abi-

lità professionale i requisiti indispensabili di una illibata condotta e di una energia morale che lo rendano adatto ad essere utilmente preposto ad altri operai, per condurli e sorvegliarli.

Le nomine sono di esclusiva competenza del Ministero, al quale le competenti autorità avanzano le loro proposte, motivandole nel duplice riguardo dei bisogni del servizio e dei requisiti individuali degli operai che vengono designati. Tali nomine non sono definitive, se non dopo tre mesi di favorevole esperimento.

(Esonerazione).

2. I capi operai e capi manovali che, per ragioni fisiche, per avanzata età, o per mancanza di energia, si rendano disadatti al disimpegno delle loro funzioni, ne sono esonerati, su proposta del direttore o sottodirettore competente ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei lavori, che diviene esecutoria con l'approvazione del Ministero.

Essi, qualora non sia il caso di collocarli a riposo o in riforma, possono essere adibiti ai lavori come operai o manovali, conservando però così la qualifica di capo operaio o capo manovale, come la mercede conseguita.

Art. 36.

(Sostituzione dell'intero articolo)

—

Punizioni disciplinari e provvedimenti circa i lavoranti sottoposti a giudizio o condannati.

(Punizioni disciplinari).

1. Possono essere inflitte ai lavoranti le seguenti punizioni disciplinari:

a) ammonizione;
b) multa;
c) sospensione;
d) licenziamento.

La multa, anche pei cottimisti, è commisurata ad uno o più decimi della mercede giornaliera, fino al limite massimo di due giornate in una quindicina; essa non esonera dall'obbligo del lavoro.

La sospensione va da un minimo di tre ad un massimo di sessanta giorni ed importa l'esonerazione dal lavoro e la conseguente perdita della mercede.

La multa e la sospensione possono importare inoltre la esclusione dall'avanzamento, a mente dell'art. 33, n. 25.

Il licenziamento per punizione importa la esclusione assoluta da ogni futura ammissione negli stabilimenti della R. marina.

(Ammonizione).

2. L'ammonizione è inflitta per mancanze di lieve momento che non abbiano il carattere della recidività.

(Multa).

3. La multa è applicata: per assenze ingiustificate, fino al limite di 4 giorni; per ritardi non frequenti all'entrata; per infermità simulate, non seguite da domande di sussidi; per svogliatezza al lavoro od ubriachezza; per negligenza o disubbidienza non gravi; per inosservanza della prescritta via gerarchica nella presentazione verbale o scritta di domande e reclami; per rifiuto di dare ai carabinieri le proprie generalità; per disperdimenti e guasti di strumenti e oggetti, o spreco di materie prime di lieve entità, causati da incuria; infine per tutte le altre mancanze che non rivestono un carattere di gravità, o per recidiva in quelle che diedero luogo alla ammonizione.

(Sospensione).

4. La sospensione è inflitta per assenze ingiustificate da 5 a 7 giorni; per frequenti ritardi all'entrata; per simulate infermità, seguite da domande di sussidio: per abituale inoperosità o svogliatezza; per frequenti e gravi negligenze; per la esecuzione in arsenale di lavori estranei al servizio; per aver facilitata la prova d'arte degli ammittendi; per aver preso parte abusivamente al lavoro a cottimo non essendo cottimisti, o per aver sollecitata o tollerata tale partecipazione, se cottimisti; per aver raggiunta una nuova destinazione con ritardo da 1 a 3 giorni; per insubordinazioni e frequenti disubbidienze; per aver partecipato a disordini; per false generalità date ai carabinieri; per essere venuti a vie di fatto in arsenale; per l'esercizio dell'usura tra i lavoranti; per abituale cattiva condotta; per sperdimenti, guasti o sprechi di materiali di una certa entità, causati da incuria; infine per tutte le altre mancanze che rivestono carattere di gravità, o per recidiva in quelle che diedero luogo a precedenti multe.

(Licenziamento).

5. Sono puniti col licenziamento la neghittosità incorreggibile; le insubordinazioni gravi a frequenti; le vie di fatto contro i superiori, anche fuori degli stabilimenti; l'eccitamento a gravi disordini; il concertato abbandono del lavoro o l'aver prestata l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio; i furti in danno dello Stato; le perdite, i guasti e gli sprechi dolosi di materiale o che abbiano arrecato grave danno allo Stato; la esibizione di documenti falsi o l'aver contravvenuto alla disposizione di cui all'art. 29, n. 22, lett. *a*), pei nuovi ammessi; infine la recidività nelle mancanze che diedero luogo a precedenti sospensioni.

(Tabella delle punizioni).

6. Per norma delle autorità che devono applicare le varie sanzioni disciplinari, queste ultime sono raggruppate in apposita tabella che, nei limiti dei suaccennati nn. 2, 3, 4 e 5, viene compilata dai Consigli dei lavori e trasmessa al Ministero per l'approvazione.

Analoga procedura viene eseguita per ogni eventuale modificazione alla tabella.

Questa tabella, a norma dell'art. 50, n. 6, viene esposta in appositi quadri nelle officine e negli uffici delle Direzioni e Sottodirezioni.

(Autorità che infliggono le punizioni - Garanzie pei lavorant)i.

7. L'ammonizione è fatta dagli ufficiali dirigenti.

La multa è inflitta dai direttori o sottodirettori.

La sospensione di durata inferiore a 30 giorni è inflitta dai direttori o sottodirettori autonomi, per più lunga durata, e fino al limite massimo di giorni 60, deve essere autorizzata dal direttore generale o comandante militare marittimo, su proposta dei direttori e sentite le discolpe del lavorante da punirsi.

I sotto direttori non autonomi si rivolgono ai direttori; nondimeno, quando la natura o gravità della mancanza commessa da un lavorante renda necessaria l'immediata applicazione della sospensione, essi la infliggono di propria autorità e ne riferiscono al direttore, il quale ne determina la durata, o provvede, se occorre, perchè sia determinata dal direttore generale.

Il licenziamento per punizione è deliberato dal Ministero, sulla deliberazione del Consiglio dei lavori o sulla proposta di una Commissione superiore di inchiesta. Però, nel caso preveduto all'art. 29, n. 22, lett. *a*), la deliberazione del Consiglio dei lavori è senz'altro esecutoria.

In nessun caso può essere deliberato il licenziamento per punizione di un lavorante, se non dopo regolare procedimento disciplinare, nel quale il colpevole sia interrogato ed ammesso a presentare, a voce o per iscritto, le sue giustificazioni e difese, da consacrarsi in verbale.

Se però i lavoranti passibili di licenziamento per uno stesso motivo sono più di dieci, viene ad essi assegnato un termine, non inferiore a due giorni, perchè ciascuno possa esporre in iscritto le proprie ragioni.

Quando il licenziamento viene inflitto in seguito a condanna, la deliberazione può essere presa in base alla sentenza dell'autorità giudiziaria.

Se il caso lo esige, il lavorante colpevole può essere sospeso, in attesa della deliberazione di licenziamento.

Le punizioni possono in ogni caso essere inflitte anche da autorità gerarchicamente superiori a quelle sopraindicate.

(Applicazione di punizioni meno gravi).

8. È nel potere discrezionale dell'autorità chiamata ad infliggere una determinata punizione ad uno o più lavoranti, di applicare invece quella immediatamente meno grave, quando particolari considerazioni o una graduazione diversa delle singole responsabilità lo consiglino.

(Riduzione o revoca di punizioni).

9. In seguito a reclamo riconosciuto fondato, una punizione può essere ridotta o revocata dalla stessa autorità che la inflisse o da una autorità gerarchicamente superiore.

La punizione revocata si intende a tutti gli effetti come non data.

(Condoni di multe).

10. Le multe inflitte ai lavoranti possono essere condonate nei giorni di gala o di feste nazionali, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 47, n. 3.

Il condono delle multe è produttivo di soli effetti economici; ferma restando la loro efficacia nei riguardi dell'avanzamento o della recidività nelle mancanze.

(Ritenute per risarcimento di danni).

11. Indipendentemente dalle suaccennate punizioni, i direttori o sottodirettori applicano ai lavoranti ritenute sulle mercedi fino al massimo di un quinto del loro ammontare, in risarcimento degli sperdimenti, dei danni o dello spreco di materiali ed oggetti, dovuti a malizia od a manifesta negligenza.

La somma da ritenersi viene debitamente accertata da apposita Commissione.

(Punizioni speciali pei capi operai e capi manovali).

12. Oltre alle punizioni di cui sopra, possono applicarsi ai capi operai e capi manovali:

a) la sospensione dalle funzioni, fino a sessanta giorni;

b) la revoca delle funzioni stesse.

La sospensione dalle funzioni è inflitta per periodi non superiori a 30 giorni, dai direttori o sottodirettori; oltre questo limite, e fino a due mesi, occorre l'autorizzazione del direttore generale o comandante militare marittimo.

La revoca dalle funzioni è deliberata dal Consiglio dei lavori; ma non è esecutoria senza l'approvazione del Ministero. Essa importa la perdita della qualifica di capo operaio o capo manovale e la retrocessione alla mercede goduta precedentemente alla nomina.

(Pubblicazione delle punizioni).

13. Eccezion fatta per l'ammonizione, le punizioni vengono sempre annunziate all'ordine del giorno della Direzione o Sottodirezione, con l'indicazione dei motivi che le hanno determinate.

Quando si tratti di licenziamenti, un estratto dell'ordine del giorno, firmato dal direttore o sottodirettore autonomo, è trasmesso per informazione al direttore generale o al comandante militare marittimo.

(Annotazioni matricolari e caratteristiche).

14. Delle multe e sospensioni è presa nota nei fogli matricolari e caratteristici dei lavoranti, con la indicazione della data rispettiva; le sospensioni sono inoltre iscritte nelle matricole.

(Rapporti dei RR. carabinieri).

15. Il direttore generale dell'arsenale trasmette ai direttori dei lavori i rapporti che gli pervengono dall'arma dei RR. carabinieri circa mancanze commesse dai lavoranti, per l'applicazione delle prescritte sanzioni disciplinari.

Eguali comunicazioni fanno i comandanti militari marittimi alle dipendenti sottodirezioni autonome dei lavori.

(Lavoranti imputati di furto in danno della R. marina, assolti o condannati).

16. I lavoranti accusati di furto, o anche soltanto del tentativo di questo reato, qualunque sia il valore delle robe trafugate o che tentavano di trafugare, sono immediatamente sospesi, in seguito a deliberazioni del Consiglio dei lavori, e deferiti all'autorità giudiziaria. La sospensione, che in questo caso è illimitata, cessa con la riammissione dei lavoranti nel caso che essi siano assolti per inesistenza di reato o per non avervi partecipato, oppure col loro licenziamento, nel caso di condanna, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Se, poi, i lavoranti sono prosciolti o assolti per insufficienza d'indizi, non provata reità o altri simili motivi, i consigli dei lavori, esprimendo il proprio parere, provocano, caso per caso, disposizioni dal Ministero, con motivate relazioni corredate dalle copie delle sentenze.

(Lavoranti imputati di altri reati, assolti o condannati).

17. I lavoranti contro i quali siasi iniziato procedimento penale, perchè indiziati autori di reati, sempre quando per altri motivi non siano da licenziarsi per punizione, devono essere sospesi dal lavoro, sino a giudizio ultimato.

Se però i lavoranti in attesa di giudizio non siano detenuti, il direttore o sottodirettore autonomo tenuto presente, in relazione all'art. 29, n. 4, lettera *a*), il genere del reato imputato e le circostanze che vi si connettono, ha facoltà, ove ritenga che non possano derivarne inconvenienti, di consentire che essi intervengano al lavoro.

Espletato così il giudizio e passata la sentenza in giudicato, i lavoranti vengono riammessi, se assolti per inesistenza di reato o per non avervi partecipato, e sono invece licenziati, se riportano, anche senza scontarla, alcuna delle condanne elencate nell'art. 29, n. 4, lettera *a*).

Negli altri casi di condanna ed in quelli di proscioglimento o assoluzione per insufficienza di indizi, non provata reità, o altri simili motivi, i lavoranti sono in massima riammessi, ammenochè il Consiglio dei lavori, per speciali ragioni, non sia di diverso parere, nel qual caso la decisione è riservata al Ministero.

La riammissione ha luogo immediatamente, se il lavorante non deve scontare alcuna pena, cessando contemporaneamente la sospensione, oppure a decorrere dal giorno successivo a quello in cui egli avrà espiata la pena, ed in tal caso la sospensione viene fino a quel giorno riconfermata.

Tanto pel licenziamento, quanto per la riammissione, è necessaria una deliberazione del Consiglio dei lavori, da approvarsi dal Ministero.

(Eventuali punizioni dei lavoranti sottoposti a giudizio e riammessi).

18. In ogni caso, i lavoranti di cui ai numeri 16 e 17, se riammessi, possono dalla competente autorità essere puniti, ove, indipendentemente dal reato già loro imputato, siano incorsi in qualche mancanza disciplinare; e possono inoltre, nell'interesse del servizio, essere proposti pel trasferimento ad altra sede, ove ragioni di opportunità lo consiglino.

Qualora i lavoranti come sopra riammessi sono puniti con la sospensione, viene loro a tale titolo computata quella che già ebbero eventualmente a subire in attesa del giudizio o che devono ancora subire durante la espiazione della condanna.

La commutazione della sospensione in attesa di giudizio o per condanna riportata in sospensione per punizione viene effettuata all'atto della riammissione in servizio, mediante apposito biglietto di variazione.

(Sussidi alle famiglie dei lavoranti sospesi, perchè sottoposti a giudizio).

19. Alle famiglie degli operai sospesi perchè indiziati autori di reato può essere concesso dal direttore o sotto direttore autonomo, per un periodo di tempo non maggiore di un mese, un sussidio in misura non superiore alla metà della mercede.

Qualora la sospensione dovesse protrarsi oltre un mese ed il direttore o sottodirettore autunomo credesse il caso di prorogare l'accennato beneficio, ne dovrà chiedere l'autorizzazione al Ministero, inoltrando motivata proposta.

(Mercedi e promozioni dei lavoranti come sopra riammessi).

20. I lavoranti di cui al precedente n. 18 sono sempre riammessi alla stessa mercede che avevano, quando, sottoposti a giudizio o condannati, essi vennero sospesi.

Per la loro anzianità ed il loro avanzamento valgono le norme di cui nell'art. 33, nn. 21 e 23.

Art. 37.

(Sostituzione dell'intero articolo)

—

Lesioni riportate sul lavoro per causa di servizio — Malattie professionali — Infermità non dipendenti da cause di servizio.

(Processo verbale di disgraziato accidente).

1. Quando un lavorante riporta, per causa di servizio, ferite o lesioni, siano pure di lieve entità, o, comunque gli si manifestano disturbi che egli ritenga prodotti da infermità dipendenti dal lavoro, deve subito darne conoscenza ai superiori immediati.

L'ufficiale dirigente di servizio (art. 53), avvertito dagli impiegati tecnici sotto la vigilanza dei quali l'individuo lavorava, invita l'ufficiale sanitario dello stabilimento a visitarlo e ad apprestargli le prime cure e compila un processo verbale del fatto, in unico esemplare, mod. 5, avendo l'obbligo di accertarsi se il danno patito dal lavorante debbasi realmente a fatto accidentale, verificatosi per causa di lavoro, oppure a dolo o malizia.

Anche quando l'ufficiale sanitario ritenga che l'accidente non porterà conseguenze, dovrà prendere nota di esso e della visita fatta, nel suo registro giornaliero.

(Casi gravi).

2. Se il disgraziato accidente produce morte, o permanente inabilità al lavoro, ovvero se il caso è grave e fa temere che possano derivarne tali conseguenze, la Direzione o Sottodirezione ne riferisce alla Direzione generale dell'arsenale, o al Comando militare marittimo, il quale fa eseguire una formale inchiesta e invita l'ufficiale sanitario a redigere sul caso una particolareggiata relazione, pel rapporto che intorno all'accaduto deve essere subito rivolto al Ministero.

Le Sottodirezioni non autonome informano subito del fatto anche la Direzione dalla quale dipendono.

(Commissione d'inchiesta).

3. La Commissione che deve eseguire l'inchiesta è composta da due ufficiali dirigenti ed un impiegato tecnico della Direzione o Sottodirezione alla quale appartiene il lavorante ferito. Possibilmente, colui che la presiede è un ufficiale superiore.

(Cura nell'ospedale o a domicilio).

4. Il lavorante che soffre lesione traumatica per causa di servizio è ricoverato nel locale ospedale militare marittimo, se esiste.

Il direttore o sottodirettore concede al lavorante di curarsi a domicilio, solo quando l'ufficiale sanitario di servizio nello stabilimento riconosca che la lesione è di lieve importanza e preveda che la guarigione possa avvenire in un termine non superiore a cinque giorni.

Oltrepassato questo termine, se il lavorante che si cura a domicilio non è ancora guarito deve essere sottoposto a nuova visita medica, ed a tale scopo egli, se non può recarsi nello stabilimento per farsi visitare dal medico di servizio, deve fare avvertire in tempo la Direzione o Sottodirezione, perchè provveda a farlo visitare a domicilio. In mancanza di avviso, provvede di ufficio la Direzione o Sottodirezione.

L'ufficiale sanitario, ove effettivamente il lavorante non sia guarito, dichiara in quanto altro tempo prevede che ciò possa avvenire; e, se occorrono ancora più di cinque giorni o se la natura del caso lo richiede, prescrive che il lavorante sia avviato all'ospedale.

Nei casi più gravi in cui non possa effettuarsi il trasporto del lavorante all'ospedale, per le sue condizioni, la cura è continuata a domicilio pel tempo strettamente necessario, sotto la vigilanza di un ufficiale medico della R. marina.

Al lavorante uscito dall'ospedale la Direzione di sanità assegna un periodo di convalescenza.

(Visite mediche collegiali).

5. Quando siano trascorsi tre mesi, il lavorante, se non guarito, deve essere sottoposto a visita medica collegiale, allo scopo di accertare se sia o no in grado di riprendere servizio, o se siasi reso permanentemente inabile al medesimo.

Tale visita deve rinnovarsi di tre in tre mesi.

Trascorso un anno, senza che il lavorante si sia ristabilito o che si siano verificate le condizioni della inabilità permanente, viene riferito in merito al Ministero pei provvedimenti del caso, allegando al rapporto tutti gli opportuni documenti.

(Iscrizioni matricolari).

6. Le lesioni o ferite riportate sul lavoro e per causa di servizio e le manifestazioni di malattie professionali debitamente accertate debbono essere annotate in matricola, eccezion fatta di quelle che, a giudizio degli ufficiali sanitari, siano indubbiamente tali da non potere apportare danno all'organismo o da non poterlo predisporre a temibili conseguenze morbose.

Nei casi dubbi, per decidere se sia o no il caso di procedere alla iscrizione matricolare, viene predisposta una visita collegiale.

(Trattamento al lavorante ferito o infermo per causa di servizio).

7. Al lavorante ferito o leso, lavorando, per causa diretta ed immediata di servizio, o colpito da malattia così detta *professionale*, cioè dipendente dall'esercizio del proprio mestiere, è corrisposta l'intera mercede per la giornata in cui si ferì, restò leso, o gli si manifestò la malattia professionale. Se egli in quel giorno lavorava a cottimo, sono conteggiati a suo favore, oltre il cottimo guadagnato, tanti decimi della mercede giornaliera quante sono le ore di interruzione del lavoro, computando la frazione di ora come un'ora intera.

Successivamente gli è concesso un sussidio giornaliero per tutta la durata della cura e della convalescenza assegnatagli (non esclusi i dì festivi), sia quando essa viene fatta all'ospedale, sia quando è seguita a domicilio. Trascorso il periodo di convalescenza, il conteggio del sussidio è sospeso, ancorchè il lavorante non si sia presentato a riprendere il lavoro.

Il sussidio di cui sopra è commisurato, pei primi novanta giorni, a *quattro quinti*, e successivamente, a *metà* della mercede.

(Perdita del diritto a sussidio).

8. Perdono ogni diritto al trattamento di cui al numero precedente i lavoranti che abbiano trascurato di far constatare la lesione subita ai loro superiori immediati, nel giorno stesso dell'accidente e prima dell'uscita dallo stabilimento. Lo stesso accade ai lavoranti feriti in servizio che rifiutano di seguire la cura nell'ospedale, nei casi in cui essa sia prescritta dal regolamento o giudicata necessaria dagli ufficiali medici.

(Pagamento dei sussidi).

9. I sussidi ai lavoranti di cui al presente articolo, vengono pagati quindicinalmente, senza l'emissione di decreti di autorizzazione da parte del Ministero, con note speciali, mod. 16-*bis*, recanti a corredo i certificati medici o le copie dei processi verbali di disgraziato accidente.

Nel caso di morte di un lavorante ferito o infermo per causa di servizio, le quote di sussidio che si sarebbero concesse al medesimo se non fosse deceduto sono corrisposte alla vedova, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza anche di questi, ai genitori, se già conviventi col defunto.

I sussidi da pagarsi alle famiglie dei lavoranti feriti in servizio devono formare oggetto di note a parte.

(Spese di trasporto e di funerale).

10. Le spese pel trasporto dei lavoranti di cui sopra all'ospedale o pel loro ritorno a domicilio e quelle funebri eventualmente verificatesi per coloro che muoiano all'ospedale, sono a carico delle Direzioni e Sottodirezioni dei lavori.

(Retta dovuta all'ospedale).

11. Per ciascun lavorante ricoverato in un ospedale militare marittimo e per ogni giornata di cura le Direzioni e Sottodirezioni dei lavori, oltre al sussidio cui ha diritto il lavorante stesso, pagano a quelle di sanità la retta di L. 1.75.

(Saldo dei crediti all'ospedale).

12. Le Direzioni di sanità, al principio di ciascun trimestre, presentano a quelle dei lavori il prospetto degli operai ricoverati nell'ospedale durante il trimestre scaduto e la liquidazione delle spese per le giornate di cura di ciascuno e per eventuali spese funebri.

Le Direzioni e Sottodirezioni dei lavori, verificata l'esattezza dei conti, provvedono al pagamento, mediante speciali liste-mandati recanti a corredo i documenti trasmessi dalle Direzioni di sanità, insieme al prospetto delle spese.

(Ricovero negli ospedali civili).

13. Quando speciali ragioni lo esigano, le Direzioni di sanità possono, di accordo con le Direzioni generali degli arsenali, stipulare speciali convenzioni cogli ospedali civili pel ricovero dei lavoranti borghesi.

La stipulazione di tali convenzioni è specialmente opportuna in quelle sedi di lavoro dove facciano parte del personale lavorante delle operaie, non potendo queste essere ricoverate negli ospedali militari.

Le predette convenzioni devono però essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero.

Anche in tali casi la retta è a carico dell'Amministrazione, qualunque ne sia la entità.

(Lavoranti comandati, distaccati, ecc. che si feriscono in servizio).

14. Ai lavoranti che si feriscono in servizio mentre sono comandati, distaccati od in missione a terra o a bordo si applicano le disposizioni di cui nell'art. 51, n. 35.

(Sussidi ai lavoranti infermi non per cause di servizio).

15. Ai lavoranti infermi per cause indipendenti dal lavoro, quando l'infermità abbia durata superiore a cinque giorni, è concesso dalle Direzioni o Sottodirezioni, in base alle norme che seguono, un sussidio giornaliero, nella misura fissa della metà della mercede, e per un numero di giornate non superiore a novanta in ciascun anno solare, anche nel caso che si tratti di più infermità, verificatesi in distinti periodi.

Soltanto in casi eccezionali può il Ministero disporre che sia prolungata la concessione, o per un periodo non eccedente altre novanta giornate, ammenochè non siano stati già iniziati per gli infermi i provvedimenti di collocamento a riposo od in riforma, nel qual caso può, su loro domanda, essere prorogata la concessione fino all'espletamento delle pratiche relative.

(Domande dei sussidi di cui sopra).

16. Per ottenere la concessione del sussidio, i lavoranti infermi debbono farne domanda alla Direzione o Sottodirezione, indicando con precisione il proprio domicilio, entro il terzo giorno di malattia in modo che questa possa essere constatata prima della guarigione. In caso di ritardo nell'avanzare la domanda, se i lavoranti all'atto della visita sono già guariti, non ricevono alcun sussidio, e se sono ancora infermi, si deducono loro le giornate di sussidio corrispondenti al ritardo ad essi imputabile. In seguito essi rinnovano la domanda di quindici in quindici giorni dalla data di quella precedentemente avanzata.

(Accertamento della infermità).

17. Ricevuta ciascuna domanda, il direttore o sottodirettore provvede sollecitamente per la visita medica, rivolgendosi, secondo i casi, alla Direzione di sanità, o all'ospedale secondario, o all'autorità militare del R. esercito. L'ufficiale sanitario incaricato della visita, nell'accertare l'esistenza della malattia, deve indicarne la presumibile durata.

Quando si tratti di operai domiciliati in Comuni diversi da quello ove risiede lo stabilimento marittimo, o in frazioni distaccate, molto lontane da quest'ultimo, possono tener luogo dei certificati della visita sanitaria militare (e sarà cura degli infermi il procurarsele) delle dichiarazioni rilasciate dai medici delle Società di mutuo soccorso fra operai, sovvenzionate dalla R. marina (sempre che risulti da attestazioni dei presidenti delle Società medesime che i lavoranti ottennero da esse dei sussidi per le loro infermità, a norma dello statuto), oppure delle dichiarazioni rilasciate dai medici condotti o vistate dall'autorità comunale.

In questi casi è lasciata al prudente apprezzamento dei direttori o sottodirettori dei lavori la facoltà di accertarsi, nel modo che ritengono più opportuno, se veramente i lavoranti sono o furono infermi.

Analoga facoltà essi hanno nei casi in cui l'infermo abbia ripreso servizio subito dopo l'avviso, e quindi la visita medica non si sia potuta effettuare.

È inflitta la sospensione ai lavoranti che abbiano simulate malattie, allo scopo di ottenere un sussidio; se recidivi, essi possono essere licenziati.

Pei lavoranti ricoverati in pubblici ospedali o in case di salute, è sufficiente un certificato medico del direttore dello stabilimento nel quale essi trovansi ricoverati. Questo certificato è fatto pervenire alla Direzione e Sottodirezione per cura dei lavoranti infermi, ovvero è chiesto d'ufficio, in seguito a domanda degli interessati.

Oltre ai casi di cui sopra, non sono, per nessuna ragione, concessi sussidi ai lavoranti infermi in base alla esibizione di altri certificati medici.

(Conteggio e pagamento dei sussidi d'infermità).

18. I sussidi ai lavoranti di cui sopra sono conteggiati pei soli giorni lavorativi e vengono pagati per quindicine, mediante note speciali, mod. 16-*ter*, corredate dai certificati medici, e senza l'emissione di alcun decreto di approvazione da parte del Ministero; quando, però, i sussidi siano stati pagati per più di novanta giornate, si allegano alle note i dispacci Ministeriali autorizzanti le proroghe.

Nel caso di morte di uno dei predetti lavoranti, le quote di sussidio che si sarebbero concesse al medesimo e che egli non avesse ancora riscosse sono corrisposte alla vedova, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza anche di questi, ai genitori, se già conviventi col defunto.

I sussidi da pagarsi alle famiglie dei defunti devono essere compresi in note a parte, analogamente a quanto è prescritto dal n. 9.

(Ricovero di lavoranti infermi negli ospedali militari marittimi).

19. Al lavorante infermo per cause non dipendenti dal servizio può, eccezionalmente, esser concessa l'ammissione negli ospedali militari marittimi, quando manchi l'ospedale civile o non sia stato possibile all'infermo ottenere di esservi gratuitamente ricoverato, purchè però egli deleghi l'Amministrazione a ritenere sull'importo delle mercedi o dei sussidi che gli sono dovuti l'ammontare delle rette di ospedale.

Nei casi più gravi ed urgenti in cui il lavorante non sia in grado di rilasciare tale delegazione può il comando in capo o comando militare marittimo autorizzarne il ricovero nell'ospedale militare pel tempo più strettamente necessario, riferendone al Ministero. La mancanza della delegazione non esonera, però, il lavorante ricoverato dall'obbligo del pagamento delle rette dovute.

Se, per decesso del lavorante o per altro motivo, il credito dell'ospedale non sia stato saldato, provvedono a ciò le Direzioni o Sottodirezioni, con lista-mandato a carico dei fondi per spese varie del personale lavorante, riferendone, di volta in volta, al Ministero.

I lavoranti possono essere ricoverati negli ospedali militari anche di autorità, per accertamenti disposti d'ufficio dal comando in capo o comando militare marittimo; tale provvedimento eccezionale deve però essere giustificato dal parere di una Commissione medica. In questo caso il pagamento delle rette all'ospedale è a carico delle Direzioni o Sottodirezioni, con le norme di cui sopra.

(Lavoranti comandati, distaccati, ecc., affetti da infermità).

20. Ai lavoranti infermi non per causa di servizio, durante il tempo in cui sono comandati, distaccati od in missione a terra o a bordo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, n. 36.

Art. 39.

(Sostituzione dell'intero articolo)

Matricole.

(Matricole).

1. Le matricole dei lavoranti sono destinate ad indicare l'età, lo stato civile, i connotati personali, i servizi militari e civili effettivamente resi in qualsiasi tempo ed utili pel conseguimento della pensione e qualsiasi altro fatto che sulla pensione possa avere influenza, la carriera percorsa, le destinazioni avute, le azioni di merito ed onorificenze e le punizioni più gravi.

Le matricole sono riunite in due registri originali (mod. 7), dei quali uno tenuto dalla competente Direzione o Sottodirezione e l'altro dal Ministero.

Presso ciascuna Direzione o Sottodirezione è responsabile della esattezza delle matricole l'ufficiale destinato alla sezione maestranza.

Le matricole sono numerate in ordine progressivo e completate da una rubrica alfabetica, per la ricerca dei singoli lavoranti.

Quando nella corrispondenza od in qualsiasi documento si fa cenno di lavoranti, deve sempre essere indicato il relativo numero di matricola.

(Iscrizioni matricolari).

2. Danno luogo ad iscrizioni matricolari le indicazioni relative alla nascita, i connotati personali, i matrimoni e le vedovanze, le ammissioni, le riammissioni, le promozioni, indicando esplicitamente quando vennero concesse a scelta, i collocamenti a riposo o in riforma, i licenziamenti, i decessi. Sono pure inscritti in matricola gli altri servizi resi allo Stato, anche quando sorgano dubbi sulla loro validità agli effetti della pensione, la navigazione compiuta in qualità di lavorante o di militare su regie navi, quella compiuta dai militari di marina su navi di commercio con retribuzione alle Casse invalidi della marina mercantile, i cambi di officina o di classificazione di mestiere, i trasferimenti, le missioni speciali compiute, le campagne di guerra, le onorificenze e azioni di merito, le sospensioni di qualsiasi durata, le licenze di durata superiore a due mesi, le lesioni riportate in servizio o per causa di lavoro, eccezion fatta di quelle che, a giudizio degli ufficiali sanitari, siano indubbiamente tali da non potere arrecare danno all'organismo o da non poterlo predisporre a temibili successioni morbose, ecc.

Le iscrizioni sono effettuate unicamente in base a elenchi matricolari (mod. 7) o di variazioni (mod. 7-*bis*) ed a proposte di aggiunte o rettifiche matricolari (mod. 7-*ter*), che vengono compilate dalle Direzioni o Sottodirezioni e trasmesse in duplice originale al Ministero, per la verifica e approvazione; soltanto dopo tale approvazione e la restituzione di uno degli originali, le iscrizioni sono trasportate nei due registri matricolari, di cui al n. 1.

(Documenti richiesti per le iscrizioni matricolari).

3. Quando le proposte e gli elenchi di cui sopra non sono originati da biglietti di variazioni di ruolo (mod. 15), devono sempre esservi allegati i documenti autentici (atti di stato civile, fogli o estratti di matricola relativi a precedenti servizi prestati, fogli di congedo o certificati di esito di leva, verbali di disgraziato accidente o certificati di visita medica collegiale, brevetti di campagne di guerra, diplomi o certificati di onorificenze, ecc.) in base ai quali essi vengono compilati.

Tali documenti vengono poi rinviati alle Direzioni o Sottodirezioni le quali, in massima, restituiscono agli interessati soltanto i fogli di congedo ed i brevetti, diplomi o certificati delle onorificenze o campagne di guerra e trattengono gli altri documenti personali, salvo i casi di liquidazione di pensione o comprovata impossibilità di procurarsene altra copia.

(Norme da osservarsi nei trasferimenti).

4. Nei casi di trasferimenti o lunghe destinazioni di lavoranti dall'una all'altra Direzione o Sottodirezione, si osservano, per l'impianto e la tenuta delle matricole, le norme di cui nell'art. 51, n. 11.

Art. 42.

(Sostituzione del n. 5)

Ruoli di presenza e di mercede.

(Ruoli degli inservienti).

5. Gli inservienti di ufficio vengono inscritti, con ruolo separato, nell'officina manovali, o in uella alla quale, giusta l'art. 28, n. 18, sono aggregati i manovali addetti ai servizi generali degli arsenali.

Art. 47.

(Sostituzione dell'intero articolo e del ruolo di presenza e mercedi, giusta l'unito mod. 8)

Giorni festivi — Supplementi e condono di multe nei giorni di gala e di festa nazionale.

(Giorni festivi).

1. Per regola generale non si lavora negli stabilimenti militari marittimi nei giorni festivi indicati dal calendario ufficiale.

I comandanti in capo o comandanti militari marittimi possono essere autorizzati dal Ministero a disporre che non si lavori nei giorni di feste popolari, nei quali si prevede molto scarso il numero dei lavoranti presenti.

(Giorni di gala o festa nazionale).

2. Non sono festivi pei lavoranti i giorni natalizi delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina madre e di S. A. R. il Principe ereditario; ma i lavoranti ricevono un supplemento di mercede, pari a mezza giornata della mercede stessa, in ciascuno di questi giorni, se sono stati presenti al lavoro, o assenti per lesioni riportate a causa del servizio, ovvero se trovansi in missione od imbarcati.

Egual trattamento è fatto ai capi operai e capi manovali che si trovano in licenza nelle condizioni di cui all'art. 50, nn. 9 e 10.

Non è concesso il supplemento ai lavoranti che in tali giorni chiedono di uscire dallo stabilimento per privati interessi.

Quando i predetti giorni natalizi sono festivi, ricevono il supplemento di mezza giornata di mercede tutti i lavoranti che trovansi nelle suddette condizioni il giorno feriale precedente a quello del genetliaco.

Questi supplementi di mercede sono pagati con liste-mandati speciali.

(Condono di multe).

3. In ciascuna delle ricorrenze sopraindicate ed in quelle delle feste nazionali possono essere condonate ai lavoranti, fino a mezza giornata di mercede ed ai soli effetti economici, le multe loro inflitte per punizioni, dal primo giorno della quindicina in corso fino a quello della ricorrenza.

Art. 49.

Lavoro a cottimo.

(Sostituzione dei nn. 6, 8 e 9 e aggiunta del n. 10).

(Prezzi dei lavori a cottimo).

6. I prezzi pei lavori a cottimo sono desunti da accurate esperienze, o almeno da approssimati computi per paragone.

Nelle tariffe deve essere sempre ricordata la mercede del lavorante o la media delle mercedi dei lavoranti impiegati nel fare queste esperienze, perchè, applicando le tariffe stesse, se ne abbia norma nel destinare gli individui o nel formare le squadre di individui che debbono eseguire a cottimo lavori analoghi, evitando così che il guadagno dei cottimisti differisca troppo da quello previsto nello stabilire i prezzi.

Quando questi prezzi sono stabiliti per paragone, la mercede o la media delle mercedi da indicarsi nella tariffa è quella che risulta dai computi fatti.

Nella determinazione dei prezzi deve procurarsi, per quanto è possibile, che il guadagno effettivo del cottimo resti compreso tra il 25 ed il 33 per cento della mercede media delle squadre, o della mercede dei singoli cottimisti che lavorarono isolatamente.

(Conteggio e pagamento delle mercedi a cottimo).

8. Il conteggio delle mercedi a cottimo ed il pagamento di esse si fanno secondo è stabilito negli articoli 64 e 66.

Salvo speciali disposizioni in contrario del Ministero, l'importo dei lavori cottimo, calcolato a norma delle tariffe, è ripartito fra i cottimisti, riuniti in squadre, detraendo da esso l'ammontare delle mercedi giornaliere di tutti i cottimisti (con l'aumento, quando si tratti di lavoro prestato oltre l'orario normale, di un decimo per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti) e quindi dividendo fra gli stessi cottimisti in parti eguali, ciò che rimane, ossia il guadagno effettivo del cottimo.

Nel caso, sopra considerato, di lavoro prestato oltre l'orario normale, si corrispondono, inoltre, a ciascun cottimista 4 centesimi della propria mercede, per ogni ora di lavoro straordinario e per ogni frazione di ora superiore a trenta minuti. Tale spesa è sostenuta, come lavoro straordinario, in aggiunta a quella calcolata a norma delle tariffe.

Qualora l'importo del cottimo sia inferiore all'ammontare delle mercedi che avrebbero guadagnate i cottimisti se avessero lavorato a giornata, esso si divide fra questi ultimi in proporzione delle somme che sarebbero a ciascuno spettate per il lavoro a giornata.

Se però risulti evidente che tale fatto siasi verificato, non per poca operosità dei lavoranti, ma per difetto della tariffa o per altre ragioni indipendenti dalla volontà o attitudine dei lavoranti medesimi, sono ad essi pagate integralmente le giornate di mercede ordinaria corrispondenti al tempo impiegato nel lavoro eseguito a cottimo; aumentando opportunamente l'importare di questo lavoro, nel modo risultante dal processo verbale di sindacato.

(Acconti).

9. Quando un lavoro a cottimo non è compiuto nel corso della quindicina nella quale è stato iniziato o continuato, s'inscrive nel ruolo di presenza e di mercedi, per ciascuno dei cottimisti, un acconto corrispondente alle mercedi che egli avrebbe guadagnato se avesse lavorato a giornata.

(Tariffa del cottimo pei palombari e le loro guide).

10. La tariffa dei compensi da corrispondersi ai palombari e loro guide pel lavoro subacqueo, in aggiunta alla loro mercede giornaliera, è determinata come segue:

a) ai palombari la cui mercede giornaliera è rispettivamente di L. 4, di L. 3.50 e di L. 3 sono corrisposte L. 4 per la prima ora di lavoro subacqueo e L. 2 per ogni ora successiva;

b) ai palombari la cui mercede giornaliera è rispettivamente di L. 2.50 e di L. 2 sono corrisposte L. 3 per la prima ora di lavoro subacqueo e L. 1.50 per ogni ora successiva;

c) per tutti i palombari è computata un'ora sola di prima immersione quando il numero delle ore di lavoro giornaliero sia minore di cinque, se eguale o maggiore si computano due ore di prima immersione;

d) non si deduce il tempo che ogni volta il palombaro passa fuori acqua sia per prendere respiro, sia per attendere qualche attrezzo occorrente pel suo lavoro, semprechè la durata non ecceda, per ogni singola volta, un quarto d'ora e complessivamente non superi il quinto delle ore da lui impiegate nella giornata; la parte eccedente di detto quinto viene dedotta;

e) i compensi di cui sopra sono aumentati di un quarto, pei lavori eseguiti a profondità comprese fra 15 e 20 metri, e della metà, per quelli eseguiti a profondità maggiori di 20 metri;

f) alle guide dei palombari è corrisposto un supplemento d centesimi venti per ogni ora di lavoro subacqueo del palombaro a cui sono addette, e per ogni frazione superiore a mezz'ora.

Art. 50.

(Modificazione del titolo; sostituzione dei nn. 2 e 6; aggiunta dei nn. 8, 9 e 10)

Disciplina — Licenze.

(Certificati di servizio).

2. Analogamente a quanto è prescritto pei casi di licenziamento dall'art. 31, n. 11, e con le medesime norme, le Direzioni e Sottodirezioni hanno facoltà di rilasciare certificati dei servizi prestati a qualsiasi lavorante che li richiegga indicandone il motivo.

(Domande e reclami).

6. Qualunque lavorante che intenda avanzare domande o reclami, sia a voce che in iscritto, deve rivolgersi, pel tramite del suo capo officina, all'ufficiale dirigente, al quale può anche chiedere di essere presentato al vice direttore, o anche al direttore, per esporre verbalmente le sue ragioni.

Qualora non rimanga soddisfatto delle risposte avute, il lavorante può chiedere di essere inteso dal direttore generale dell'arsenale e, finalmente, dal comandante in capo o comandante militare marittimo.

Se neppure in questo caso resti soddisfatto, il reclamante può, pel tramite delle autorità locali, far pervenire la sua istanza al Ministero.

Nel caso poi che più lavoranti intendano inoltrare istanze o presentare reclami per uno stesso motivo, essi devono incaricare di ciò, per iscritto, una Commissione, composta di due o tre delegati, la quale ha l'obbligo di seguire anch'essa il tramite gerarchico sopra indicato.

Indipendentemente dalle punizioni disciplinari che sia il caso di applicare, non saranno tenute in nessuna considerazione le domande ed i reclami presentati senza osservare le precedenti disposizioni.

Queste norme, le altre più importanti prescrizioni disciplinari o di ordine e la tabella delle punizioni di cui nell'art. 36, n. 6, sono

tenute esposte in appositi quadri nelle varie officine e negli uffici delle Direzioni e Sottodirezioni.

(Licenze ai lavoranti a terra).

8. I lavoranti possono ottenere dal direttore o sottodirettore, quando dimostrino di averne bisogno per legittimi motivi, licenza di rimanere assenti dal lavoro per qualche tempo, con perdita della mercede e di ogni altra competenza.

La massima durata delle licenze che i direttori e sottodirettori possono concedere è di due mesi in ciascun anno solare; per più lunghe licenze i direttori chiedono ordini al Ministero.

In nessun caso però le licenze possono eccedere la durata di un anno, comprese le proroghe eventualmente concesse. I lavoranti che abbian ottenuta la licenza di un anno non possono, nel periodo dei dodici mesi successivi, ricevere più di 30 giorni di licenza.

(Licenze ai lavoranti imbarcati).

9. Agli operai comandati su regie navi (art. 51, n. 2) possono essere concesse dalle autorità di bordo, conciliabilmente con le esigenze del servizio, licenze, fino al limite massimo di trenta giorni in ciascun anno solare (non compresi quelli occorrenti pel viaggio), dei quali dieci pei capi operai ed otto per gli operai con diritto a riscuotere la mercede; inoltre, se essi sono provvisti di una mercede di L. 3.50 o più, conservano durante i predetti dieci od otto giorni anche le altre competenze cui normalmente hanno diritto, compresa la razione (in contanti), nella misura però stabilita pel servizio a terra.

Straordinariamente, per gravi motivi, possono concedersi ai lavoranti stessi proroghe di licenza, fino al limite massimo di altri tre mesi, dandone però informazione al Ministero.

(Licenze ai capi operai e capi manovali).

10. Le disposizioni di cui ai nn. 8 e 9 si applicano anche ai capi operai e capi manovali; ad essi, inoltre, i direttori e sottodirettori possono concedere annualmente piccole licenze, senza perdita di mercede, fino alla concorrenza di dieci giorni lavorativi, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Queste licenze non sono cumulabili da un anno all'altro.

Art. 51.

(Sostituzione dell'intero articolo).

—

Trasferimenti, missioni, imbarchi ed altre destinazioni di lavoro Trattamento relativo — Speciali soprassoldi.

(Trasferimenti o passaggi di lavoranti).

1. Il trasferimento ha luogo pei lavoranti quando essi cessano di appartenere ad una Direzione o Sottodirezione, passando definitivamente alla dipendenza di un'altra, sita in un diverso Comune; se quest'altra Direzione o Sottodirezione, trovasi nello stesso stabilimento, si verifica invece un semplice passaggio, qualunque sia la durata della destinazione.

(Lavoranti comandati).

2. I lavoranti comandati sono quelli che, senza cessare di appartenere alla propria Direzione o Sottodirezione, vengono destinati pei normali lavori o servizi, presso un'altra Direzione o Sottodirezione o presso le officine autonome del Ministero, o presso uffici tecnici della R. marina, in Italia o all'estero, per periodi di tempo superiori a sei mesi, o sono destinati ad imbarcare stabilmente su RR. navi, pel servizio delle medesime od in qualità di istruttori, facendo parte dell'equipaggio.

(Lavoranti in missione).

3. Se invece i lavoranti ricevono le destinazioni di cui nel precedente n. 2, per speciali lavori od incarichi preventivamente determinati e di durata non superiore a sei mesi, oppure se essi, per qualsiasi tempo e con qualsiasi mezzo, sono inviati, per via di terra o di mare, in altra località, distante più di 15 chilometri, nella quale non si trovino stabilimenti o uffici della R. marina, vengono considerati in missione, anche non pernottando fuori della propria residenza.

Sono considerati in missione di R. servizio, dal giorno della partenza fino a quello del ritorno, i lavoranti ammessi agli esami di concorso per posti di impiegato civile tecnico della R. marina, i quali, allo scopo di sostenere i relativi esami, si recano fuori della propria residenza.

I lavoranti inviati, per determinati lavori o servizi, a bordo di una R. nave o sopra altro qualsiasi galleggiante, senza far parte dell'equipaggio, vengono considerati in missione solo quando tali mezzi si discostino dal recinto dello stabilimento, per stazionare in località non prossime ad esso, in modo da obbligare gli imbarcati a pernottare fuori della loro residenza.

Sussiste però la missione, anche senza pernottamento a bordo quando i lavoranti sono imbarcati su RR. navi o navi mercantili in moto per prove di qualsiasi specie, oppure in qualità di macchinisti o fuochisti pel funzionamento delle macchine di pontoni destinati a esperimenti d'artiglieria.

I lavoranti di cui negli ultimi due capoversi sono considerati di passaggio a bordo.

(Lavoranti distaccati).

4. I lavoranti distaccati sono quelli inviati a prestare temporaneo servizio a terra, in località poste entro il raggio di 15 chilometri dalla sede dello stabilimento, quando il percorso, fra andata e ritorno, superi 5 chilometri, sia che essi vi si rechino giornalmente, sia che vi debbano pernottare.

(Altre destinazioni di lavoro).

5. Infine deve considerarsi come semplice destinazione di lavoro quella degli operai che, per raggiungere la località dove sono stati inviati temporaneamente a prestare la loro opera, non devono percorrere, fra andata e ritorno, più di 5 chilometri dalla sede dello stabilimento.

Analogamente è considerata la condizione di coloro che si recano a prestare comunque l'opera loro (anche pernottandovi) a bordo di RR. navi o su rimorchiatori, bette, pontoni, barche, chiatte, draghe ed altri galleggianti addetti ai servizi locali, quando tali mezzi stazionino di notte nella sede o presso la sede dello stabilimento, e sempre che non ricorrano i casi di missione indicati nell'ultimo capoverso del n. 3.

(Criteri per la scelta dei lavoranti da trasferire, comandare, ecc.).

6. Quando, per ragioni di servizio, è necessario far luogo alle destinazioni od ai movimenti di cui nei precedenti numeri, se essi implicano un mutamento di residenza o una permanenza più o meno lunga fuori di essa, vengono a ciò destinati di preferenza coloro che, appartenendo ai mestieri richiesti e possedendo i necessari requisiti, accettano volontariamente la nuova destinazione; in mancanza, sono scelti di autorità, fra coloro che hanno le volute condizioni, prima i lavoranti liberi da vincoli di famiglia e poi i meno anziani.

È però in ogni caso riservata al Ministero la facoltà di trasferire di autorità qualsiasi lavorante dall'uno all'altro stabilimento, quando ritenga ciò necessario od opportuno per ragioni di incompatibilità o di disciplina.

Pei lavoranti da imbarcarsi stabilmente su RR. navi (comandati), oltre le norme di cui sopra, occorre tener presente che essi debbono avere almeno la mercede di L. 2.50, se imbarcano in qualità di operai, di L. 3 se imbarcano come sotto-maestri, ed infine di L. 3.50 se imbarcano come secondi maestri o maestri, o gradi corrispondenti.

È, in massima, vietata la destinazione di lavoranti in qualità di padroni, prodieri, macchinisti o fuochisti, sopra pontoni, barche chiatte, draghe, ecc., addette ai servizi locali degli stabilimenti, dovendo tali galleggianti essere equipaggiati esclusivamente con per-

sonale militare; quando però, in casi eccezionali, avvenga di doverví temporaneamente ricorrere, occorre la sanzione del Ministero e non possono essere prescelti all'uopo individui che godano mercedi superiori a L. 4.

(Autorità che dispongono i trasferimenti, le missioni, ecc.).

7. Le varie destinazioni di cui ai nn. 3, 4 e 5, i passaggi temporanei di lavoranti fra due Direzioni o due Sottodirezioni dello stesso stabilimento ed i trasferimenti da una Direzione alla dipendente Sottodirezione e viceversa sono ordinati, secondo i casi, dai direttori o sottodirettori; tutti gli altri trasferimenti, i passaggi definitivi fra due Direzioni o fra due Sottodirezioni di uno stabilimento, e le destinazioni dei comandati vengono ordinati od autorizzati dal Ministero.

(Decorrenza dei trasferimenti, ecc.).

8. Qualunque sia la durata del viaggio, i lavoranti trasferiti o passati ad altre Direzioni o Sottodirezioni e quelli dovunque comandati si considerano, per tutti gli effetti, alla dipendenza delle autorità presso le quali si recano, dal giorno stesso della loro partenza.

Pertanto le Direzioni e Sottodirezioni si danno avviso reciprocamente di tali destinazioni, possibilmente qualche giorno prima della partenza ed in ogni caso non oltre il giorno stesso.

(Operai non giunti in tempo a destinazione).

9. Il lavorante trasferito o comunque altrove destinato che, senza giustificato motivo, non raggiunge la nuova destinazione nel tempo prescrittogli, è, secondo i casi, sospeso o considerato volontariamente licenziato, a norma degli articoli 36, n. 4 e 31, n. 2.

(Foglio di via).

10. La Direzione o Sottodirezione donde partono lavoranti altrove trasferiti o comandati, consegna ai medesimi il foglio di via (mod. 13), apponendovi il visto partire e la data relativa. Questo documento può anche essere collettivo, nel caso di cui al secondo capoverso del n. 12.

I lavoranti sono muniti del foglio di via anche nei casi di passaggio fra due Direzioni o due Sottodirezioni dello stesso stabilimento.

Sul foglio di via sono annotate le anticipazioni corrisposte ai lavoranti sulle indennità ad essi dovute e le eventuali licenze loro concesse e da fruirsi durante il viaggio.

(Trasmissione dell'estratto matricolare e del foglio mod. 70).

11. I lavoranti trasferiti e quelli comandati presso altre Direzioni o Sottodirezioni, o presso le officine autonome del Ministero sono seguiti nella nuova destinazione da un estratto matricolare (mod. 7), pel nuovo impianto che deve colà effettuarsi della loro matricola; però, quando si tratti di comandati, la Direzione o Sottodirezione cui essi appartengono seguita a tenerne la matricola, ricevendo o comunicando ogni eventuale variazione.

Insieme all'estratto è, inoltre, trasmesso l'originale foglio matricolare e caratteristico (mod. 70), a corrente in ogni sua parte, e sono fornite, ove ne sia il caso, tutte le informazioni opportune.

(Norme generali pei viaggi).

12. I viaggi dei lavoranti e delle loro famiglie vengono effettuati nel Regno in base alla tariffa militare, ed in 3ª classe; quando non è concessa la tariffa militare, i rimborsi vengono effettuati in base alla tariffa ridotta in vigore, se esiste; sulle linee nelle quali non esiste la 3ª classe, è dovuto il trasporto in 2ª classe.

In ogni caso i lavoranti devono esser muniti dei documenti necessari per fruire delle riduzioni.

Quando più lavoranti sono inviati contemporaneamente in una stessa località, non seguiti dalla famiglia, i documenti di viaggio possono essere collettivi, e sono allora affidati a colui che guida il drappello.

Ai lavoranti che viaggiano all'estero in ferrovia viene rimborsato il prezzo del biglietto di 2ª classe, se provvisti della mercede di L. 3.50 o più, e quello di 3ª classe, se provvisti di una mercede inferiore.

Nel computare le indennità dovute pei viaggi sulle vie ordinarie (nn. 13, lett. d, 21, lett. c e 25), le frazioni di chilometro di 500 metri o più, risultanti nel percorso complessivo di andata e ritorno, sono considerate come chilometri interi.

Pei viaggi, ai soli effetti disciplinari, vengono concesse tante giornate, quante sono le tappe da percorrere, ed è considerato come una tappa il percorso di 350 kil. sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie a trazione meccanica e di 25 kil. sulle vie ordinarie. Le frazioni di tappa si considerano come una tappa intera.

(Indennità di viaggio nel Regno, ai trasferiti o comandati.

13. I lavoranti trasferiti o comandati (nn. 1 e 2) hanno diritto durante il viaggio:

a) alla mercede, anche pei giorni festivi;

b) ad un soprassoldo di L. 4.00, se capi operai o capi manovali, di L. 3.00, se operai, operaie o manovali, di L. 2.00, se garzoni, per ogni giornata effettiva di viaggio, qualunque sia il percorso nella medesima compiuto;

c) se viaggiano sulle ferrovie, sulle tramvie o sui piroscafi, ai mezzi di trasporto personale (n. 12) e, inoltre, ad una indennità corrispondente al trasporto, a tariffa militare, di 40 kg. di bagaglio, qualunque sia il peso di quello effettivamente trasportato;

d) se viaggiano sulle vie ordinarie, o pei tratti che percorrono sulle vie ordinarie, ad una indennità chilometrica di centesimi 10, bagaglio compreso.

(Indennità di viaggio all'estero ai comandati.

14. Se il viaggio dei comandati (n. 2) si compie all'estero, o per la parte di esso viaggio compiuta all'estero, il soprassoldo giornaliero da corrispondersi in aggiunta alla mercede, anche nei giorni festivi, è rispettivamente di L. 12, 8, o 6, secondochè trattasi di capi operai, operai, o garzoni. In tal caso i lavoranti hanno diritto, viaggiando in ferrovia sulle tramvie o sui piroscafi, ad una indennità corrispondente alla somma effettivamente pagata pel biglietto personale e pel trasporto di 40 kg. di bagaglio, secondo le tariffe locali; o, viaggiando sulle vie ordinarie, al rimborso, a piè di lista, della spesa effettiva sostenuta pel trasporto personale e del bagaglio.

(Indennità di viaggio per le famiglie dei trasferiti o comandati).

15. Se i lavoranti trasferiti (n. 1) hanno famiglia a loro carico, che li segue nella nuova residenza, sono ad essi accordati per ciascun membro della famiglia i mezzi di trasporto personale indicati al n. 12, ed è inoltre loro rimborsato, sulla presentazione dei documenti di spedizione, il prezzo del trasporto per ferrovia (a piccola velocità), sulle tramvie o sui piroscafi, delle masserizie, nel limite massimo di kg. 500, qualunque sia il numero delle persone costituenti la famiglia.

Agli effetti del comma precedente, s'intendono come membri della famiglia: la moglie, i figli o figliastri minorenni che contino tre anni o più, e le figlie nubili o vedove, anche maggiorenni, purchè conviventi col lavorante ed a suo carico.

Nulla compete per indennità di viaggio alle famiglie dei lavoranti comandati.

(Trattamento ai trasferiti o comandati nella nuova destinazione a terra, nel Regno).

16. I lavoranti trasferiti e quelli comandati presso altre Direzioni o Sottodirezioni (nn. 1 e 2), anche se impiegati nella nuova destinazione in lavori a cottimo, hanno diritto, rispettivamente nei primi 15 o 45 giorni di effettiva presenza al lavoro a partire da quello di arrivo, ad una indennità giornaliera di centesimi 50, pei capi operai ed operai, e di centesimi 20, pei garzoni. Trascorso il

periodo prescritto, la corresponsione dell'indennità può essere continuata solo per concessione del Ministero.

Se i lavoranti sono comandati presso le officine autonome del Ministero o un ufficio tecnico della Regia marina nel Regno (n. 2), hanno invece diritto, per tutta la durata della destinazione, alla mercede, anche nei giorni festivi, e ad una indennità giornaliera (non riducibile) che è stabilita nella misura di L. 1.00 pei vedovi con figli od ammogliati, L. 0.50 per gli scapoli e vedovi senza figli, e L. 0.20 pei garzoni.

(Trattamento ai lavoranti comandati all'estero).

17. Ai lavoranti comandati all'estero (n. 2) è dovuto, durante la loro destinazione colà, oltre la mercede, (anche nei giorni festivi), un soprassoldo giornaliero di L. 8, se capi operai, L. 6, se operai, e L. 4, se garzoni. Tale soprassoldo non è soggetto a riduzione, qualunque sia la durata della destinazione all'estero; può, anzi, dal Ministero esserne elevata la misura, ove speciali ragioni lo consiglino.

(Trattamento ai lavoranti comandati a bordo di Regie navi).

18. Ai lavoranti comandati su Regie navi (n. 2) spettano, anche nei giorni festivi, la mercede ed un'indennità di bordo (non riducibile), uguale alla metà della mercede stessa.

Essi hanno inoltre diritto alla razione di bordo e, se provvisti di una mercede di L. 3.50 o più, anche al trattamento di mensa, nel qual caso la razione viveri è corrisposta in contanti.

Ai lavoranti provvisti di mercedi inferiori può, su loro domanda, essere concessa dal comandante di bordo l'aggregazione alla mensa dei sott'ufficiali e la conseguente concessione della razione in contanti, purchè si sottopongano ad una ritenuta sulle mercedi, a favore di essa mensa, pari all'importo del trattamento tavola pei sott'ufficiali.

(Trattamento ai comandati su sottomarini o sommergibili).

19. Se i lavoranti sono comandati sopra sottomarini o sommergibili, oltre alle indennità di cui nel precedente n. 18, è loro concesso un soprassoldo giornaliero di L. 2.00, se capi operai, e L. 1.50 se operai. Questo soprassoldo non è soggetto a riduzione, qualunque sia la durata dell'imbarco.

(Lavoranti volontariamente trasferiti o comandati).

20. Salvo le diverse disposizioni che in casi eccezionali siano date dal Ministero, i lavoranti che chiedono e ottengono di essere altrove trasferiti o comandati non hanno diritto, durante il viaggio, nè alla mercede, nè ad alcuna delle indennità considerate nel presente articolo.

Quando i movimenti hanno luogo in seguito a domanda degli interessati, deve esserne fatta menzione sul foglio di via.

(Indennità di viaggio ai lavoranti in missione, nel Regno).

21. Ai lavoranti che partono per recarsi in missione in altra od in altre località del Regno, o ne ritornano (n. 3), spetta durante il viaggio lo stesso trattamento stabilito dal n. 13 pei trasferiti o comandati, compresa l'indennità pel bagaglio.

Però nelle missioni di carattere giornaliero (che cioè non importino pernottamento in altro comune), compiute fra la sede dello stabilimento e le località circostanti, sempre oltre il raggio di 15 chilometri, vengono corrisposti:

a) la mercede, anche nei giorni festivi;

b) un soprassoldo giornaliero di L. 1.50, 1.00 o 0.50, secondochè trattasi di capi operai, operai, o garzoni;

c) i mezzi di trasporto personale in 3ª classe, a tariffa militare, o altra comunque ridotta, nei viaggi sulle ferrovie, sulle tramvie o sui piroscafi; oppure una indennità chilometrica di centesimi 6, nei viaggi sulle vie ordinarie, sempre che questi non siano compiuti con mezzi di trasporto della Regia marina.

Se, però, tra il momento della partenza e quello del ritorno siano trascorse più di 10 ore, è conteggiato pel tempo eccedente il lavoro straordinario, in luogo del soprassoldo di cui alla lettera *b*), quando ciò sia più conveniente pei lavoranti.

Nulla compete per indennità di viaggio alle famiglie dei lavoranti in missione.

(Indennità come sopra all'estero).

22. Se il viaggio per la missione (n. 3) si compie in tutto od in parte all'estero, le indennità dovute sono le stesse stabilite dal n. 14 pei viaggi dei comandati all'estero.

(Indennità ai lavoranti, durante le missioni a terra, nel regno o all'estero).

23. Durante la missione nel regno spettano ai lavoranti, anche nei giorni festivi, la mercede e il soprassoldo giornaliero stabilito al n. 13, lett. *b*); però il soprassoldo è ridotto alla metà dopo trenta giorni di permanenza in ciascuna località, salvo diverse disposizioni del Ministero.

Se la missione si compie all'estero, il soprassoldo di permanenza è quello stabilito dal n. 17, a favore dei comandati, e come esso non è riducibile.

(Indennità ai lavoranti durante le missioni a bordo).

24. Ai lavoranti in missione su regie navi o altri galleggianti (n. 3) spettano per tutta la durata della missione, anche nei giorni festivi, la mercede, l'indennità di bordo di cui al n. 18 (metà mercede) ed un soprassoldo giornaliero irriducibile, di L. 3, se capi-operai, L. 2, se operai e L. 1, se garzoni. Sulle RR. navi i lavoranti hanno anche diritto alla razione e, se godono della mercede di L. 3.50 o di una superiore, anche al trattamento tavola.

Lo stesso trattamento è fatto ai lavoranti che, anche senza pernottarvi, imbarcano su navi da guerra o mercantili, per prove in moto di qualsiasi specie. Invece, pei macchinisti e fuochisti addetti al funzionamento delle macchine dei pontoni destinati a esperimenti di artiglieria, il soprassoldo giornaliero da corrispondersi, oltre la mercede e l'indennità di bordo, è di L. 1 pei macchinisti, e di L. 0.50 pei fuochisti.

(Indennità di viaggio ai lavoranti distaccati).

25. Ai lavoranti distaccati (n. 4) che si recano giornalmente nelle località loro assegnate, quando non siano apprestati dalla regia marina i mezzi di trasporto, si corrisponde, in più della mercede giornaliera, la spesa pel trasporto personale in ferrovia sui piroscafi e sulle tramvie (n. 12), oppure una indennità chilometrica di centesimi 4.

Il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno è considerato come lavoro ordinario, nel limite delle prescritte 10 ore di lavoro, e non dà diritto in tal caso ad alcun compenso in aggiunta alla mercede giornaliera; ma è computato come lavoro straordinario per le ore eccedenti le prime 10.

La durata del percorso viene accertata dall'autorità competente, se ha essa forniti i mezzi di trasporto, o viene calcolata in base agli orari in vigore pel pubblico nei percorsi sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie, o infine in ragione di un'ora per ogni tratto di 4 chilometri o frazione complessiva di 2 chilometri o più, fra andata e ritorno, nei percorsi sulle vie ordinarie.

(Trattamento ai distaccati nella loro temporanea destinazione).

26. Quando il lavoro o servizio dei distaccati sia di una certa durata, deve esaminarsi se non convenga all'Amministrazione il disporre che essi pernottino nelle località di cui sopra, facendo loro il trattamento che è stabilito dal n. 21 pei lavoranti in missione nel regno da oltre 30 giorni in una medesima località (pagare, cioè, il soprassoldo giornaliero di L. 2, 1.50 o 1, secondochè trattasi di capi operai, operai o garzoni).

Nulla compete ai lavoranti distaccati per le loro famiglie, neppure nel caso suaccennato di pernottamento.

(Speciali destinazioni di lavoro — Servizio dei galleggianti).

27. Quando, in casi eccezionali (nn. 5 e 6) avvenga di dover ricorrere alla temporanea destinazione dei lavoranti pel servizio di galleggianti addetti agli stabilimenti marittimi, è ad essi corrisposta, anche pei giorni festivi, oltre la mercede, l'indennità di cui al n. 18 (metà della mercede) e, nel caso di pernottamento, il soprassoldo di cui nella prima parte del n. 24 (L. 3 pei capi operai, L. 2 per gli operai e L. 1 pei garzoni).

(Lavori marinareschi e militari).

28. Può essere concesso un supplemento di mercede ai manovali o manovali marinai che, nel corso della giornata, sono inviati (n. 5) su navi o galleggianti, a mare largo, in rada o nei porti aperti (escluse quindi le darsene), pei seguenti lavori da marinai, cannonieri o torpedinieri:

a) salpamento o affondamento di àncore, catene, torpedini, ecc.;

b) vuotatura di immondizie al largo;

c) esperienze di tiro o di lancio.

Tale supplemento di mercede è di centesimi 25, e viene raddoppiata quando il lavoro in mare duri più di sei ore; esso è corrisposto soltanto a coloro che ne siano ritenuti meritevoli, e nel limite delle somme disponibili sul fondo multe, a mente dell'art. 35.

(Prove sugli ormeggi).

29. I fuochisti che sono inviati (n. 5) a bordo di navi per prove sugli ormeggi o altre a nave ferma, sia che tali prove riguardino lo intero apparato motore, sia che si riferiscano al solo apparato evaporatore o ad apparecchi ausiliari, hanno diritto, oltre alla mercede, per ogni ora di accensione e governo dei fuochi, ad un supplemento di mercede di centesimi 50 o 25, secondochè si tratti di caldaie principali o ausiliarie.

La frazione di ora superiore a 10 minuti si computa come un'ora intera.

Nulla è però loro dovuto se l'accensione dei fuochi è fatta esclusivamente a scopo di esercitazione od istruzione.

(Soprassoldi speciali).

30. È riservata al Ministero la facoltà di stabilire speciali soprassoldi a favore di lavoranti che prestino l'opera loro in condizioni eccezionali.

(Vino o acquavite agli operai fuochisti).

31. Gli operai fuochisti inviati a bordo di RR. navi o galleggianti, per prove o esperimenti, hanno diritto alla razione di vino acquavite stabilita pei fuochisti ordinari.

(Anticipazioni ai lavoranti trasferiti, comandati, distaccati, ecc.).

32. Ai lavoranti trasferiti, comandati, inviati in missione, o infine distaccati, con obbligo di pernottamento, fuori della loro residenza, può, ove ne facciano esplicita domanda in iscritto, essere concessa sulle indennità loro spettanti una anticipazione, variabile, a giudizio del direttore o sottodirettore, dalla metà ai due terzi di una somma che comprenda:

a) le indennità pel viaggio di andata;

b) quelle pel viaggio di ritorno, se questo presumibilmente avrà luogo prima della scadenza della quindicina;

c) l'indennità o il soprassoldo di permanenza nella nuova destinazione, per la presumibile durata di essa ed in ogni caso non oltre la scadenza della quindicina.

Se però i lavoranti si recano in località dove non esistono autorità della R. marina, l'anticipazione pel titolo *c)* può essere fatta fino al limite massimo di 15 giornate dalla partenza, in qualsiasi giorno questa avvenga, sempre però non oltre la presunta durata della destinazione fuori residenza. In tal caso potranno essere considerate nell'anticipazione anche le indennità pel viaggio di ritorno che si presuma debba effettuarsi dopo la scadenza della quindicina.

Di regola non possono essere anticipate ai lavoranti trasferiti le indennità pel viaggio della famiglia; però, quando essi abbiano assunto servizio effettivo nella nuova destinazione, può esser loro corrisposta una anticipazione, non eccedente i due terzi di tali indennità, purchè essi espressamente dichiarino per iscritto che si faranno raggiungere dalla famiglia entro quindici giorni dalla relativa riscossione.

Solo dal Ministero, e soltanto in casi eccezionali, può essere autorizzata l'anticipazione di somme superiori a quelle sopraindicate.

L'anticipazione è corrisposta mediante lista-mandato, da richiamarsi poi in quella successiva di liquidazione; di essa viene fatto cenno sul foglio di via.

Nel caso di operai trasferiti o comandati presso altra Direzione o Sottodirezione, l'anticipazione è a carico di quest'ultima.

Possono essere puniti anche col licenziamento, e senza pregiudizio di eventuali azioni giudiziarie, i lavoranti che, avendo chiesta ed ottenuta un anticipazione pel viaggio proprio o della famiglia, non raggiungano la destinazione loro assegnata nel termine prescritto, o non comprovino che la famiglia l'abbia raggiunta entro 15 giorni dalla riscossione dell'anticipazione medesima. Se vi è soltanto un ritardo giustificato, oppure se l'anticipazione riscossa è subito restituita, viene, caso per caso, determinato se e quale punizione debba infliggersi al lavorante.

(Orario e lavoro straordinario dei comandati, distaccati, ecc.).

33. I lavoranti comandati, o in missione, o comunque inviati fuori della loro residenza, seguono l'orario della Direzione, dell'officina o dell'ufficio dove sono destinati, o, in mancanza di stabilimenti della R. marina, l'orario che viene loro prescritto; quelli destinati su RR. navi o su galleggianti minori si uniformano in tutto alle norme del servizio di bordo o dei RR. arsenali, nonchè agli speciali ordini che ricevono.

Se l'orario che i predetti lavoranti devono ordinariamente seguire è inferiore a dieci ore, il lavoro prestato oltre di esso non può essere considerato come straordinario, e non dà quindi diritto a compenso, se non nel caso in cui sia stato protratto al di là delle dieci ore, pel che occorre, in ogni caso, l'autorizzazione dell'autorità competente.

Quest'ultima disposizione di applica nei soli casi di destinazioni a terra; mai e per nessun motivo possono ottenere compensi per lavoro straordinario i lavoranti comandati od in missione a bordo di RR. navi, o destinati su galleggianti.

(Lavoro festivo dei comandati, distaccati, ecc.).

34. Quando, per eccezionali evenienze, occorra di far lavorare in giorni festivi operai comandati o in missione a terra o a bordo, oppure distaccati, nessun compenso è loro dovuto se, per le disposizioni di cui nel presente articolo, essi hanno già diritto alla mercede nei giorni festivi.

(Lesioni in servizio di lavoranti comandati, distaccati, ecc.).

35. Ai lavoranti che riportano lesioni in servizio mentre sono comandati, od in missione, a terra o a bordo, oppure distaccati, si applicano, in quanto è possibile, le norme stabilite pei feriti in servizio dall'art. 37, nn. dall'1 al 14.

Essi vengono ricoverati nell'ospedale militare del luogo o, in mancanza, in quello civile; oppure, se ne è il caso, sono avviati all'ospedale militare della loro sede ordinaria di lavoro.

Se trovansi comandati od in missione su R. nave, vengono ricoverati nella infermeria di bordo, restandovi, salvo casi di forza maggiore o di imminente guarigione, non più di 15 giorni; e quindi vengono ricoverati nell'ospedale.

Salvo il caso in cui siano rinviati alla ordinaria sede di lavoro, i lavoranti di cui sopra, oltre al prescritto sussidio, nella misura e nei termini indicati dall'art. 37, n. 7, percepiscono, per la durata della cura, ma in nessun caso per più di 15 giorni, le indennità ed i soprassoldi a cui avrebbero avuto diritto lavorando.

Però gli sbarcati perdono la razione e il trattamento tavola; e quelli ricoverati nelle infermerie di bordo perdono gil trattamento tavola e sono inoltre sottoposti ad una ritenuta di centesimi 30 sulle altre competenze, il cui importo, insieme a quello della razione in contanti, è devoluto alle infermerie, pel loro mantenimento.

Infine i lavoranti ricoverati in un ospedale, militare o civile, sono sottoposti ad una ritenuta sulle competenze, corrispondente all'importo delle rette dovute.

(Temporanea inabilità di lavoranti comandati, distaccati, ecc.).

36. Ai lavoranti comandati, distaccati o in missione, i quali siano temporaneamente inabili al lavoro per infermità non dipendenti da cause di servizio, si applicano, in quanto è possibile, le norme di cui nell'art. 37, nn. 15 e seguenti.

Se comandati od in missione su R. nave, essi vengono ricoverati nella infermeria di bordo, per non più di 15 giorni, salvo casi di forza maggiore o di imminente guarigione. In tutti gli altri casi seguono la cura al proprio domicilio, od occorrendo sono rinviati alla ordinaria sede di lavoro.

Essi, durante l'infermità, percepiscono, oltre al prescritto sussidio, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 37, n. 15, per non più di 8 giorni, le indennità ed i soprassoldi a cui avrebbero avuto diritto lavorando, meno, se imbarcati, la razione ed il trattamento tavola. Se sono ricoverati in una infermeria di bordo, le loro competenze vengono sottoposte ad una ritenuta a favore di essa, corrispondente all'importo della razione, aumentata di centesimi trenta.

(Liquidazione e pagamento delle competenze di cui nel presente articolo).

37. Al conteggio e pagamento del trattamento tavola e delle razioni che spettano ai lavoranti imbarcati provvedono sempre le Regie navi, con le stesse norme stabilite per gli equipaggi.

La liquidazione ed il pagamento di tutte le altre competenze contemplate nel presente articolo (mercedi, indennità, soprassoldi, sussidi, spese di viaggio, ecc.) sono effettuati a missione o servizio compiuti, oppure, quando la destinazione abbia carattere continuativo, di quindicina in quindicina, insieme con le mercedi, mediante speciali liste-mandati, nelle quali vengono richiamati i precedenti pagamenti effettuati ai medesimi individui e pel medesimo titolo.

Per gli operai in missione in località dove non esistono autorità della R. marina, oppure destinati a lavorare su navi o galleggianti deve, senza eccezione, provvedere ai conteggi e disporre i pagamenti la Direzione o Sottodirezione da cui essi dipendono; per gli operai trasferiti, o comandati, oppure in missione presso altre autorità della R. marina a terra o a bordo, queste ultime provvedono alle quindicinali liquidazioni o alle anticipazioni per la prosecuzione del viaggio, con l'osservanza di quanto dispone il seguente n. 39.

(Imputazione delle competenze medesime).

38. La razione viveri, quella di vino o acquavite e il trattamento tavola pei lavoranti imbarcati sono sempre a carico dei fondi di bordo.

Le mercedi, i soprassoldi, le indennità, gratificazioni, spese di viaggio, ecc. sono a carico dei fondi assegnati alle Direzioni dei lavori, per la mano d'opera o per le spese varie del personale lavorante; e ciò tanto per le destinazioni a terra, quanto quelle a bordo.

(Direzioni a carico delle quali vanno le predette competenze).

39. Pei lavoranti comandati presso uffici tecnici in Italia o all'estero, o su regie navi, oppure in missione (a terra o a bordo) o distaccati, o semplicemente destinati a lavorare su navi o galleggianti, tutte le competenze di cui nel capoverso del n. 38 (e quindi anche le relative anticipazioni) sono a carico dei fondi assegnati alla Direzione o Sottodirezione da cui i predetti lavoranti dipendono, qualunque sia l'autorità che abbia provveduto al pagamento. Pertanto, indipendentemente dagli scarichi o addebiti contabili da effettuarsi, gli uffici tecnici e le regie navi, sempre, e le direzioni o sotto direzioni, nei casi di missione, trasmettono quindicinalmente alla Direzione o Sotto direzione a cui i lavoranti appartengono le copie dei documenti di computo o di spesa (ruoli di presenza e mercedi, liste-mandati, note di indennità, ecc.) od un riassunto dei medesimi documenti, perchè essa possa tenerne il debito conto pel calcolo delle spese sostenute, in relazione agli assegni disponibili.

Le medesime competenze e relative anticipazioni, pei lavoranti comandati o trasferiti presso altre direzioni o sottodirezioni, sono a carico di queste ultime.

Non sono a carico dei fondi assegnati ad alcuna Direzione o Sottodirezione le competenze stesse pagate a lavoranti comandati presso le officine autonome del Ministero.

Art. 62.

(Sostituzione dell'intero articolo)

Numero dei lavoranti — Dati statistici sul personale lavorante.

(Dati statistici sul personale lavorante).

1. Nei primi otto giorni di ciascun mese, le Direzioni e Sottodirezioni compilano e fanno pervenire al Ministero un prospetto numerico dei lavoranti ripartiti per mercedi e per officine (mod. 14).

Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno esse compilano inoltre e fanno pervenire al Ministero:

a) una tabella numerica dei lavoranti ripartiti per categorie, mercedi e anzianità (mod. 14-*bis*), desumendone i dati dai ruoli di anzianità (mod. 73);

b) una tabella numerica dei lavoranti ripartiti per mestieri, categoria ed officine (mod. 14-*ter*).

Tali documenti devono essere compilati con la maggiore possibile esattezza, tenendo conto delle norme stampate sui relativi modelli, in modo che i dati in essi contenuti coordinino fra loro e reciprocamente si controllino.

Analoghi documenti devono essere compilati presso il Ministero, per le officine autonome che da esso direttamente dipendono.

(Fabbisogni annuali delle spese per i lavoranti).

2. Nel mese di giugno di ogni anno, le Direzioni o Sottodirezioni, tenendo conto delle prevedibili variazioni (aumenti, diminuzioni, promozioni, ecc.) che potranno verificarsi nel dipendente personale lavorante, compilano un prospetto numerico, in duplice copia, degli operai che prevedono di tenere al lavoro nel seguente anno finanziario.

In base a tale prospetto, tenendo conto dei lavori da eseguire ed attenendosi alle istruzioni ministeriali, esse calcolano la spesa di mano d'opera (ordinaria, straordinaria ed a cottimo) e le altre spese che prevedono di dover sostenere pel personale lavorante; e compilano due distinti fabbisogni, ciascuno in duplice copia, il primo per mano d'opera ed il secondo per spese varie, facendoli pervenire al Ministero, insieme al prospetto numerico, corredati di opportune note illustrative.

(Assegni concessi per le spese suddette).

3. Il Ministero, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio e tenendo conto delle esigenze di tutte le Direzioni e Sottodirezioni esegue la ripartizione generale degli assegni, e ne dà comunicazione a ciascuna Direzione o Sottodirezione, accompagnata dalle istruzioni opportune.

Gli assegni concessi non debbono essere mai oltrepassati, salvo che il Ministero non abbia ciò autorizzato per nuovi lavori ordinati, o per giustificate richieste avanzate in relazione a impreve-dute e imprescindibili esigenze manifestatesi.

Art. 64.

Sostituzione dei nn. 1 e 2

Computo delle mercedi.

(Lavoro a giornata)

1. L'ultimo giorno di ciascuna quindicina, nell'ufficio della Direzione o Sottodirezione e nelle officine si computano, separatamente pel lavoro ordinario o straordinario a giornata, le mercedi dovute a ciascun individuo, pel tempo di presenza effettiva, con la scorta dei segni corrispondenti, segnati giorno per giorno sui ruoli di presenza e mercedi; e gli importi si inscrivono nelle colonne relative.

Non si iscrivono nei ruoli le mercedi spettanti ai capi operai manovali, nel caso che fruiscano di licenza senza perdita di mercede, a mente dell'art. 50, n. 10, dovendo tale spesa formare oggetto di liste-mandati speciali.

(Lavoro a cottimo).

2. Analogamente, con la guida dei processi verbali di sindacato del lavoro a cottimo (mod. 57) e dei prospetti di ripartizione del cottimo (mod. 57-*bis*), si riportano nei ruoli le mercedi guadagnate dai cottimisti, distinguendole in tre parti; mercede ordinaria, guadagno effettivo del cottimo e aumento straordinario, dovuto a coloro che lavorarono in più dell'orario normale (art. 49, n. 9); ciascuna parte viene iscritta nella rispettiva colonna.

Dopo di che si riempie la colonna destinata ai totali.

Art. 65.

(Sostituzione della lista-mandato di pagamento, giusta l'unito mod. 16)

Documenti pel pagamento delle mercedi.
Disposizioni transitorie.

(Nuova classificazione dei mestieri per categorie e per mercedi).

1. All'entrata in vigore delle presenti norme, le Direzioni e Sottodirezioni dei lavori procederanno ad una revisione generale delle matricole, allo scopo di uniformare le denominazioni dei lavoranti e le loro classificazioni di mestiere alle nuove disposizioni stabilite dall'art. 28, nn. 6 e 8.

I lavoranti che esercitano mestieri non considerati nella predetta tabella saranno, a giudizio dei direttori o sottodirettori, classificati in mestieri affini.

Lo stesso dovrà effettuarsi pei garzoni che si trovino classificati in mestieri della 1ª categoria.

È in ogni caso, necessaria una prova d'arte per ottenere la classificazione in mestieri di nuova istituzione, nonchè nelle nuove svariate specializzazioni di mestieri introdotte nell'accennata tabella. L'ammissione a tale prova e le modalità inerenti sono in tutto regolate con le norme dell'art. 28.

Ai lavoranti che non si sottopongano o non siano ammessi alla prova per la classifica in un mestiere di specializzazione sarà assegnata la qualifica del mestiere da cui il primo trae la sua origine, scegliendolo appropriatamente fra quelli iscritti in categorie inferiori.

La tabella di cui nell'art. 28, n. 8, avrà attuazione dal 1° luglio 1908, sia per la nuova classificazione dei mestieri, sia per l'elevamento delle mercedi normali e conseguenti promozioni (successivo n. 4); però i cambiamenti di classificazione che, dopo entrato in vigore le presenti norme, i lavoranti conseguiranno in seguito a prova d'arte (prescritta o volontariamente domandata) avranno effetto retroattivo, solo nel caso in cui ciò sia necessario per evitare una retrocessione a categoria inferiore: di ciò sarà tenuto conto per stabilire la data con cui le nuove classificazioni di mestiere dovranno essere trascritte nelle matricole dei lavoranti.

(Età dei lavoranti).

2. I garzoni che, all'entrata in vigore del presente decreto, contino meno di 15 anni di età e gli operai a L. 1.50 che ne contino meno di 18, saranno eccezionalmente mantenuti in servizio. Ad essi sono inoltre applicabili le disposizioni transitorie di cui nei seguenti nn. 3, (secondo capoverso) e 4, (terzo capoverso).

(Mercedi soppresse o transitoriamente conservate).

3. Le mercedi non multiple di centesimi 50 saranno soppresse dal primo giorno della quindicina successiva a quella della entrata in vigore del presente decreto; con egual data i lavoranti che ne sono provvisti otterranno la promozione alla mercede pari immediatamente superiore, anche se con tale avanzamento verranno a conseguire una mercede superiore alla massima assegnata alla categoria cui appartengono.

I lavoranti che già godono di una mercede superiore alla massima stabilita per la loro categoria e quegli altri che andranno ad ottenerla per effetto di quanto è più sopra disposto, conserveranno *ad personam* tale mercede eccezionale, fino a quando non cesseranno di far parte del personale lavorante.

La soppressione della mercede di L. 1.50 per gli operai e manovali che abbiano già compiuta l'età di anni 18 avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 1908; per coloro invece che non contino ancora 18 anni (n. 2), essa si effettuerà con la data del 1° gennaio o 1° luglio più prossimo al giorno in cui compiranno tale età.

La soppressione delle mercedi di L. 2 e 2.50 per gli operai iscritti nei mestieri della 1ª categoria avrà luogo a datare dal 1° luglio 1908, per coloro che a tale data avevano compiuto i periodi di anzianità ora prescritti pei lavoranti della 2ª categoria dall'articolo 33, n. 9; e per gli altri si attuerà gradualmente in prosieguo, al 1° gennaio o 1° luglio più prossimo alla data in cui essi compiranno tali periodi di anzianità; qualora, però, questi ultimi operai siano meritevoli di promozione a scelta, saranno applicati ad essi periodi minimi di anzianità stabiliti pei lavoranti della 2ª categoria dal n. 11 del predetto articolo, conteggiando tali promozioni a scelta in di più di quelle consentite dalla prescritta percentuale.

I capi operai e capi manovali che si trovino a godere mercedi inferiori alle minime per essi prescritte dall'art. 28, nn. 5 e 8, otterranno queste ultime mercedi con la decorrenza dal 1° luglio 1908.

(Promozioni).

4. Ferme restando le promozioni già concesse al 1° luglio 1908, verranno, in aggiunta ad esse e con eguale decorrenza, effettuate tutte quelle altre alle quali i lavoranti potranno aver diritto (in base ai periodi di anzianità stabiliti dall'art. 3, n. 4, delle norme approvate col R. decreto 7 febbraio 1907, n. 50), per effetto della retroattiva entrata in vigore della nuova classificazione dei mestieri e del più alto limite segnato per le mercedi normali dall'articolo 28, n. 8. Nei casi in cui l'anzianità viene sostituita alla scelta come criterio di avanzamento i periodi di permanenza in ciascuna mercede saranno quelli di cui nell'art. 33, n. 9.

Ferme restando le promozioni già concesse con la data del 1° gennaio 1909, verranno, in aggiunta ad esse e con egual decorrenza, effettuate tutte quelle altre a cui i lavoranti potranno aver diritto in base ai combinati effetti derivanti dai periodi di anzianità stabiliti dall'art. 33, n. 9, e dalla suaccennata retroattività dell'art. 28, numero 8.

Le promozioni suppletive di cui nel presente numero verranno effettuate, per quanto è possibile, con l'osservanza delle norme tutte contenute nell'art. 33, e saranno precedute dalle sole classifiche dei mestieri per le quali non è richiesta prova di arte, salvo l'eccezione di cui nell'ultimo capoverso del n. 1.

I garzoni a L. 0.60 che vennero assunti in servizio in età inferiore a 15 anni (n. 2) non potranno conseguire la mercede di L. 0.80 se non al 1° gennaio o 1° luglio più prossimo alla data in cui compiranno il 16° anno di età.

Alle operaie di tutti i mestieri ed ai lavoranti dei mestieri sottoindicati, assunti in servizio anteriormente al 1° luglio 1908, è concessa, quando ne siano riconosciuti meritevoli, l'abbreviazione

di un anno in ciascuno dei periodi di anzianità superiori a tre anni stabiliti per l'avanzamento dall'art. 33, nn. 9 e 11:

Categoria IV. — Attrezzatori — Bandierai: cucitori — Bottai — Bozzellai — Cordai — Cuoiai: cucitori (già cuoiai per fornimenti militari e manichette di pompe) — Fuochisti per caldaie marine (già fuochisti scelti) — Inservienti di ufficio — Piallatori, incastratori e trapanatori di metalli — Pittori e stuccatori — Stipettai: tornitori da legno, lustratori di mobili.

Categoria V. — Arrotini, saldaseghe e limaseghe — Foratori, smontatori e scalpellatori a mano di metallo — Materassai — Muratori.

Se, all'entrata in vigore delle presenti norme, in qualche categoria di mestiere più del 20 0[0 dei lavoranti che ne fanno parte si trovino a godere mercedi superiori alla normale, le promozioni a scelta dei lavoranti con mercede normale (anzichè esservi sospese del tutto, in osservanza dell'art. 33, n. 12), verranno numericamente ridotte dal 10 0[0 al 3 0[0, e ciò fino a quando la prescritta proporzione non venga a ristabilirsi. La percentuale del 3 0[0 si computerà analogamente a quella del 10 0[0.

Entro il mese di maggio del corrente anno i fogli matricolari e caratteristici del personale lavorante (mod. 70) devono essere posti sollecitamente a corrente, in modo da poter servire per le promozioni del 1° luglio successivo.

Nessuna deduzione sarà praticata dall'anzianità dei lavoranti (articolo 33, n. 23), per le licenze, infermità e sospensioni anteriori al 1° aprile 1907.

L'art. 33, n. 25, non è applicabile alle sospensioni ed alle multe inflitte ai lavoranti anteriormente al 1° gennaio 1909; esse potranno bensì dar luogo alle esclusione dei puniti dall'avanzamento, ma in base a deliberazioni prese volta per volta dalle Commissioni e non produttive di effetti oltre il semestre in corso.

(Cottimo).

5. Nessuna variazione, per effetto di retroattive promozioni concesse, sarà apportata alla misura ed alla ripartizione del cottimo pagato ai lavoranti dal 1° luglio 1903 all'entrata in vigore delle presenti norme.

(Indennità a lavoranti comandati).

6. I lavoranti comandati presso gli Uffici tecnici della R. marina o presso le officine autonome del Ministero, i quali all'entrata in vigore delle presenti norme percepiscano indennità giornaliere superiori a quelle stabilite dall'art. 51, n. 16, le conserveranno *ad personam*, fino al giorno in cui non cesseranno da tali destinazioni.

(Servizio militare).

7. La disposizione contenuta nell'art. 33 (penultimo capoverso del n. 22) è applicabile ai lavoranti arruolati di leva in una delle indicate categorie i quali, avendo compiuto il servizio obbligatorio, abbiano contratto o contraggano le prescritte rafferme il 1° gennaio 1909 o dopo.

È fatto salvo ogni eventuale diritto ad ammissione o riammissione nel personale lavorante borghese, che sia stato acquisito in virtù dell'abrogato R. decreto 15 maggio 1898, n. 201.

(Norme transitorie non prevedute).

8. Per qualsiasi disposizione transitoria, non preveduta, che fosse necessaria per l'attuazione delle presenti norme, le Direzioni o Sottodirezioni dei lavori chiederanno istruzioni al Ministero.

Roma, li 26 febbraio 1909.

D'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Mod. n. 7-*bis* - Reg. serv. direz. lav. - Art. 39.

REGIA MARINA ....° DIPARTIMENTO

Direzione d . . . .

ELENCO delle variazioni avvenute nel personale lavorante durante il mese di . . . .

N. di matricola	Officina	Specialità e mercede	Cognome e nome	Variazioni da inscriversi nel registro matricolare	Decorrenza delle variazioni

. . . . . li . . . . . 19 . .
L'ufficiale incaricato
. . . .
Visto: *Il direttore*
. . . .

MINISTERO DELLA MARINA
Direzione generale d . . . .
Visto si approva
Roma, li . . . . 19 . .
Per il ministro
. . . .

Mod. n. 7-*ter* - Reg. serv. dir. lav. — Art. 39.

REGIA MARINA ....° DIPARTIMENTO

Direzione d . . . .

PROPOSTE di aggiunte o rettifiche matricolari

N. di matricola	Specialità e mercede	Cognome e nome	Erronea annotazione esistente nella matricola (1)	Rettificazione o aggiunta che si propone	Osservazioni del Ministero

(1) Questa colonna non si riempie nei casi di aggiunte matricolari.

. . . . . li . . . . . 19 . .
L'ufficiale incaricato
. . . .
Visto: *Il direttore*
. . . .

MINISTERO DELLA MARINA
Direzione generale d
Visto, si approva
Roma, li . . . . 19 . .
Per il ministro
. . . .

Mod. n. 8 - Reg. serv. direz. lav. — Art. 42.
REGIA MARINA

Direzione d . . . .

. . . . ° DIPARTIMENTO

Ruolo di presenza e di mercedi del personale lavorante

OFFICINA . . . .

. . . . a quindicina di . . . . 19 . .

Numero di ruolo	CASATO e NOME (a)	Qualità	Mercede giornaliera	Numero dei biglietti di variazione di ruolo	Presenza di ciascun individuo nei giorni e nelle ore di lavoro ordinario (b)	Numero intero e decimi di giornata di presenza	Presenza di ciascun individuo nei giorni e nelle ore di lavoro straordinario, espressa in decimi o centesimi della mercede (b)	Numero intero e decimi o centesimi di giornata di mercede	Importare delle mercedi dovute a ciascun individuo pel lavoro prestato durante la quindicina							Segno P di eseguito pagamento (c)	Annotazioni	Enti cessionari delle somme ritenute	Numero di ruolo
									Per lavoro ordinario a giornata	Per lavoro straordinario a giornata	Per lavoro a cottimo		Totale dovuto a ciascun individuo	Da ritenersi per cessioni di mercedi	Da pagarsi al lavorante				
									10	11	12		13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	16	17	18	19

L'economo dell'officina

L'uffiziale incaricato

AVVERTENZE. — *a*) I ruoli saranno scritti con nitidezza, con cifre molto chiare, e non presenteranno cancellature, abrasioni o altre viziature.

Gl'individui vi saranno inscritti successivamente, senza righe d'intervallo.

Sotto l'ultimo nome della colonna 2 sarà indicato « in tutte lettere » il numero degli individui inscritti nel ruolo e vi sarà apposta la firma del direttore e sottodirettore. Occorrendo nel corso della quindicina di aggiungere novelli individui, l'inscrizione sarà fatta dopo il numero e la firma, che dovranno essere ripetuti.

b) Le colonne 6 e 8 sono suddivise in caselle, ciascuna destinata ad una giornata della quindicina; in ogni casella sarà tracciato un grosso tratto in diagonale, come segno di presenza e il segno *C* per indicare il passaggio dal lavoro a giornata a quello a cottimo; le mancanze dal lavoro saranno indicate col segno *O*. Le assenze dal lavoro, i collocamenti a riposo od in riforma, i licenziamenti, i decessi, i passaggi ad altre officine, i trasferimenti e le sospensioni saranno segnati con un grosso tratto in inchiostro che ricoprirà tutte le caselle corrispondenti ai giorni di assenza dal lavoro. Con egual tratto saranno coperte le caselle corrispondenti ai giorni che precedono quello dell'ammissione di un individuo. Quando qualche lavorante nel corso della giornata deve lasciare il lavoro, se perde l'intera mercede, ciò si indicherà col segno *O*, sovrapposto al segno di presenza già esistente; se perde soltanto decimi della mercede, si aggiungeranno al segno di presenza le cifre necessarie perchè esso divenga 9/10, 8/10, 7/10 .... 1/10.

La presenza degli individui in giorni o in ore di lavoro straordinario sarà indicata nella casella della colonna 8 corrispondente al giorno, con la mercede che a ciascuno spetta pel lavoro straordinario, espressa in decimi o centesimi della mercede ordinaria giornaliera.

Il lavoro durante la notte sarà inscritto nella colonna 8, alla casella del giorno precedente.

c) Il segno *P* di eseguito pagamento, da tracciarsi nella colonna 16, si riferisce esclusivamente alle mercedi, nette delle ritenute di cessione, pagate ai lavoranti, giusta le indicazioni della colonna 15.

A . . . . il dì . . . . 19 . .

Trovato in regola
L'uffiziale incaricato
. . . .

Si approva il pagamento complessivo di lire (1) . . . . (totale delle mercedi dovute ai soprascritti lavoranti; e di esse lire (2) . . . . . nelle mani dei lavoranti stessi e lire (3) . . . . agli enti cessionari indicati nella colonna 18.

Il direttore

(1) Indicare in tutte lettere il totale della colonna 13.
(2) Id. id. id. 15.
(3) Id. id. id. 14.

Mod. n. 14 - Reg. serv. direz. lav. - Art. 62.
REGIA MARINA

Direzione d . . . .° DIPARTIMENTO

PROSPETTO NUMERICO dei lavoranti ripartiti per mercedi ed officine al 1° . . . . 19. . . .

OFFICINE	OPERAI 2													OPERAIE 3				GARZONI 4		
1		L. 7.50	L. 7.00	L. 6.50	L. 6.00	L. 5.50	L. 5.00	L. 4.50	L. 4.00	L. 3.50	L. 3.00	L. 2.50	L. 2.00	L. 3.00	L. 2.50	L. 2.00	L. 1.50	L. 1.00	L. 0.80	L. 0.60
Totali conformi ai ruoli .																				
Lavoranti comandati su Regie navi																				

(*a*) In complesso lavoranti n. . . . .

L'ufficiale incaricato

. . . .

AVVERTENZE. — 1. Questo prospetto rappresenta il numero dei lavoranti iscritti nei ruoli di presenza e mercedi la mattina del primo giorno di ciascun mese, escluse, cioè, le variazioni che avvengono in questo giorno e comprese quelle verificatesi a tutto l'ultimo giorno del mese precedente.

2. Esso deve essere trasmesso al Ministero nei primi 7 giorni di ciascun mese.

3. I suoi dati numerici devono corrispondere precisamente a quelli risultanti dalla tabella mod 14-*bis*, per quanto concerne la classificazione dei lavoranti per mercedi, e ai dati della tabella mod. 14-*ter*, per la ripartizione dei lavoranti stessi fra le officine.

4. Delle colonne a destra del riepilogo, la 7ª, 8ª e 10ª sono destinate a porre distintamente in rilievo il numero degli inservienti, magazzinieri e capi operai, iscritti fra gli operai nella parte della tabella a sinistra del riepilogo; la 9ª ed 11ª il numero dei manovali-marinai, manovali-artefici e capi manovali, iscritti come sopra tra i manovali; e la 12ª è destinata a indicare le mercedi medie, delle quali le teoriche si ottengono dividendo la somma delle mercedi a giornata assegnate ai lavoranti iscritti nei ruoli il primo giorno di ciascun mese pel numero di questi ultimi, e le effettive, dividendo la spesa complessiva sostenuta mensilmente per mercedi ordinarie, straordinarie, a cottimo ecc., pel numero delle giornate lavorative, e quindi il quoziente pel numero medio dei lavoranti presenti al lavoro nel mese decorso. I dati da iscriversi in tutte le colonne dalla 7ª alla 12ª devono essere anch'essi distinti per officine, e quindi riassunti per totali.

5. Gli operai e capi operai comandati su RR. navi, pure essendo cancellati dai ruoli e quindi diminuiti del numero dei lavoranti in tutte le colonne dalla 2ª alla 12ª, sono tenuti a parte in evidenza, distinguendoli verticalmente per officine (col. 13ª) e orizzontalmente per mercedi; essi non sono considerati nei computi delle medie. A ciascun prospetto mensile viene allegato un elenco di tali operai, indicante per ognuno il numero di matricola, la mercede, il mestiere, la data di imbarco e la nave su cui trovasi comandato.

Mod. n. 14 - Reg. serv. direz. l.v. - Art. 62

REGIA MARINA

Direzione d . . . .° DIPARTIMENTO

Segue PROSPETTO NUMERICO dei lavoranti ripartiti per mercedi e officine al 1° . . . . 19 . . .

MANOVALI 5									RIEPILOGO 6					Inservienti 7	Magazzinieri 8	Manovali marinai ed artefici 9	Capi operai 10	Capi manovali 11	Mercedi medie 12		Comandati su RR. navi 13	
	L. 5.50	L. 5.00	L. 4.50	L. 4.00	L. 3.50	L. 3.00	L. 2.50	L. 2.00	Operai	Operaie	Garzoni	Manovali	Totale						teoriche L. C.	effettive L. C.	operai	capi operai
													(a)									

. . . . li 19 . . . .

Visto. Il direttore

. . . .

6. Danno luogo ad aumento effettivo nel numero dei lavoranti le nuove ammissioni, le riammissioni di coloro che cessano dal servizio militare e gli eventuali annullamenti di diminuzioni precedenti; danno luogo invece a diminuzione effettiva i decessi, i collocamenti a riposo od in riforma, i licenziamenti volontari, o per servizio militare, o di autorità, le nomine ad impieghi di ruolo e gli eventuali annullamenti di precedenti aumenti.

Danno anche luogo ad aumento o diminuzione i trasferimenti e passaggi di lavoranti, nonchè i movimenti dei comandati fra le Direzioni, le Sottodirezioni, le RR. navi e le officine autonome del Ministero.

Sono, infine, considerati come aumenti, compensati da altrettante diminuzioni, tutti gli spostamenti che si verificano nella quadriplice riportizione riepilogativa dei lavoranti: operai, operaie, garzoni e manovali, e cioè le nomine dei garzoni ad operai ed i cambi di classificazione da manovale ad operaio o viceversa.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni di cui sopra devono risultare dal prospetto; non devono invece risultare da esso (non dando luogo nè ad aumento, nè a diminuzione) i movimenti dei lavoranti comandati da e per uffici tecnici in Italia o all'estero, le missioni tutte a terra o a bordo, i movimenti dei distaccati e, infine, i cambi di classificazione di mestiere, quando, per effetto di essi, gli operai restino operai ed i manovali restino manovali.

7. Qualunque sia la durata del viaggio, i lavoranti trasferiti o passati ad altre Direzioni, o Sottodirezioni e quelli dovunque comandati si considerano presenti nella nuova destinazione dal giorno stesso della partenza.

8. A ciascun prospetto mensile, oltre l'elenco dei comandati a bordo di Regie navi (n. 5) è allegata una nota di schiarimenti sulle variazioni avvenute nell'ultimo mese, nella quale vengono indicati il nome, cognome, numero di matricola, mestiere e la mercede dei lavoranti aumentati o diminuiti, nonchè le disposizioni ministeriali relative alle ammissioni, ai cambi di destinazione, ecc.

Riepilogo delle variazioni avvenute: *Nell'ultimo mese.*		VARIAZIONI					N. DEI LAVORANTI				
		Operai	Operaie	Garzoni	Manovali	Totali	Operai	Operaie	Garzoni	Manovali	Totali
Personale esistente al 1° (a) 19											
Aumenti	nuovi ammessi										
	riammessi, reduci dal servizio militare .										
	provenienti da altre destinazioni . . .										
	garzoni e manovali classificati operai .										
	annullamento di precedenti diminuzioni.										
Riepilogo degli aumenti											
Totali											
Diminuzioni	morti										
	collocati a riposo o in riforma										
	licenziatisi volontariamente										
	licenziatisi per servizio militare										
	licenziati di autorità										
	nominati impiegati a ruolo organico . .										
	partiti per altre destinazioni										
	garzoni e manovali classificati operai .										
	annullamento di precedenti aumenti . .										
Riepilogo delle diminuzioni											
Personale esistente al 1° (b) . . . 19											

(a) Mese precedente a quello cui si riferisce il presente prospetto. — (b) Data a cui si riferisce il presente prospetto.

Riepilogo delle variazioni avvenute: *Durante l'esercizio 19 . .-19 . .*		VARIAZIONI					N. DEI LAVORANTI				
		Operai	Operaie	Garzoni	Manovali	Totali	Operai	Operaie	Garzoni	Manovali	Totali
Personale esistente al 1° luglio 19											
Aumenti	nuovi ammessi										
	riammessi, reduci dal servizio militare .										
	provenienti da altre destinazioni . . .										
	garzoni e manovali classificati operai .										
	annullamento di precedenti diminuzioni.										
Riepilogo degli aumenti											
Totali											
Diminuzioni	morti										
	collocati a riposo o in riforma										
	licenziatisi volontariamente										
	licenziatisi per servizio militare										
	licenziati di autorità										
	nominati impiegati a ruolo organico . .										
	partiti per altre destinazioni										
	garzoni e manovali classificati operai .										
	annullamenti di precedenti aumenti . .										
Riepilogo delle diminuzioni											
Personale esistente al 1° (c) . . . 19											

(c) Data a cui si riferisce il presente prospetto.

Mod. N. 14-*bis* - Reg. serv. dir. lav. - Art. 62.

REGIA MARINA

Direzione d ....° DIPARTIMENTO

TABELLA NUMERICA dei lavoranti ripartiti per categorie, mercedi e anzianità al 1° .... 19 ...

Decorrenza dall'ultima promozione	L. 8.00			L. 7.50			L. 7.00			L. 6.50				L. 6.00					
	Cat.		Totale	Cat.		Totale	Cat.		Totale	Categ.			Totale	Categorie					Totale
	1ª	2ª		1ª	2ª		1ª	2ª		1ª	2ª	3ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
1° luglio 19...																			
1° gennaio 19...																			
Totali conformi ai dati dei ruoli mod. 73 ...... dedotti i comandati su Regie navi																			
Totali conformi ai dati del prospetto mod. 14																			

Decorrenza dall'ultima promozione	L. 5.50						L. 5.00						L. 4.50						L. 4.00					
	Categorie					Totale	Categorie					Totale	Categorie					Totale	Categorie					Totale
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
1° luglio 19...																								
1° gennaio 19...																								
Totali conformi ai dati dei ruoli mod. 73 ...... dedotti i comandati su Regie navi																								
Totali conformi ai dati del prospetto mod. 14																								

Categorie	MERCEDI			OPERAI CON MERCEDE					Garzoni	Totali
	Massima Lire	Normale Lire	Minima Lire	seperiore alla massima	massima (*a*)	tra la normale e la massima	normale	inferiore alla normale		
1ª	—	4.50	3.00						—	
2ª	5.00	4.50	2.00							
3ª	4.50	4.00	2.00							
4ª	4.00	3.50	2.00							
5ª	3.50	3.00	2.00						—	
6ª	3.00	2.50	1.50							
			Totali . . .							

(*a*) Per gli operai di 1ª categoria si suppone che la mercede massima sia quella di L. 5.50.

AVVERTENZE. — 1. La tabella deve rappresentare la situazione del personale lavorante al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, e deve essere compilata e trasmessa al Ministero entro il giorno 31 di ciascuno dei mesi suindicati.

2. I suoi dati numerici sono tratti dai ruoli di anzianità (mod. 73) e devono corrispondere precisamente ai dati risultanti dal prospetto mod. 14, per quanto concerne la ripartizione dei lavoranti secondo le mercedi, e ai dati della tabella mod. 14-*ter*, per la classificazione dei lavoranti stessi in categorie.

3. La classificazione dei lavoranti per anzianità è limitata all'ultimo decennio, cioè alle ultime venti decorrenze semestrali, nella più antica delle quali vengono raggruppati tutti i lavoranti aventi un'anzianità di 10 anni, o una maggiore.

Mod. N. 14-*bis* - Reg. serv. dir. lav. - Art. 62.

REGIA MARINA

Direzione d' . . . .° DIPARTIMENTO

Segue TABELLA NUMERICA dei lavoranti ripartiti per categorie, mercedi e anzianità al 1° . . . . 19 . . .

L. 3.50						L. 3.00							L. 2.50						L. 2.00						6ª Cat. L. 1.50	L. 1.00					L. 0.80					L. 0.60					Totali per categorie						Totali generali
Categorie					Totale	Categorie						Totale	Categorie					Totale	Categorie					Totale		Categorie				Totale	Categorie				Totale	Categorie				Totale							
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª			2ª	3ª	4ª	5ª		2ª	3ª	4ª	5ª		2ª	3ª	4ª	5ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	

CAPI OPERAI E CAPI MANOVALI

Categorie	Mercede (lire)									Totali
	8.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª										
Totali . .										

. . . . li . . . . . 19 . .

L'ufficiale incaricato

. . . .

V. *Il* *direttore*

. . . .

Pertanto, delle 21 decorrenze accennate a stampa nella prima colonna, deve cancellarsi la prima, se la tabella è riferita al 1° luglio, oppure l'ultima, se la tabella è riferita al 1° gennaio.

4. Gli operai comandati su RR. navi, essendo iscritti nei ruoli di anzianità (mod. 73), vengono anche compresi nella presente tabella ma sono dedotti alla fine dai totali dei lavoranti classificati per mercedi, allo scopo di controllare se le rimanenze coincidono, come devono, coi dati corrispondenti del prospetto mod. 14.

5. I capi operai e capi manovali sono classificati nella tabella promiscuamente cogli operai e manovali; ma vengono poi riepilogati distintamente nell'apposito prospetto stampato a piè della tabella.

Mod. n. 14-*ter* - Reg. serv. dir. lav. - Art. 62.

REGIA MARINA . . .° DIPARTIMENTO

Direzione d . . . .

TABELLA NUMERICA dei lavoranti ripartiti per mestieri, categorie ed officine al 1° . . . . 19 . .

Categoria	MESTIERE N. d'ord.	MESTIERE Denominazione	Officine				Totali	Garzoni	Capi operai e capi manovali	Operai comandati su Regie navi
1ª	1	Calderai fucinatori . .								
		Calderai tracciatori . .								
	2	Carpentieri tracciatori di navi								
	3	Congegnatori armaiuoli								
		Congegnatori elettricisti								
		Congegnatori montatori di macchine								
		Congegnatori siluristi .								
		Congegnatori torpedinisti								
	4	Elettricisti specializzati per accumulatori .								
	5	Fabbri capi-maglio . .								
	6	Fonditori capi-forno .								
		Fonditori capi-staffatori								
	7	Fotografi incisori . . .								
	8	Fucinatori di lamiere e verghe profilate .								
	9	Incisori di precisione .								
	10	Litografi incisori . . .								
	11	Meccanici di precisione								
	12	Operai specializzati per laboratori sperimentali								
	13	Modellatori di navi .								
		Modellatori di congegni di precisione . . .								
	14	Pirotecnici								
	15	Ramieri tubisti da vapore								
		Ramieri tubisti per siuri								
	16	Tipografi compositori .								
	17	Tornitori da metallo di precisione								
		Totale dei lavoranti della 1ª categoria .								
2ª	1	Calderai								
	2	Carpentieri da ferro .								
		Carpentieri maestri di ascia								
	3	Congegnatori								
	4	Elettricisti								
	5	Fabbri fucinatori . . .								
	6	Fonditori staffatori . .								
	7	Incisori								
	8	Macchinisti conduttori di macchine motrici fisse								
	9	Modellatori								
	10	Palombari artefici . .								
		Palombari per grandi profondità								
	11	Pittori ornamentisti .								
		Pittori indoratori . .								
	12	Stipettai ebanisti . . .								
		Stipettai lavoratori di mobili in ferro . .								
	13	Tornitori da metallo .								
	14	Velai tagliatori								
		Totale dei lavoranti della 2ª categoria .								
3ª	1	Armaiuoli								
	2	Artificieri								
	3	Bandierai tagliatori .								
	4	Calafati da ferro per navi e per caldaie .								
		Calafati da mazzuola per navi								
	5	Conduttori di macchine utensili								
	6	Cuoiai tagliatori . . .								
	7	Fabbri aggiustatori . .								
	8	Impiombatori di cavi metallici								
		Muratori per forni di caldaie								
	10	Palombari								
	11	Ramieri, ottonai e lanternai								
	12	Remai								
	13	Ribaditori per navi e per caldaie								
	14	Tappezzieri								
	15	Velai cucitori e guarnitori								
	16	Zincatori a caldo . . .								
		Totale dei lavoranti della 3ª categoria .								
4ª	1	Attrezzatori								
	2	Bandierai cucitori . .								
	3	Bottai								
	4	Bozzellai								
	5	Cianografi								
	6	Conduttori di locomobili e piccoli motori.								
	7	Cordai								
	8	Cuoiai cucitori								
	9	Fabbri battimazza . .								
	10	Fuochisti per caldaie marine								
		Fuochisti per forni fusori								
	11	Inservienti di ufficio .								
	12	Lattai								
	13	Legatori di libri . . .								
	14	Limatori e magnani .								
	15	Litografi torcolieri . .								
	16	Magazzinieri								
	17	Manovali artefici . . .								
		Manovali marinai . .								
	18	Piallatori, incastratori e trapanatori di metallo								
	19	Pittori e stuccatori . .								
	20	Stipettai e falegnami tornitori da legno .								
		Stipettai e falegnami lustratori di mobili.								
	21	Tipografi macchinisti .								
		Totale dei lavoranti della 4ª categoria . .								

Categoria	N. d'ord.	MESTIERE Denominazione	Officine					Totali	Garzoni	Capi operai e capi manovali	Operai comandati su Regie navi
5ª	1	Arrotini, saldaseghe e limaseghe									
	2	Foratori, smentatori e scalpellatori a mano di metallo									
	3	Fuochisti per caldaie fisse									
	4	Guide da palombaro .									
	5	Manovali									
	6	Materassai									
	7	Muratori									
		Totale dei lavoranti della 5ª categoria . .									
6ª	1	Operaio di qualunque mestiere									
		RIEPILOGO.									
		Lavoranti della 1ª categoria									
		Lavoranti della 2ª categoria									
		Lavoranti della 3ª categoria									
		Lavoranti della 4ª categoria									
		Lavoranti della 5ª categoria									
		Lavoranti della 6ª categoria									
		Totale generale . .									

L'ufficiale incaricato

. . . .

. . . . . . li . . . . . . 19 . . .

V.° *Il direttore*

. . . .

AVVERTENZE. — 1. La presente tabella deve rappresentare la situazione del personale lavorante al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno, e deve essere compilata e trasmessa al Ministero entro il giorno 31 di ciascuno dei mesi suindicati.

2. I suoi dati numerici devono corrispondere precisamente a quelli risultanti dal prospetto mod. 14, per quanto concerne la ripartizione dei lavoranti fra le officine, e ai dati della tabella mod. 14-*bis*, per la classificazione dei lavoranti stessi in categorie.

3. I garzoni, nonchè i capi operai e capi manovali devono, insieme agli altri lavoranti, essere iscritti nell'officina a cui appartengono, in corrispondenza alla loro classificazione di mestiere: però il loro numero è posto in evidenza inscrivendolo nella terz'ultima e penultima colonna della tabella.

A corredo della tabella, è inoltre trasmesso un elenco dei capi operai e capi manovali, indicante per ciascuno di essi il numero di matricola, l'officina, il mestiere, la categoria, la mercede e le date di nascita, di nomina a capo operaio o capo manovale e di ultima promozione.

4. Invece gli operai comandati su RR. navi sono unicamente iscritti nell'ultima colonna, non figurando essi nel resto della tabella, nè nel totale generale.

5. Le denominazioni dei mestieri devono corrispondere esattamente a quelle stabilite dall'art. 28, n. 8, del regolamento.

Mod. n. 16 - Reg. serv. dir. lav. — Art. 35-40-41-51-65.

REGIA MARINA . . . .° DIPARTIMENTO

Direzione d . . . .

Lista-mandato di pagamento sul fondo per mano d'opera

per . . . .

Officina . . . .

. . . . quindicina di . . . . 19 . .

N. di ruolo	Cognome e Nome	Qualità	Somma spettante: mercedi ordinarie	Somma spettante: maggior guadagno per lavoro straord. ed a cottimo	Somma spettante: Totale	Da ritenersi per cessioni di mercedi	Da pagarsi al lavorante	Segno di pagamento	Annotazioni	Enti cessionari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Totale L						

Sono complessive lire (1) . . . .

Concorda col ruolo
L'ufficiale incaricato
. . . .

Il quartiermastro esegua il pagamento complessivo di lire (1) . . . . ; e cioè delle somme indicate nella colonna 8 nelle mani degli individui ai quali sono dovute, per l'ammontare di lire (2) . . . . e di quelle indicate nella colonna 7 agli enti cessionari a fianco di esse rispettivamente annotati nella col. 11, per l'ammontare di lire (2) . . . .

A . . . . li . . . . . . 19 . .

Il direttore
. . . .

Dichiariamo che le somme complessive iscritte nella colonna 6 (eccezione fatta di tutte quelle iscritte nella colonna 7, e di quelle iscritte nella colonna 8 a fianco delle quali è stato apposto il segno =), sono state pagate in presenza nostra rispettivamente agli individui soprascritti, nell'ammontare di lire (2) . . . .

A . . . . . . li . . . . . . 19 . .

L'impiegato tecnico
. . . .

L'ufficiale incaricato
. . . .

(1) Indicare in tutte lettere il totale della colonna 6.
(2) In tutte lettere.

AVVERTENZE. — Le liste devono essere scritte con nitidezza, con cifre molto chiare e senza cancellature o abrasioni.

I nomi dei lavoranti devono, possibilmente, essere riportati nello stesso ordine col quale si trovano inscritti nei ruoli di presenza e mercedi.

Nella colonna 9 si deve apporre il segno *P* per le somme pagate ai lavoranti e il segno = per le somme non pagate. Tali segni si riferiscono esclusivamente alle somme nette di cui nella colonna 8.

Mod. n. 16 *bis* - Reg. serv. direz. lav. - art 27

REGIA MARINA

Direzione d . . . .

. . . .° DIPARTIMENTO

NOTA dei sussidi che si corrispondono ai lavoranti feriti o infermi per causa di servizio od alle loro famiglie

Per la . . . quindicina di . . . . 19 . . .

N. di matricola	N. di ruolo	Officina	Cognome e nome del sussidiato	Mercede giornaliera	Sussidio giornaliero	Lesione o infermità — Data relativa	Periodi cui si riferiscono i presenti sussidi	N. dei giorni di assenza compresi i festivi	Ammontare dei sussidi	Da ritenersi per cessioni di mercedi	Da pagarsi al lavorante	Segno di pagamento	Note cui trovansi uniti i documenti — Eventuali annotazioni	Enti cessionari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Riporto L . .							

Riporto . . . L. . . . . . .

Sono complessive lire (1) . . . .

L' ufficiale incaricato

. . . .

Il quartiermastro esegua il pagamento complessivo di lire (1) . . . . e cioè delle somme indicate nella colonna 12 nelle mani degli individui ai quali sono dovute, per l'ammontare di lire (2) . . . . e di quelle indicate nella colonna 11 agli enti cessionari a fianco di esse rispettivamente annotati, per l'ammontare di lire (2) . . . .

A . . . ., il dì . . . . 19 . . .

Il direttore

. . . .

Dichiariamo che le somme complessivamente iscritte nella colonna 10 (eccezione fatta di tutte quelle iscritte nella colonna 11 e di quelle iscritte nella colonna 12, a fianco delle quali è stato apposto il segno =) sono state pagate, in nostra presenza, rispettivamente agli individui soprascritti, nell'ammontare complessivo di lire (2) . . . .

A . . . ., il dì . . . . 19 . .

L'impiegato tecnico . . . .

L'ufficiale incaricato . . . .

(1) Indicare in tutte lettere il totale della colonna 10.

(2) In tutte lettere.

AVVERTENZE. — 1. Le note dei sussidi devono essere scritte con nitidezza, con cifre molto chiare e senza cancellature o abrasioni.

2. Quando nel corso di una quindicina il sussidio di un lavorante si riduca da quattro quinti a metà della mercede, devono per esso eseguirsi due distinti conteggi.

3. Nella colonna n. 13 è apposto il segno P per le somme pagate e quello = per le somme non pagate.

4. I sussidi di cui sopra che si corrispondono alle famiglie dei lavoranti morti devono essere compresi in note distinte, indicando nella colonna n. 4, oltre il cognome e nome dei lavoranti, quelli ancora dei sussidiati ed il loro rispettivo grado di parentela coi defunti.

Mod. n. 16-*ter* - Reg. serv. dir. lav. — Art. 37.

REGIA MARINA

....° DIPARTIMENTO

Direzione d ....

NOTA dei sussidi che si corrispondono ai lavoranti infermi per cause non dipendenti dal servizio, od alle loro famiglie.

Per la .... quindicina di 19

N. di matricola	N. di ruolo	Officina	Cognome e nome del sussidiato	Mercede giornaliera	Infermità e data del primo sussidio concesso	Periodi cui si riferiscono i presenti sussidi	N. dei giorni lavorativi di infermità	Ammontare dei sussidi	Da ritenersi per cessioni di mercedi	Da pagarsi al lavorante	Segno di pagamento	Note cui trovansi uniti i documenti — Eventuali annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Riporto L. ...						

Riporto ... L. ......

Sono complessive lire (1) ....

L'ufficiale incaricato

....

Il quartiermastro esegua il pagamento complessivo di lire (1) .... e cioè delle somme indicate nella colonna 11 nelle mani degli individui ai quali sono dovute, per l'ammontare di lire (2) .... e di quelle indicate nella colonna 10 agli enti cessionari a fianco di esse rispettivamente annotati, per l'ammontare di lire (2) ....

A ...., il dì .... 19 ...

Il direttore

....

Dichiariamo che le somme complessive iscritte nella colonna 9 (eccezione fatta di tutte quelle iscritte nella colonna 10 e di quelle iscritte nella colonna 11, a fianco delle quali è stato apposto il segno =), sono state pagate, in nostra presenza, rispettivamente agli individui soprascritti, nell'ammontare complessivo di lire (2) ....

A ...., il dì .... 19 ...

L'impiegato tecnico ....

L'ufficiale incaricato ....

(1) Indicare in tutte lettere il totale della colonna 9.

(2) In tutte lettere

AVVERTENZE. — 1. Le note dei sussidi devono essere scritte con nitidezza, con cifre molto chiare e senza cancellature o abrasioni.

2. Nella colonna n. 12 è apposto il segno *P* per le somme pagate e quello = per le somme non pagate.

3. I sussidi di cui sopra che si corrispondono alle famiglie dei lavoranti morti devono essere compresi in note distinte, indicando nella colonna n. 4, oltre il cognome e nome dei lavoranti, quelli anco a dei sussidiati ed il loro rispettivo grado di parentela coi defunti.

Mod. n. 57-*bis*. - Reg. serv. direz. lav. Art. 64.

REGIA MARINA ....° DIPARTIMENTO

Direzione d ....

Officina ....

Ripartizione del cottimo fra gli aventi diritto

(Prospetto allegato al verbale n.... di sindacato dei lavori a cottimo eseguiti nella.... quindicina del mese di......... 19...)

Numero di bollettino	COGNOME e NOME	Numero delle giornate di cottimo	Mercede giornaliera	Importo del cottimo secondo le tariffe: Mercedi ordinarie	Maggior guadagno per lavoro straordinario e cottimo	Totale	Aumento straordinario in aggiunta al cottimo	Somme dovute ai cottimisti	Acconti pagati	Dovuto a saldo
	Totale L.									

... li' .... 19 ...

L'ufficiale incaricato

....

V. *Il direttore*

....

Mod. n. 70 — Reg. serv. direz. lav. — Art 33 e 51.

REGIA MARINA

Foglio matricolare e caratteristico del (1) .....

(2) ....

figlio di .... e di .... nato il ..... 19...
a ...... circondario di ...... dimorante a (3)......

Direzione o Sotto direzione							
N. di matricola							
N. di ruolo (3).							

Connotati ed altre indicazioni.

Statura m. 1 e c. ... capelli. . . sopracciglia . . .occhi. . . fronte . . .naso . . . bocca. . . . mento . . . viso . . . colorito . . .
segni particolari ....
mestiere ....se sa leggere . . . se sa scrivere . . .

Stato civile (3).

Se celibe, vedovo o ammogliato .... n. dei figli ...
nome e cognome della moglie ..... data del matrimonio.....

Cambiamenti di mestiere.

Precedente classifica	Nuova classifica	Data

Servizio militare

Licenziamento o riammissione	Data	Mercede
Licenziatosi per (4) . . . il		
Riammesso .... »		
Richiamato al servizio militare .... »		
Riammesso .... »		

(1) Garzone, oppure operaio, capo operaio, ecc.
(2) Cognome e nome.
(3) Le indicazioni relative allo stato di famiglia od all'abitazione dei lavoranti devono essere fornite dai lavoranti stessi, interpellati; data la variabilità di tali indicazioni, devono esse tracciarsi a matita nera, per poterle all'occorrenza modificare. Così pure, a matita nera deve essere indicato il numero di ruolo dei lavoranti.
(4) Obblighi di leva o volontario arruolamento

Licenze di durata superiore a due mesi

Ordine del giorno	Decorrenza della licenza	Motivo dichiarato	Deduzione d'anzianità: Mesi	Giorni

Infermità non dipendenti da cause di servizio di durata superiore a sei mesi

Biglietto di variazione	Primo giorno d'infermità	Durata dell'infermità: Mesi	Giorni	Deduzione di anzianità: Mesi	Giorni

Sospensioni per cause giudiziarie o penali

Ordine del giorno di sospensione	Decorrenza della sospensione	Ordine del giorno di riammissione	Deduzione di anzianità (1): Mesi	Giorni

(1) Colonna da riempirsi nei soli casi di condanna.

Punizioni (1)

Ordine del giorno	Motivo della punizione	Decimi di multa	Giorni di sospensione	Deduzioni di anzianità (2)	
				Mesi	Giorni

Esclusioni dall'avanzamento

Verbale della commissione	Data dell'ultima punizione considerata	Periodo di esclusione dall'avanzamento	
		per anzianità	a scelta

(1) Le punizioni revocate o ridotte (art. 36, n. 9, del regolamento) sono cancellate o corrette con inchiostro rosso, indicando a margine il relativo ordine del giorno.

(2) Indipendentemente dalle eventuali esclusioni dall'avanzamento, le sospensioni di 30 giorni o più danno luogo a deduzioni di anzianità per un corrispondente numero di giorni.

Note caratteristiche (da riempirsi entro il 15 novembre)

Anno	Abilità professionale (1)	Zelo (2)	Intelligenza (3)	Condotta (4)		Se è atto a dirigere lavori	Firma del capotecnico	Firma dell'ufficiale dirigente	Firma del vice direttore o sotto direttore
				in servizio	privata				
19...									
19...									
19...									
19...									
19...									
19...									
19...									
19...									
19...									
19...									
19...									

(1) Moltissima, molta, sufficiente, poca, pochissima.

(2) Moltissimo, molto, sufficiente, poco, pochissimo.

(3) Pronta, mediocre, tarda.

(4) Ottima, buona, mediocre, cattiva, pessima.

N. B. — Le note caratteristiche scadenti o cattive devono essere scritte in inchiostro rosso.

Promozioni e deduzioni di anzianità

Ordine del giorno o biglietto di variazione (1)	Anzianità o scelta	Classe seguita	Mercede conseguita	Decorrenza (1)

(1) Nei casi di rettifica di anzianità, si indicano in inchiostro rosso la data dell'ordine del giorno o biglietto di variazione e la rettificata decorrenza della promozione, ripetendo le indicazioni delle altre tre colonne. Nei casi di deduzione di anzianità (art. 33, n. 23, del regolamento), si indicano, pure in inchiostro rosso, la data del biglietto di variazione e la nuova decorrenza, quale risulta per effetto della deduzione.

Ferite in servizio

Trasferimenti

Missioni, imbarchi e altre destinazioni

Anno	Numero di protocollo	Note speciali sulla condotta — Condanne (1)	Firma del vice direttore o sotto direttore

(1) Queste annotazioni non possono effettuarsi che in base a regolari informazioni scritte dalle competenti autorità e devono sempre indicare il numero di protocollo delle lettere relative. Esse devono essere firmate dal vice direttore o sotto direttore.

AVVERTENZE. — 1. I fogli matricolari e caratteristici dei lavoranti sono affidati alla responsabilità personale del vice direttore o sottodirettore.

2. Essi sono mantenuti a corrente, mediante iscrizioni eventuali e periodiche; le prime determinate dai fatti occasionali che possono verificarsi nel corso dell'anno (punizioni, licenze, infermità, ferite in servizio, imbarchi, promozioni, ecc.), le seconde consistenti nella normale compilazione delle note caratteristiche, da espletarsi annualmente, entro il 15 di novembre, in base al parere ed alle informazioni degli ufficiali ed impiegati tecnici preposti ai lavori.

3. Tutte le iscrizioni di cui sopra sono eseguite da un ufficiale dirigente, assistito dal capo tecnico capo officina, e firmate, oltre che da essi, dal vice direttore o sotto direttore.

4. Non sono ammesse raschiature; ogni rettificazione deve essere eseguita in modo da lasciare intravvedere l'annotazione che si è voluta modificare, e deve essere, inoltre, firmata dal vice direttore o sotto direttore.

Mod. n. 71 - Reg. serv. direz. lav. - Art. 33.

REGIA MARINA ....° DIPARTIMENTO

Direzione d ....

Commissione di avanzamento del personale lavorante

PROSPETTI dei computi eseguiti per le promozioni a scelta da concedersi al personale lavorante il 1° .... 19 . .

Computo delle promozioni a scelta fino alle mercedi normali incluse

(Concorrono a queste promozioni complessivamente i lavoranti di tutte le categorie: operai, manovali ed operaie, con mercedi inferiori alle normali)

Indicazioni dei computi	Numero delle promozioni
a) Numero complessivo degli operai, delle operaie e dei manovali con mercedi inferiori alle normali, esistenti al 1° *(a)*...... 19..	
b) 1 0[0 di tale numero	
c) aggiunta la frazione decimale riportata dal semestre precedente	—
d) si ha il totale di	
e) del quale si riporta al futuro semestre la frazione decimale di.	—
f) e si tiene conto della parte intera, come promozioni da farsi	
g) poi, aggiunto il numero delle promozioni imputabili alla percentuale dell' 1 0[0, non conferite nel semestre precedente per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle	
h) si ha il totale massimo delle promozioni consentite dalla percentuale dell' 1 0[0. .	
i) e, dedotto il numero delle promozioni proposte, giusta l'elenco *C*	
j) resta il numero delle promozioni che si rinviano, non potendosi conferire in questo semestre, per mancanza di lavoranti in grado di conseguirle	

. . . . li . . . . 19 . .

La Commissione

(a) maggio o novembre.

Computo delle promozioni a scelta al disopra delle mercedi normali

(Concorrono a queste promozioni, separatamente per categorie, gli operai, i manovali e le operaie che si trovano alla mercede normale e gli operi della 1ª categoria che hanno la mercede di L. 5).

Indicazione dei computi	Categorie e mercedi						
	I	II	III	IV	V	VI	
	L. 5.00	L. 4.50	L. 4.50	L. 4.00	L. 3.50	L. 3.00	L. 2.50
a) Numero complessivo dei lavoranti (compresi i capi operai, capi manovali e garzoni) ascritti a ciascuna categoria il 1° *(a)* 19							
b) 20 0[0 di tale numero . .							
c) Dedotto il numero effettivo dei lavoranti con mercede superiore alla normale esistenti in ciascuna categoria alla data suddetta . .							
d) restano							
e) e, dedotto il numero dei capi operai e capi manovali di nuova nomina che, a datare dal primo giorno del prossimo semestre, devono essere promossi alla minima mercede eccezionale							
f) si ha il numero massimo dei lavoranti che, in aggiunta a quelli esistenti, possono avere una mercede superiore alla normale							
g) Numero dei lavoranti esistenti in ciascuna delle categorie e mercedi suindicate al 1° *(a)* . . . 19 . .							
h) 10 0[0 di tale numero . .							
i) Aggiunte le frazioni decimali riportate dai semestri precedenti							
j) si ha il totale di . .							
k) del quale, per ogni categoria e mercede, si riportano al futuro semestre le frazioni decimali							
l) e si tiene conto delle parti intere come promozioni da farsi in questo semestre .							
m) Aggiunto, poi, il numero delle promozioni imputabili alla percentuale del 20 0[0 che, non essendosi potute conferire nel precedente semestre, furono rinviate al presente . . .							
n) si ottiene il numero massimo delle promozioni consentito dalla percentuale del 10 0[0							
o) e, dedotto il numero delle promozioni proposte, giusta gli elenchi *D* e *E* (numero che non deve eccedere nelle varie categorie, quelli di cui in ciascuna delle lettere *f* ed *n*). . .							
p) resta il numero delle promozioni che, non potendo essere conferite in questo semestre, si rinviano a quello successivo							

(a) maggio o novembre..

. . . . li . . . . 19 .

La Commissione

Mod. n. 72 - Reg. serv. direz. lav. - Art. 33.

REGIA MARINA ....° DIPARTIMENTO

Direzione d . . . .

PROSPETTI NUMERICI delle promozioni concesse al personale lavorante con la data del 1° . . . . 19 .

Prospetto numerico **A-B** dei lavoranti promossi per anzianità con la data del 1° . . . . .19. .

Categorie	Numero delle promozioni										Totali generali
	Garzoni			Operai, operaie e manovali							
	da L. 0.60 a » 0.80	da L. 0.80 a » 1.00	Totali	da L. 1.50 a » 2.00	da L. 2.00 a » 2.50	da L. 2.50 a » 3.00	da L. 3.00 a » 3.50	da L. 3.50 a » 4.00	da L. 4.00 a » 4.50	Totali	
1a	—	—	—	—	—	—					
2a				—							
3a				—					—		
4a				—				—	—		
5a				—			—	—	—		
6a	—	—	—			—	—	—	—		
Totali.											

Annotazioni circa le eventuali decorrenze retroattive. . . . . . .
. . . .

Prospetto numerico **C** dei lavoranti con mercede inferiore alla normale promossi a scelta, con la data del 1° . . . . . . .19. .

Categorie	Numero delle promozioni						Totali
	da L. 1.50 a » 2.00	da L. 2.00 a » 2.50	da L. 2.50 a » 3.00	da L. 3.00 a » 3.50	da L. 3.50 a » 4.00	da L. 4.00 a » 4.50	
1a	—	—	—				
2a	—						
3a	—					—	
4a	—				—	—	
5a	—			—	—	—	
6a			—	—	—	—	
Totali.							

Prospetto numerico **D-E** dei lavoranti con mercede normale o superiore promossi a scelta, con la data del 1° . . . . . . 19.

Categorie	Numero delle promozioni						Totali
	da L. 2.50 a » 3.00	da L. 3.00 a » 3.50	da L. 3.50 a » 4.00	da L. 4.00 a » 4.50	da L. 4.50 a » 5.00	da L. 5.00 a » 5.50	
1a	—	—	—	—			
2a	—	—	—	—		—	
3a	—	—	—		—	—	
4a	—	—		—	—	—	
5a	—		—	—	—	—	
6a		—	—	—	—	—	
Totali.							

Prospetto numerico **F** dei garzoni promossi operai, per esame d'idoneità, con la data del 1° . . . . 19. .

Categorie	Numero delle promozioni			Totali
	da L. 0.60 a » 2.00	da L. 0.80 a » 2.00	da L. 1.00 a » 2.00	
2a				
3a				
4a				
5a				
Totali.				

Prospetto numerico G degli operai, capi operai e capi manovali promossi per merito eccezionale, con la data del 1° . . . 19

Categorie	Numero delle promozioni																						
	Operai di 1ª categoria						Capi operai e capi manovali																Totali generali
	Promozioni di L. 0.50						Promozioni di L. 0.50										Promozioni di L. 1.00						
	da L. 5.50 a » 6.00	da L. 6.00 a » 6.50	da L. 6.50 a » 7.00	da L. 7.00 a » 7.50		Totali	da L. 3.50 a » 4.00	da L. 4.00 a » 4.50	da L. 4.50 a » 5.00	da L. 5.00 a » 5.50	da L. 5.50 a » 6.00	da L. 6.00 a » 6.50	da L. 6.50 a » 7.00	da L. 7.00 a » 7.50	da L. 7.50 a » 8.00	Totali	da L. 3.00 a » 4.00	da L. 3.50 a » 4.50	da L. 4.00 a » 5.00	da L. 4.50 a » 5.00	da L. 5.00 a » 6.00	Totali	
1ª							—	—	—	—							—	—	—	—			
2ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—								—	—	—		—		
3ª	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—		—	—		
4ª	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—		—		—	—	—		
5ª	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—			—	—	—	—		
Totali . .																							

Prospetto numerico H dei lavoranti reduci dal servizio militare, promossi nel corso del semestre scaduto al . . . . 19. . .

Promozioni		Categorie				
da Lire	a Lire	II	III	IV	V	Totali
0.60	2.00					
0.60	2.50					
0.60	3.00					
0.60	3.50					
0.80	2.00					
0.80	2.50					
0.80	3.00					
0.80	3.50					
1.00	2.00					
1.00	2.50					
1.00	3.00					
1.00	3.50					
2.00	2.50					
2.00	3.00					
2.00	3.50					
2.50	3.00					
2.50	3.50					
3.00	3.50					
....	....					
....	....					
....	....					
....	....					
Totali. . .						

. . . . li . . . . . . 19. . .

Il direttore

Mod. n. 73 - Reg. serv. direz. lav. - Art. 33.

REGIA MARINA

. . .° DIPARTIMENTO

Direzione d . . . .

RUOLO di anzianità del personale lavorante ripartito per categorie e per mercedi al . . . .

Categoria . . . . *Mercede* . . . . *Numero dei lavoranti* . . . .

Numero			COGNOME e NOME	Mestiere	Officina	Data di nascita	Interruzione per servizio militare		Data dell'ammissione e delle successive promozioni																												Annotazioni
									Garzoni					Operai e capi operai																							
d'ordine	di matricola	di ruolo					Data del licenziamento	Data della riammissione	L. 0.40	L. 0.60	L. 0.80	L. 1.00	L. 1.25	L. 1.50	L. 1.75	L. 2.00	L. 2.25	L. 2.50	L. 2.75	L. 3.00	L. 3.25	L. 3.50	L. 3.75	L. 4.00	L. 4.25	L. 4.50	L. 4.75	L. 5.00	L. 5.25	L. 5.50	L. 5.75	L. 6.00	L. 6.25	L. 6.50	L. 7.00	L. 7.50	

AVVERTENZE. — 1. I presenti ruoli sono principalmente istituiti per facilitare il lavoro semestrale delle promozioni dei lavoranti; epperò i lavoranti che ciascuna Direzione o Sottodirezione deve tenervi inscritti, sono tutti quelli all'avanzamento dei quali essa provvede, a norma dell'art. 33, n. 22, rimanendone esclusi i propri lavoranti comandati presso il Ministero o le altre Direzioni o Sottodirezioni, ed essendovi invece compresi i lavoranti delle altre Direzioni e Sottodirezioni comandati presso di essa (questi ultimi scritti con inchiostro rosso).

2. La data dell'ammissione dev'essere indicata nella colonna corrispondente alla mercede che fu assegnata al lavorante nel momento in cui venne assunto in servizio. Nelle colonne seguenti si annotano le successive promozioni, segnando la data effettiva del conseguimento di ciascuna mercede nella colonna corrispondente alla mercede stessa e facendo seguire la data dalla sigla *S*, nei casi di avanzamento a scelta.

Devono essere lasciate almeno due righe di spazio in bianco fra l'uno e l'altro lavorante.

3. Pel lavorante retrocesso ad una determinata mercede, si indicano nella corrispondente colonna sia la data del primo conseguimento di tale mercede, sia quella della retrocessione. Così, pel lavorante reintegrato nella mercede dalla quale era stato precedentemente retrocesso, si indica nella colonna corrispondente a tale mercede, oltre la data in cui essa fu per la prima volta conseguita, anche quella del ripristinamento.

4. Pel lavorante che si reca a prestare servizio militare ed è poi riassunto in servizio, avendo fatti valere i suoi diritti alla riammissione, si indicano la data del licenziamento e quella della riammissione nelle apposite colonne a ciò destinate.

5. Pel lavorante licenziatosi o licenziato senza diritto alla riammissione e poi nuovamente ammesso si fa cenno del servizio da lui prestato prima del licenziamento solo nella colonna annotazioni.

6. Nel computo dell'anzianità deve dedursi dal periodo di servizio prestato da un lavorante in una determinata mercede il tempo durante il quale egli fu con tale mercede sospeso per 30 giorni o più dal lavoro, o fu sospeso per condanna o per giudizio seguito da condanna, o restò assente per licenza di durata superiore a due mesi ed inoltre la metà del tempo durante il quale egli fu assente oltre il sesto mese per infermità non dipendenti da causa di servizio. Le sospensioni ed assenze più brevi non si deducono, neppure quando più di esse, insieme cumulate, raggiungono o sorpassano i periodi di tempo sopraindicati.

7. Agli effetti dell'anzianità, le nuove ammissioni e promozioni avvenute nei primi tre mesi di un semestre si considerano decorrenti dal primo giorno dello stesso semestre e quelle avvenute negli ultimi tre mesi si considerano come decorrenti dal primo giorno del semestre successivo.

Quando dall'anzianità di un lavorante debbansi dedurre, a norma del n. 6, periodi di sospensioni, licenze, o assenze per infermità, si suppone, nell'applicare la norma di cui sopra, che l'ultima promozione abbia avuto luogo tanto tempo dopo la sua data effettiva quanto corrisponde al periodo da dedursi.

8. I ruoli devono essere mantenuti sempre al corrente, sia cancellando gli operai incrittivi che sono promossi ad una mercede superiore o vengono comunque eliminati, sia aggiungendovi quelli che sono promossi alla mercede a cui il ruolo si riferisce.

Il motivo e la data della cancellazione sono indicati nella colonna *Annotazioni*.

La data delle ultime variazioni apportate al ruolo ed il corrispondente numero di lavoranti sono indicati a matita sul frontespizio del ruolo stesso, in modo da poterli man mano modificare.

RIEPILOGO.

Data dell'ultima promozione	Numero dei lavoranti (a)
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
1° luglio	. . . .
1° gennaio	. . . .
Totale . . .	. . . .

(a) Il numero dei lavoranti sarà indicato a matita, per poterlo, all'occorenza, modificare.

Il numero **LXXI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto del 3 marzo 1907, n. 127, col quale fu istituita in Grosseto una Camera di commercio ed arti;

Viste le deliberazioni della Camera stessa in data 14 ottobre 1908 e 4 gennaio 1909;

Inteso il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Grosseto è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un'industria od un commercio compresi tra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B*.

Art. 2.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi, quali risultano dai ruoli per l'applicazione di ricchezza mobile, categoria *B*.

Sono esenti dalla tassa i redditi inferiori a L. 100.

Art. 3.

L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di una lira per ogni cento lire di reddito tassato a ruolo.

Nel limite sopraindicato ed in base al fabisogno annuale risultante dal bilancio della Camera, questa sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 4.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e riscossione della tassa a favore della Camera di commercio di Grosseto.

Art. 1.

Sono soggetti alla tassa camerale tutti indistintamente gli esercenti commerci, industrie, arti in genere, tanto se abbiano nel distretto della Camera la sede principale dei loro affari, quanto se figurino come case filiali, succursali o semplici rappresentanze od agenzie di altri stabilimenti o ditte aventi altrove la loro sede principale.

Art. 2.

Le Banche, gli Istituti di credito, le Società ferroviarie, gli imprenditori ed in genere tutti gli individui, Società, Istituti ed enti che esercitano l'arte, il commercio e l'industria nella circoscrizione della Camera di commercio di Grosseto e contemporaneamente in quella di altra o di altre Camere, hanno l'obbligo di dichiarare alla segreteria della Camera, in principio di ciascun anno, e non oltre il mese di febbraio, i redditi relativi all'esercizio della filiale, succursale, rappresentanza, ecc., esistente nella Provincia, con facoltà però alla Camera di controllare le dichiarazioni pervenute, assu-

mendo le opportune informazioni sia presso le agenzie ove venne fatta la dichiarazione principale o complessiva, sia presso le autorità del luogo ove esiste l'esercizio, la succursale, ecc., ovvero in altro modo.

Nel caso che non vengano fatte, nel termine dianzi accennato, le dichiarazioni di cui sopra, la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi.

Art. 3.

Annualmente, e dopo che i ruoli di ricchezza mobile saranno divenuti definitivi, la Camera di commercio chiederà alle Agenzie delle imposte, ed a proprie spese, l'elenco dei redditi imponibili accertati in categoria *B*, sia principali che suppletivi.

L'elenco deve essere autenticato dai rispettivi agenti.

Art. 4.

In base agli spogli ottenuti dalle Agenzie delle imposte ed alle dichiarazioni di cui all'art. 2, la Camera formerà i propri ruoli, che saranno divisi per Comuni e conterranno le seguenti indicazioni:

1° numero progressivo;

2° cognome, nome, paternità o ditta e residenza del contribuente;

3° specie del commercio o dell'industria esercitata;

4° reddito imponibile accertato in categoria *B*;

5° ammontare della tassa camerale da pagarsi e dell'aggio dovuto all'esattore.

Art. 5.

La Camera ha facoltà di compilare ruoli suppletivi per quegli esercizi che fossero sfuggiti o non definitivamente accertati all'epoca della formazione del ruolo o fossero aperti in epoca posteriore.

Art. 6.

I ruoli, approvati dal Consiglio camerale e resi esecutori dalla prefettura, saranno trasmessi ai singoli Comuni del distretto camerale per la necessaria pubblicazione per il periodo di otto giorni a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione.

Trascorso il termine suddetto i sindaci consegneranno i ruoli ai rispettivi esattori comunali, ritirandone quietanza che invieranno immediatamente alla Camera.

Art. 7.

L'avviso di pubblicazione, affisso al pubblico in tutti i Comuni del distretto, inviterà i contribuenti a prender visione dei ruoli della tassa depositati nei rispettivi uffici comunali.

Entro il sopraddetto termine di 8 giorni i contribuenti potranno presentare alla Camera, direttamente o a mezzo del rispettivo Municipio, i reclami in carta bollata corredati dei documenti valevoli a provare la verità dello esposto.

Il reclamo non sospende il pagamento della tassa, la quale sarà rimborsata in caso di favorevole accoglimento della domanda.

Art. 8.

I reclami saranno decisi dal Consiglio camerale.

I contribuenti, contro le decisioni della Camera, hanno diritto di ricorrere ai tribunali ai termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680, entro tre mesi dalla data con cui veniva loro comunicata la decisione della Camera.

Art. 9.

La percezione della tassa sarà affidata agli esattori comunali e regolata colle norme, principi, privilegi, ecc. (non escluse le multe a carico dei morosi) stabiliti per la percezione delle imposte dirette.

Gli aggi dovuti agli esattori saranno calcolati in misura eguale a quella stabilita per le imposte erariali.

Il servizio di ricevitoria o di tesoreria della Camera verrà affidato ad un Istituto di credito.

Art. 10.

Gli esattori, nei termini e nei modi e sotto le penali e multe che regolano la riscossione delle imposte, dovranno versare alla tesoreria della Camera l'ammontare complessivo della tassa scaduta con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 11.

Le somme non riscosse per insolvibilità od irreperibilità del contribuente saranno, a seguito di analoga deliberazione della Camera, rimborsate agli esattori alla fine di ogni anno dietro regolare domanda, corredata del processo verbale di pignoramento negativo vidimato dal sindaco.

Art. 12.

In ogni altro caso, non previsto nel presente regolamento, verranno osservate le norme prescritte per le tasse erariali e segnatamente per quella di ricchezza mobile.

Disposizione transitoria.

La tassa camerale del decorso anno 1908, sarà pagata insieme con quella dell'anno 1909 in sei rate alle stesse scadenze delle imposte dirette.

Visto: d'Ordine di Sua Maestà
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentate allo sdoganamento delle lamiere di ottone lucidate;

Ritenuto che le lamiere di questa specie non sono nominate nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che esse, per i loro caratteri, hanno, più che con altre merci, analogia con le lamiere di ottone verniciate;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali:

Determina:

Le lamiere di ottone lucidate sono assimilate alle lamiere di ottone verniciate.

Roma, addì 1° aprile 1909.

Per il ministro
VARVELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali di militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, anche verbale, ai sindaci dei luoghi in cui risiedono non più tardi del 15 aprile prossimo, presentando all'uopo il loro foglio di congedo illimitato ed un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

In sindaci trasmetteranno poi subito ai comandi dei distretti viciniori un elenco dei militari che hanno chiesto d'essere proposti a rassegne ed i documenti da loro prodotti.

I militari suddetti si presenteranno ai detti comandi per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del Comune in cui risiedono.

Gli ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato, con le limitazioni di cui appresso, ed al rimborso delle spese di trasporto sulle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione di cui possano valersi, tanto per recarsi al distretto, quanto per tornare alle loro residenze.

Pertanto coloro che, per recarsi dal Comune di residenza al distretto, abbiano da percorrere tratti di viaggio per ferrovia o sulle tramvie a motore meccanico o per acqua, si presenteranno al sindaco del Comune in cui si trovano per ricevere, occorrendo, le richieste pel trasporto a tariffa militare, quando cioè gli esercenti le linee ferroviarie, tramviarie o di navigazione accordino speciali facilitazioni all'Amministrazione militare.

Se debbono viaggiare totalmente per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovino alla sede del distretto o che provengono da altro Comune dello stesso mandamento non hanno diritto alla indennità di trasferta. Gli altri, come sopra è detto, riceveranno invece tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel Comune.

Avvertesi che quei militari i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione sia per mobilitazione.

Roma, marzo 1909.

Ricompense al valor militare.

Con R. decreto del 18 marzo 1909:

Medaglia d'argento.

Venturi Antonio, da Vergato (Bologna), carabiniere legione Bologna, n. 21,541-6 matricola — Mora Angelo, da S. Maurizio d'Opaglio (Novara), id. aggiunto id. Bologna, n. 20,771-24 id.

Di notte, in aperta campagna, arditamente inseguirono e, dopo pericoloso conflitto a fuoco, riuscirono a trarre in arresto un temibile malfattore armato di rivoltella. — Vigarano Mainarda (Ferrara), 19 marzo 1908.

Serra Pietro, da Gesturi (Cagliari), brigadiere legione carabinieri Cagliari, n. 6664-15 id. — Secci Giovanni, da S. Vito (Cagliari), carabiniere id. Cagliari, n. 21,798-15 id.

Con singolare ardimento affrontarono un malfattore appostatosi in una macchia, e fatti segno da parte di costui, a breve distanza, all'aperto, a colpi di fucile, dovettero a lor volta far uso delle armi, non riuscendo ad impadronirsi del ribelle se non dopo averlo mortalmente ferito. — Terranova Pausania (Sassari), 21 marzo 1908.

Stevani Mario, da Verona, tenente brigata artiglieria da costa della Sardegna — Rossi Gio. Battista, da Genova, soldato id. id., numero 21,678 matricola.

In occasione di uno scoppio avvenuto in una batteria di artiglierie costiere, con grande arditezza penetrarono in una riservetta di cariche già confezionate, adoperandosi con calma e coraggio ammirevole all'estinzione dei rottami accesi che minacciavano nuove e più pericolose esplosioni. — La Maddalena (Sassari), 21 maggio 1908.

Gallea Antonio, da Torino, guardia municipale di Torino.

Quantunque gravemente ferito di coltello mentre tentava trarre in arresto un malfattore, con grande energia ed esemplare sentimento del dovere inseguì il ribelle, riuscendo con l'altrui aiuto a ridurlo all'impotenza. — Torino, 27 luglio 1908.

Gerbino Felice, da San Raffaele e Cimena (Torino).

Nella predetta circostanza animosamente affrontò con altri il malfattore, rimanendo mortalmente ferito pei costui colpi, mentre tentava di disarmarlo.

Moraglio Giovanni, da Somano (Cuneo), guardia di città, n. 14,296 matricola.

Quantunque ferito al braccio da un colpo di rivoltella sparatogli da un malfattore, animosamente inseguì il ribello e, malgrado fatto segno a nuovi colpi, riuscì con l'altrui aiuto a trarlo in arresto. — Sampierdarena (Genova), 31 luglio 1908.

Bernardi Rosario, da Sambiase (Catanzaro), id.

Ferito di scalpello mentre era intervenuto a sedare una grave rissa, animosamente inseguì il proprio feritore e, quantunque fatto segno da costui anche ad un colpo di rivoltella, non fece uso delle armi, riuscendo a raggiungere il ribelle e con l'altrui aiuto a trarlo in arresto. — Roma, 16 agosto 1908.

D'Amora Michele, da Secondigliano (Napoli), guardia municipale di Secondigliano.

Arditamente inseguì un malfattore armato di rivoltella, rimanendo gravemente ferito mentre ne tentava l'arresto. — Secondigliano (Napoli), 9 settembre 1908.

Cimmino Tammaro, da Grumo Nevano (Napoli), guardia scelta di città.

Nella predetta circostanza, mentre animosamente procedeva alla ricerca del malfattore fuggito pei campi, rimaneva mortalmente ferito per opera del ribelle.

Insinga Ferdinando, da Regalbuto (Catania), sottobrigadiere delle guardie di città.

Nella predetta circostanza, fatto pur esso segno ai colpi del ribelle appostato dietro un cespuglio, rispose al fuoco con grande energia e sangue freddo, tenendo fronte al malfattore fino all'arrivo di altri agenti.

Corradi Francesco, da Cartari e Calderara (Porto Maurizio), appuntato legione carabinieri Torino, n. 391-71 matricola.

Cadde vittima del proprio dovere mentre pel primo arditamente slanciavasi all'arresto di un pericoloso malfattore armato di rivoltella. — Arcola (Genova), 17 settembre 1908.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

Numero degli elettori iscritti e dei votanti nelle elezioni generali politiche del 1909

I risultati particolareggiati della statistica delle elezioni generali politiche avvenute il 7 e il 14 marzo ultimo scorso saranno, come di consueto, pubblicati in uno speciale volume, che è già in corso di stampa e potrà venire distribuito fra una quindicina di giorni. Intanto si danno nel seguente prospetto, raggruppandoli per provincie e compartimenti, il numero degli elettori con diritto al voto iscritti nelle liste che servirono di base alle elezioni predette, vale a dire in quelle definitivamente approvate per l'anno 1908, e il numero dei votanti a 1° scrutinio; e si pongono tali dati sommari a riscontro di quelli corrispondenti riguardanti le elezioni generali del 1904. Giova avvertire che i dati concernenti le elezioni del 1909 non sono ancora definitivi, potendo avvenire che occorra apportarvi delle lievi modificazioni, per tener conto delle deliberazioni della Giunta delle elezioni in ordine ai risultati concernenti i 21 Collegi nei quali mancò qualsiasi proclamazione da parte delle assemblee dei presidenti.

PROVINCIE e COMPARTIMENTI	Elettori iscritti con diritto al voto						Votanti al 1° scrutinio					
	nelle liste del 1904		nelle liste del 1908		Aumento degli elettori nel quadriennio		nelle elezioni del 1904		nelle elezioni del 1909		Aumento del numero dei votanti nel 1909 rispetto al 1904	Votanti per 100 elettori nel 1909 ragguagliato ai votanti per 100 elettori nel 1904 (a)
	Numero effettivo	Proporzione per 100 abitanti	Numero effettivo	Proporzione per 100 abitanti	effettivo	percentuale	Numero effettivo	Proporzione per 100 elettori	Numero effettivo	Proporzione per 100 elettori		
Alessandria	123,520	14.85	134,692	15.96	11,172	9.0	78,597	63.6	84,435	62.7	5,838	98.6
Cuneo	69,822	10.75	79,529	12.11	9,707	13.9	37,663	53.9	43,388	54.6	5,725	101.3
Novara	110,203	14.43	123,075	15.78	12,872	11.7	67,643	61.4	80,155	65.1	12,512	106.0
Torino	99,145	8.65	123,113	10.60	23,968	24.2	66,740	67.3	82,667	67.1	15,927	99.7
Piemonte	402,690	11.87	460,409	13.38	57,719	14.3	250,643	62.2	290,645	63.1	40,002	101.4
Genova	99,500	10.24	115,412	11.31	15,912	16.0	58,145	58.4	62,987	54.6	4,842	93.5
Porto Maurizio	19,435	13.20	23,250	15.19	3,815	19.6	13,284	68.4	15,040	64.7	1,756	94.6
Liguria	118,935	10.63	138,662	11.82	19,727	16.6	71,429	60.1	78,027	56.3	6,598	93.7
Bergamo	36,868	7.62	42,841	8.39	5,973	16.2	19,669	53.3	24,307	56.7	4,638	106.4
Brescia	43,621	7.92	50,667	8.98	7,046	16.2	24,987	57.3	35,386	69.8	10,399	121.8
Como	76,551	12.75	86,612	13.95	10,061	13.1	46,534	60.8	57,568	66.5	11,034	109.4
Cremona	35,559	10.03	39,592	11.88	4,033	11.3	23,471	66.0	21,177	53.5	— 2,294	81.1
Mantova	32,692	10.70	42,916	13.86	10,224	31.3	22,133	67.7	34,326	80.0	12,193	118.2
Milano	120,457	8.07	141,861	8.98	21,404	17.8	78,463	65.1	97,476	68.7	19,013	105.5
Pavia	53,243	10.72	60,120	12.21	6,877	12.9	34,397	64.6	37,374	62.2	2,977	96.3
Sondrio	18,184	14.04	18,824	14.18	640	3.5	7,532	41.4	11,165	59.3	3,633	143.2
Lombardia	417,175	9.50	483.433	10.64	66,258	15.9	257,186	61.6	318,779	65.9	61,593	107.0
Belluno	22,562	11.07	24,937	11.69	2,375	10.5	9,894	43.9	13,311	53.4	3,417	121.6
Padova	31,819	6.90	37,664	7.79	5,845	18.4	18,980	59.6	25,606	68.0	6,626	114.1
Rovigo	20,727	9.16	23,932	10.34	3,205	15.5	13,906	67.1	15,095	63.1	1,189	94.0
Treviso	28,508	6.54	33,797	7.35	5,289	18.6	17,820	62.5	23,261	68.8	5,441	110.1
Udine	48,074	7.66	59,451	8.97	11,377	23.7	25,014	52.0	39,539	66.5	14,525	127.9
Venezia	34,614	8.26	38,046	8.69	3,432	9.9	16,607	48.0	21,046	55.3	4,439	115.2
Verona	45,373	10.47	52,727	11.87	7,354	16.2	26,054	57.4	39,126	74.2	13,072	129.3
Vicenza	40,035	8.62	46,616	9.72	6,581	16.4	18,916	47.2	29,894	64.1	10,978	135.8
Veneto	271,712	8.30	317,170	9.29	45,458	16.7	147,191	54.2	206,878	65.2	59,687	120.3
Bologna	54,051	10.25	64,987	12.03	10,936	20.2	32,026	59.3	42,730	65.8	10,704	111.0
Ferrara	20,555	7.35	24,720	8.56	4,165	20.3	15,525	75.5	19,237	77.8	3,712	103.0
Forlì	19,709	6.88	22,690	7.77	2,981	15.1	11,388	57.8	14,404	63.5	3,016	109.9
Modena	22,095	6.85	28,173	8.51	6,078	27.5	14,818	67.1	17,150	60.9	2,332	90.8
Parma	22,095	7.51	27,878	9.36	5,783	26.2	14,789	66.9	20,157	72.3	5,368	108.1
Piacenza	17,886	7.19	20,604	8.32	2,718	15.2	11,498	64.3	12,211	59.3	713	92.2
Ravenna	24,909	10.49	28,096	11.72	3,187	12.8	13,603	54.6	19,201	68.3	5,598	125.1
Reggio nell'Emilia	27,537	9.86	37,554	13.03	10,017	36.4	21,403	77.9	25,601	68.2	4,138	87.5
Emilia	208,837	8.43	254,702	10.08	45,865	22.0	135,110	64.7	170,691	67.0	35,581	103.6

(a) Il ragguaglio è stato fatto attribuendo al numero dei votanti del 1904 nelle singole circoscrizioni territoriali il valore di 100.

PROVINCIE e COMPARTIMENTI	Elettori iscritti con diritto al voto						Votanti al 1° scrutinio					
	nelle liste del 1904		nelle liste del 1908		Aumento degli elettori nel quadriennio		nelle elezioni del 1904		nelle elezioni del 1909		Aumento del numero dei votanti nel 1909 rispetto al 1904	Votanti per 100 elettori nel 1909 ragguagliato ai votanti per 100 elettori nel 1904 (a)
	Numero effettivo	Proporzione per 100 abitanti	Numero effettivo	Proporzione per 100 abitanti	effettivo	percentuale	Numero effettivo	Proporzione per 100 elettori	Numero effettivo	Proporzione per 100 elettori		
Arezzo	24,425	8.85	26,493	9.44	2,068	8.5	15,775	64.6	18,622	70.3	2,847	108.8
Firenze	76,874	7.99	87,433	8.90	10,559	13.7	49,224	60.8	60,067	68.7	10,843	107.3
Grosseto	10,929	7.36	12,988	8.45	2,059	18.8	7,269	66.5	9,277	71.4	2,008	107.4
Livorno	16,456	12.88	17,790	13.18	1,334	8.1	8,656	52.6	8,752	49.2	96	93.5
Lucca	29,684	9.02	32,426	9.62	2,742	9.2	18,276	61.6	18,607	57.4	331	93.2
Massa e Carrara	22,169	10.83	23,080	10.80	911	4.1	12,251	55.3	12,819	55.5	568	100.4
Pisa	27,827	8.47	31,376	9.36	3,549	12.8	20,433	73.4	23,821	75.9	3,388	103.4
Siena	17,803	7.54	20,069	8.45	2,2[illegible]3	12.9	12,735	71.5	13,819	68.8	1,084	96.2
Toscana	226,167	8.66	251,682	9.41	25,515	11.3	144,619	63.9	165,784	65.9	21,165	103.1
Ancona	24,876	8.07	27,769	9.01	2,893	11.6	14,827	59.6	18,016	64.9	3,189	108.9
Ascoli Piceno	14,597	5.90	16,939	6.80	2,342	16.0	9,407	64.4	11,534	68.1	2,127	105.7
Macerata	20,116	7.74	21,853	8.46	1,737	8.6	11,510	57.2	14,925	68.3	3,415	119.4
Pesaro e Urbino	16,857	6.54	18,544	7.10	1,687	10.0	9,749	57.8	11,679	63.0	1,930	109.0
Marche	76,446	7.12	85,105	7.90	8,659	11.3	45,493	59.5	56,154	66.0	10,661	110.9
Perugia-*Umbria*	53,033	7.83	58,277	8.41	5,244	9.9	33,515	63.2	37,203	63.8	3,688	100.9
Roma	74,427	6.02	87,042	6.70	12,615	16.9	47,206	63.4	57,730	66.3	10,524	104.6
Aquila degli Abruzzi	23,399	5.88	27,781	6.87	4,382	18.7	15,869	67.8	17,968	64.7	2,099	95.4
Campobasso	26,542	7.32	29,908	8.16	3,366	12.7	15,634	58.9	20,152	67.4	4,518	114.4
Chieti	24,274	6.57	27,326	7.23	3,052	12.6	15,582	64.2	18,260	66.8	2,678	104.0
Teramo	14,894	4.77	17,125	5.40	2,231	15.0	10,456	70.2	12,541	73.2	2,085	104.3
Abruzzi e Molise	89,109	6.18	102,140	6.97	13,031	14.6	57,541	64.6	68,921	67.5	11,380	104.5
Avellino	26,032	6.78	30,657	7.66	3,725	13.8	17,242	64.0	19,987	65.2	2,745	101.9
Benevento	17,224	6.72	19,363	7.48	2,139	12.4	10,712	62.2	13,084	67.6	2,372	108.7
Caserta	49,980	6.36	57,066	7.20	7,086	14.2	33,892	67.8	37,593	65.9	3,701	97.2
Napoli	60,524	5.16	71,649	5.96	11,125	18.4	38,355	63.4	45,351	63.3	6,996	99.8
Salerno	33,352	5.95	38,730	6.92	5,378	16.1	22,412	67.2	25,461	65.7	3,049	97.8
Campania	188,012	5.93	217,465	6.77	29,453	15.7	122,613	65.2	141,476	65.1	18,863	99.9
Bari delle Puglie	49,168	5.84	56,677	6.57	7,509	15.3	35,508	72.2	37,606	66.4	2,098	92.0
Foggia	23,867	5.55	26,034	5.86	2,167	9.1	17,870	74.9	19,872	76.3	2,002	101.9
Lecce	42,115	5.82	48,180	6.37	6,065	14.4	31,778	75.5	38,650	80.2	6,872	106.2
Puglie	115,150	5.77	130,891	6.34	15,741	13.7	85,156	74.0	96,128	73.4	10,972	99.2
Potenza-*Basilicata*	26,053	5.59	30,147	6.42	3,494	13.1	16,881	63.3	18,781	62.3	1,900	98.4

(a) Il ragguaglio è stato fatto attribuendo al numero dei votanti del 1904 nelle singole circoscrizioni territoriali il valore di 100.

PROVINCIE e COMPARTIMENTI	Elettori iscritti con diritto al voto – nelle liste del 1904 – Numero effettivo	Elettori iscritti – nelle liste del 1904 – Proporzione per 100 abitanti	Elettori iscritti – nelle liste del 1908 – Numero effettivo	Elettori iscritti – nelle liste del 1908 – Proporzione per 100 abitanti	Aumento degli elettori nel quadriennio – effettivo	Aumento degli elettori nel quadriennio – percentuale	Votanti al 1° scrutinio – nelle elezioni del 1904 – Numero effettivo	Votanti – nelle elezioni del 1904 – Proporzione per 100 elettori	Votanti – nelle elezioni del 1909 – Numero effettivo	Votanti – nelle elezioni del 1909 – Proporzione per 100 elettori	Aumento del numero dei votanti nel 1909 rispetto al 1904	Votanti per 100 elettori nel 1909 ragguagliato ai votanti per 100 elettori nel 1904 (a)
Catanzaro	24,234	5.03	27,185	5.55	2,951	12.2	16,568	68.4	17,888	65.8	1,320	96.2
Cosenza	25,688	5.41	28,752	5.97	3,064	11.9	15,610	60.8	16,826	58.5	1,216	96.2
Reggio di Calabria	22,007	4.99	23,924	5.30	1,917	8.7	15,602	70.9	15,439	64.5	— 163	91.0
Calabrie	71,929	5.15	79,861	5.61	7,932	11.0	47,780	66.4	50,153	62.8	2,373	94.6
Caltanissetta	15,771	4.68	17,311	5.14	1,540	9.8	11,641	73.8	10,713	61.9	— 928	83.9
Catania	28,630	3.91	34,539	4.72	5,909	20.6	18,840	65.8	21,724	62.9	2,884	95.6
Girgenti	17,765	4.68	21,938	5.79	4,173	23.5	12,033	67.7	14,583	66.5	2,550	98.2
Messina	25,209	4.57	29,380	5.35	4,171	16.5	15,572	61.8	16,644	56.7	1,072	91.8
Palermo	38,192	4.93	43,436	5.67	5,244	13.7	24,566	64.3	26,819	61.7	2,253	96.0
Siracusa	18,395	4.17	21,896	4.87	3,501	19.0	13,433	73.0	14,388	65.7	955	90.0
Trapani	22,321	6.07	24,836	6.71	2,515	11.3	13,735	61.5	14,514	58.4	779	95.0
Sicilia	166,283	4.64	193,336	5.40	27,053	16.3	109,820	66.0	119,385	61.8	9,565	93.6
Cagliari	19,042	3,82	21,029	4.03	1,987	10.4	11,899	62.5	13,997	66.6	2,098	106.6
Sassari	15,727	4.90	18,949	5.66	3,222	20.5	9,804	62.3	12,955	68.4	3,151	109.8
Sardegna	34,769	4.24	39,978	4.70	5,209	15.0	21,703	62.4	26,952	67.4	5,249	108.0
Riassunto per compartimenti.												
Piemonte	402,690	11.87	460,409	13.38	57,719	14.3	250,643	62.2	290,645	63.1	40,002	101.4
Liguria	118,935	10.63	138,662	11.82	19,727	16.2	71,429	60.1	78,027	56.3	6,598	93.7
Lombardia	417,175	9.50	483,433	10.64	66,258	15.9	257,186	61.6	318,779	65.9	61,593	107.0
Veneto	271,712	8.30	317,170	9.29	45,458	16.7	147,191	54.2	206,878	65.2	59,687	120.3
Emilia	208,837	8.43	254,702	10.08	45,865	22.0	135,110	64.7	170,691	67.0	35,581	103.6
Toscana	226,167	8.66	251,682	9.41	25,515	11.3	144,619	63.9	165,784	65.9	21,165	103.1
Marche	76,446	7.12	85,105	7.90	8,659	11.3	45,493	59.5	56,154	66.0	10,661	110.9
Umbria	53,033	7.83	58,277	8.41	5,244	9.9	33,515	63.2	37,203	63.8	3,688	100.9
Roma	74,427	6.02	87,042	6.70	12,615	16.9	47,206	63.4	57,730	66.3	10,524	104.6
Abruzzi e Molise	89,109	6.18	102,140	6.97	13,031	14.6	57,541	64.6	68,921	67.5	11,380	104.5
Campania	188,012	5.93	217,465	6.77	29,453	15.7	122,613	65.2	141,476	65.1	18,863	99.9
Puglie	115,150	5.77	130,891	6.34	15,741	13.7	85,156	74.0	96,128	73.4	10,972	99.2
Basilicata	26,653	5.59	30,147	6.42	3,494	13.1	16,881	63.3	18,781	62.3	1,900	98.4
Calabrie	71,929	5.15	79,861	5.61	7,932	11.0	47,780	66.4	50,153	62.8	2,373	94.6
Sicilia	166,283	4.64	193,336	5.40	27,053	16.3	109,820	66.0	119,385	61.8	9,565	93.6
Sardegna	34,769	4.24	39,978	4.70	5,209	15.0	21,703	62.4	26,952	67.4	5,249	108.0
REGNO	**2,541,827**	**7.67**	**2,930,800**	**8.61**	**388,973**	**15.3**	**1,593,883**	**62.7**	**1,903,687**	**65.0**	**309,801**	**103.7**

(a) Il ragguaglio è stato fatto attribuendo al numero dei votanti del 1904 nelle singole circoscrizioni territoriali il valore di 100.

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1908-909

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del Debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1908 a tutto il mese di marzo 1909.

MINISTERI (1)	PENSIONI: vigenti al 1° luglio 1908 (2) Partite	Importo	inscritte a tutto il mese di marzo 1909 (3) Partite	Importo	Totale (colonne 2 + 3) (4) Partite	Importo	eliminate a tutto il mese di marzo 1909 (5) Partite	Importo	vigenti al 1° aprile 1909 (6) Partite	Importo
Ministero del tesoro	1,893	2,601,598 90	66	113,074 90	1,959	2,714,673 80	97	134,284 04	1,862	2,580,389 76
Id. delle finanze	14,364	12,011,738 74	447	546,132 66	14,811	12,557,871 40	661	624,501 43	14,150	11,933,369 97
Id. di grazia e giustizia	5,397	7,485,219 51	283	602,986 05	5,680	8,088,205 56	273	477,482 98	5,407	7,610,722 58
Id. degli affari esteri	154	394,359 43	8	33,453 65	162	427,813 08	6	20,890 65	156	406,922 43
Id. dell'istruzione pubblica	2,088	2,661,349 55	128	212,851 59	2,216	2,874,201 14	104	142,079 41	2,112	2,732,121 73
Id. dell'interno	9,612	7,920,441 02	408	463,020 10	10,020	8,383,461 12	420	402,481 41	9,600	7,980,979 71
Id. dei lavori pubblici	1,737	1,886,363 50	68	101,449 72	1,805	1,987,813 22	95	110,651 84	1,710	1,877,161 38
Id. delle poste e dei telegrafi	3,545	3,972,182 11	191	260,224 —	3,736	4,232,406 11	153	197,680 96	3,583	4,034,725 15
Id. della guerra	39,706	36,629,873 77	1,235	1,557,531 06	40,941	38,187,404 83	1,459	1,452,213 63	39,482	36,735,191 20
Id. della marina { personale civile e militare	4,574	5,498,089 68	298	440,991 82	4,872	5,939,081 50	146	184,341 84	4,726	5,754,739 66
Id. della marina { » lavorante	3,910	1,813,102 07	352	181,573 51	4,262	1,994,675 58	174	90,363 32	4,088	1,904,312 26
Id. d'agricoltura, industria e commercio	631	642,987 63	24	26,024 80	655	669,012 43	31	32,589 81	624	636,422 62
Totale pensioni ordinarie	87,611	83,517,305 91	3,508	4,539,313 86	91,119	88,056,619 77	3,619	3,869,561 32	87,500	84,187,058 45
Pensioni straordinarie:										
Diverse e Mille di Marsala	1,263	582,535 13	12	3,840 92	1,275	586,376 05	46	20,266 45	1,229	566,109 60
Ricompensa Nazionale	26,316	2,885,692 99	6,525	652,250 03	32,841	3,537,943 02	2,160	243,027 11	30,681	3,294,915 91
Operai delle Manifatture dei tabacchi	3,399	1,330,136 47	201	89,789 29	3,600	1,419,925 76	156	68,910 07	3,444	1,351,015 69
Id. delle Saline	105	61,270 24	5	3,820 36	110	65,090 60	15	8,478 30	95	56,612 30
Id. dell'Officina Carte-Valori	12	9,877 32	—	—	12	9,877 32	1	720 —	11	9,157 32
Totale generale	118706	88,386,818 06	10,251	5,289,014 46	128957	93,675,832 52	5,997	4,210,963 25	122960	89,464,869 27

Roma, 1° aprile 1909.

Per il direttore capo dell'Ufficio centrale delle pensioni
CESARI.

Visto: *Il direttore generale*
ZINCONE.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 227,709 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 86.25, al nome di Casanova *Antonio* fu Giambattista, minore sotto la tutela di Giacomo Cirillo Alizeri fu Giuseppe, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Casanova *Giuseppe-Antonio-Mario* detto Antonio fu Giambattista, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d' intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 208,193 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 48.75, al nome di Lucchetti *Angela* fu Giovanni Battista, minore, sotto la tutela di Lucchetti Giovanni, domiciliata in Statale nel comune di Maissana (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lucchetti *Maria-Pietra-Angela* fu Giovanni Battista, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 - 3.50 0[0, nn. 389,669 per L. 150 - 140 (corrispondente a quella n. 1,280,133 di L. 200 del consolidato 5 0[0), al nome di Raffo *Cesare* fu Antonio-Patrizio, minore, sotto la patria potestà della madre Paganini Catterina, vedova di Raffo Antonio-Patrizio, domiciliato in Reppia, frazione del comune di Ne (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raffo *Antonio-Cesare* fu Antonio-Patrizio, minore, ecc. (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A temini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 330,251 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 7.50 e n. 360,440 di L. 127.50, al nome di Delfino *Maddalena* di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Alessandria, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Delfino *Maria-Maddalena* di Bartolomeo, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

La signora Cianciafara Vicenzina, vedova di Adamo Pietro e moglie in seconde nozze di Mirone Mariano, ha denunziato lo smarrimento di una ricevuta rilasciata dall' Intendenza di finanza di Messina il 10 dicembre 1908 col n. 1,229 di protocollo e n. 3,913 di posizione, al signor notaio Giuseppe Fleres fu Vincenzo-Saverio in seguito alla presentazione da lui fatta di n. 8 cartelle del consolidato 3.75 0[0, della complessiva rendita di L. 390, con decorrenza dal 1° luglio 1908 e da iscriversi in due certificati di L. 195 ciascuno a favore rispettivamente dei signori Adamo Pietro e Rosa, minori, sotto la patria potestà della madre Cianciafara Vicenzina fu Filippo, vedova di Adamo Pietro.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Cianciafara Vicenzina fu Filippo, ora moglie in seconda nozze di Mirone Mariano, i due certificati provenienti dall'eseguito operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 2 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 aprile, in L. 100.45.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 aprile 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.41 55	102 54 55	103.46 51
3 1/2 % *netto*	103.40 62	101.65 62	102.51 79
3 % *lordo*	71.65 —	70.45 —	71.63 68

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 2 aprile 1909

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Giuramenti.

Mazzitelli, Astengo e Ferrarini giurano.

Risultati di votazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultato della votazione segreta per la elezione della Giunta permanente dei trattati.

Votanti 358.

Eletti: Rossi Teofilo, con voti 174 — Abignente 160 — De Marinis 154 — Fiamberti 153 — Carboni-Boj 148 — Goglio 122 — Grassi-Voces 101 — Capece-Minutolo 101 — Chiesa Eugenio 66.

Ebbero voti: Vicini 62 — Borghese 63 — Viazzi 60 — Samoggia 55 — Ottavi 54 — Baragiola 48 — Agnini 46 — Nitti 2 — Morpurgo 2 — Artom 2 — Turati 2 — Chimirri 2 — Voti dispersi 16 — Schede bianche 37 — Schede nulle 3.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica che la Giunta delle elezioni, sostituendosi all'assemblea dei presidenti, ha proclamato eletto a primo scrutinio nel collegio di Amalfi l'on. Alberto Marghieri.

La Giunta medesima ha poi convalidato le elezioni seguenti:

Ariano di Puglia, Caputi Ercole — Casoria, Rocco Marco — Biandrate, Molina Rodolfo — Genova 1°, Chiesa Pietro — Gavinate, Lucchini Angelo — Lari, Bianchi Emilio — Sassari, Abozzi Michele — Corato, Malcangi Cataldo — Desio, Taverna Lodovico.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE comunica che la Corte dei conti non ha eseguito alcuna registrazione con riserva nella seconda quindicina del mese di marzo.

Interrogazioni.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, dichiara di non poter rispondere alla interrogazione dell'on. Ciccotti e a quella dell'on. Giuseppe Majorana sulla condotta della autorità giudiziaria in occasione delle recenti elezioni, per un doveroso rispetto verso la Giunta delle elezioni e verso la Camera, ed anche per un sentimento di riguardo verso i collegi, la cui elezione non fu ancora convalidata (Commenti — Proteste all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Il Governo, avvalendosi del suo diritto, dichiara che non intende rispondere a queste interrogazioni. Gli interroganti possono convertirle in interpellanze. Ma, trattandosi di interrogazioni, non è possibile appellarsi alla Camera.

Che se ieri la Camera fu interrogata, si fu perchè il sottosegretario di Stato per l'interno non dichiarò così esplicitamente, come oggi ha fatto il sottosegretario di Stato per la giustizia, di non voler rispondere. E i deputati della minoranza sono più che gli altri interessati all'osservanza dei regolamenti, precisamente perchè il regolamento sta soprattutto a tutelare i diritti della minoranza (Benissimo!).

Sarebbe creare un precedente pericoloso per la libertà della tribuna parlamentare ammettere che un voto della maggioranza possa derogare al regolamento.

CICCOTTI insiste sul diritto, che crede competergli, di replicare per dimostrare come il Governo avrebbe il dovere di rispondere.

PRESIDENTE osserva che gli interroganti hanno diritto di replicare solo nel caso che il Governo creda di rispondere alle interrogazioni.

(L'onorevole Ciccotti volendo ulteriormente replicare, il presidente ordina che non si registrino le sue parole — Rumori e proteste vivaci alll'estrema sinistra).

PRUDENTE, sottosegretario di Stato per la guerra, rispondendo all'onorevole Riccio, dichiara che il Governo, dopo conosciute le risultanze dell' inchiesta sull'amministrazione della guerra, presenterà il disegno di legge sulla ferma biennale.

RICCIO non comprende perchè debbasi indugiare fino a che non siano conosciute le risultanze dell'inchiesta per adottare una riforma, della quale è unanimemente riconosciuta l'opportunità, e che è ormai matura nella coscienza del paese (Approvazioni a sinistra).

COTTAFAVI, risponde all'on. Leali, che chiede quando il Governo prenderà possesso del palazzo Farnese di Caprarola.

Premette che documenti ulteriormente rinvenuti hanno vieppiù confermato il diritto dello Stato su quello storico edificio. Di ciò va data lode ai funzionari che hanno atteso ai relativi studi.

Ora il Governo ha deferito la questione dell'Avvocatura erariale, cui spetta di promuovere e sostenere il giudizio in nome ed in rappresentanza dello Stato.

LEALI, crede che non vi sia bisogno di un giudizio, ma che lo Stato possa senz'altro prender possesso del monumento. Che se si crede di dover adire le vie giudiziali, raccomanda che almeno ciò si faccia il più sollecitamente possibile.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde agli onorevoli Galimberti e Di Rovasenda, i quali chiedono se sia vero che il Governo intenda subordinare ogni opera sulla linea in costruzione Vievola-Nizza all'attuazione dei lavori sul versante francese, specialmente per quanto si riferisce ai tre tronchi intermedi sulla Vievola-Tenda ancora da appaltarsi.

Dichiara che la Direzione generale delle ferrovie non ha mai ritenuta che l'esecuzione delle opere della Vievola-Nizza dovessero essere subordinate a quella delle opere sul versante francese. Qualsiasi dubbio possa esser sorto in proposito non può essere che effetto di un equivoco.

Conferma che, ai termini della Convenzione, pel maggio 1914 le opere stesse dovranno essere compiute.

GALIMBERTI avrebbe desiderato avere dal Governo la precisa assicurazione che sarà mantenuto l'impegno preso dal ministro dei lavori pubblici in sede di bilancio, rispondendo all'onorevole Di Rovasenda, che, cioè, i lavori della linea italiana saranno condotti e compiuti indipendentemente dall'esecuzione dei lavori sul versante francese.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, conferma la precedente dichiarazione, assicurando che il dubbio affacciato dalla Camera di commercio di Cuneo non ha fondamento, poichè i lavori della linea Vievola-Nizza saranno eseguiti nel termine stabilito.

GALIMBERTI, prendendo atto di questa precisa dichiarazione, ringrazia.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde alle interrogazioni degli onorevoli Lembo, Buccelli, De Felice-Giuffrida, Luciani, Bolognesi e Merlani, circa i provvedimenti da adottare a difesa dell'enologia nazionale in seguito all'ultima legge tedesca relativa all'importazione in Germania dei vini italiani.

Dichiara che il Ministero degli esteri, d'accordo con quello dell'agricoltura, non ha mancato di occuparsi della questione.

Il nostro ambasciatore a Berlino informa che il Governo tedesco in seno alla Commissione del *Reichstag* si è opposto all'adozione di disposizioni restrittive, che avrebbero potuto essere contrarie alle vigenti convenzioni nazionali.

Fra queste disposizioni era principalmente quella relativa ai tagli dei vini; e questa infatti in terza lettura venne modificata in modo che più non rappresenta una violazione del trattato. Con

tale disposizione si permettono i tagli dei vini: solo si prescrive che di questi tagli si faccia al pubblico espressa avvertenza nella denominazione.

Assicura poi che il Governo vigilerà attentamente affinchè siano rigorosamente rispettati i diritti garentiti dai trattati vigenti, e non vengano in nessun modo resi illusori (Bene!).

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, conferma che la disposizione approvata dal *Reichstag* permette il taglio dei vini bianchi coi neri, ma solo prescrive che della miscela sia fatta espressa menzione.

È tuttavia innegabile che ciò porterà una restrizione nella esportazione dei nostri vini di taglio. Al nuovo regime conviene pertanto che la industria enologica si prepari mettendosi in condizione di produrre maggior quantità di vini di diretto consumo, e meglio organizzando la nostra esportazione. In tale opera l'industria italiana avrà il più largo appoggio del Governo, che non mancherà in proposito di far tesoro degli studi e delle proposte della Commissione d'inchiesta sulla crisi vinicola (Benissimo).

LEMBO deplora che un così grave danno economico derivi alla nostra esportazione da parte di una nazione amica ed alleata (Benissimo a sinistra).

Afferma che il provvedimento adottato dal Parlamento tedesco è contrario, se non alla lettera, certamente allo spirito del trattato di commercio italo-germanico.

Confida che il Governo si adoprerà per attenuare, per quanto è possibile, le gravi conseguenze della nuova legge, e per far sì che la cordialità dei nostri rapporti colla nazione germanica dia frutti, se non nel campo politico, almeno in quello economico (Bene a sinistra).

BUCCELLI afferma che quello, che gli agrari tedeschi hanno saputo ottenere dal Reichstag a difesa dell'enologia paesana, dove servire d'esempio agli agrari italiani per organizzarsi ed ottenere dal Governo una più efficace protezione degli interessi dell'agricoltura.

Si augura che il Governo saprà svolgere un'azione energica ed assidua in prò di tali interessi (Bene).

DE FELICE-GIUFFRIDA constata egli pure il grave danno, che dal nuovo regime legislativo adottato in Germania deriva alla nostra esportazione. Lamenta l'attitudine troppo remissiva assunta dal Governo italiano di fronte a questa, che è una vera violazione dei patti commerciali (Benissimo).

LUCIANI accenna alle disposizioni della recente legge tedesca, e dimostra che la prescrizione relativa al taglio dei vini pregiudica seriamente l'esportazione italiana, mentre non è giustificata da alcuna esigenza igienica o commerciale.

Nota che contro siffatte disposizioni, che violano nella sua sostanza gli accordi commerciali esistenti, il Governo tedesco non oppose che una debole resistenza.

Lamenta la fiacchezza e l'insufficienza dell'opera del nostro Governo.

Confida che questo spiegherà, almeno ora, un'energica azione per ottenere il rispetto dei trattati (Bene).

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione di ballottaggio per la nomina di cinque componenti della Giunta per le petizioni.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Agnini — Albasini — Alessio Giovanni — Aliberti — Amato — Ancona — Angiolini — Arrivabene — Artom — Aubry — Auteri-Berretta.

Baccelli Guido — Badaloni — Baldi — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Bonaglio — Bentini — Berenga — Berenini — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Berti — Bertolini — Bianchi Emilio — Bignami — Bizzozzero — Bocconi — Bolognese — Bonomi — Bonopera — Borghese — Boselli — Bricito — Brizzolesi — Brunelli — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Caccialanza — Calda — Calissano — Calleri — Camera — Camerini — Cameroni — Campostrini — Cannavina — Cantarano — Capaldo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carugati — Casalini Giulio — Cascino — Casolini Antonio — Cassuto — Cavallari — Centurione — Cermenati — Cesaroni — Chiaradia — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Chimirri — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Compans — Congiu — Coris — Cornaggia — Corniani — Corradini — Cosentini — Costa Andrea — Costa Gesualdo — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Crespi Daniele — Curreno.

Dagosto — D'Alì — Dal Verme — Danco — Danieli — Dari — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — De Luca — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Cesarò — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faranda — Fasce — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fancica-Nava — Frugoni — Fusco — Ferrarini.

Galimberti — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gangitano — Gargiulo — Gaudenzi — Gazzelli — Giannantoni — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Graffagni — Grassi-Voces — Greppi — Grippo — Guarracino.

Hierschel.

Indri.

Jatta — Joele.

Lacava — Lembo — Leone — Libertini Pasquale — Lucchini — Luciani.

Majorana Giuseppo — Malcangi — Mancini Ettore — Mango — Manna — Maraini — Marangoni — Marazzi — Margaria — Marsaglia — Marsengo-Bastia — Marzotto — Masi — Masini — Materi — Mazza — Mazzitelli — Meda — Medici — Mezzanotte — Millelire-Albini — Mirabelli — Modica — Montauti — Montemartini — Montù — Montresor — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Musatti.

Negri de Salvi — Nofri — Nunziante — Nuvoloni.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pavia — Pecoraro — Pellerano — Perron — Pescetti — Pilacci — Pini — Pipitone — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini — Pugliese.

Quaglino — Queirolo.

Raineri — Rastelli — Rattone — Rava — Ravenna — Rebaudengo — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Richard — Ridola — Rienzi — Rizza — Rizzetti — Robilant — Rocco — Rochira — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rossi Gaetano — Rossi Teofilo — Rota — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Salandra — Salvia — Samoggia — Sanarelli — Saudino — Scaglione — Scalini — Schanzer — Sichel — Sighieri — Silj — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Squitti — Staglianò — Strigari — Suardi.

Tamborino — Targioni — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torre — Tovini — Trapanese — Treves — Turati — Turco.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Venzi — Viazzi — Vicini.

Sono in congedo:

Campi — Cerulli.

Di Bagno.
Fabri.
Negrotto.
Orlando Salvatore.
Rasponi.
Santoliquido.

Sono ammalati:

Callaini — Credaro.
Goglio.
Loero.
Odorico.
Stoppato.

Assente per ufficio pubblico:

Landucci.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio delle finanze 1908-909.

Presenta inoltre l'assestamento del bilancio di previsione 1908-909.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, presenta un disegno di legge per conversione in legge dei decreti 31 gennaio 1909, n. 71, 7 febbraio 1909, n. 107 e 28 febbraio 1909, n. 137.

GREPPI presenta la relazione sul disegno di legge per l'ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche nell'esercizio 1908-909 ».

FERRI GIACOMO si compiace della sollecitudine, con cui è stato presentato e viene ora discusso il presente disegno di legge, che deve dar lavoro agli operai di varie Provincie.

Vorrebbe però che a combattere più efficacemente la disoccupazione si ponesse mano risolutamente ad importanti e necessari lavori di bonifica, vincendo illegittime resistenze di privati interessi.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, assicura che il Ministero prenderà tutte le misure opportune per una conveniente distribuzione delle opere pubbliche nelle varie località e nelle varie stagioni, per guisa che sia possibile soddisfare in modo adeguato e senza danno per l'Amministrazione, alle richieste dei lavoratori.

Scagiona infine gli uffici tecnici da ogni addebito di minor diligenza. Prega l'on. Camera di dar voto favorevole al disegno di legge.

MIRABELLI si compiace dei provvedimenti, che con questa legge si propongono a favore delle provincie di Ferrara e Ravenna. Insiste sulla urgenza dei lavori per la sistemazione del corso del Reno.

VIAZZI osserva che le tabelle hanno indicazioni eccessivamente generiche. Vorrebbe essere assicurato che la diminuzione dei fondi per strade ed opere marittime non pregiudicherà altri rilevanti interessi di altre regioni.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, assicura che il Governo tiene il massimo conto degli interessi, dei quali si è fatto autorevole interprete l'on. Mirabelli.

All'on. Viazzi dichiara che nessuna opera pubblica di altre regioni viene ritardata nella sua esecuzione per le variazioni di stanziamenti proposte colla presente legge.

POZZI, relatore, si associa alla dichiarazione del ministro.

(Sono approvati i vari articoli e la tabella del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di conto corrente tra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici per le spese urgenti causate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, incomincia enumerando e descrivendo i primi soccorsi apportati alle regioni colpite subito dopo l'immane disastro; ed enuncia i provvedimenti adottati per la costruzione di ricoveri definitivi per tutti i superstiti. Tale costruzione fu affidata ad un Ufficio speciale del Genio civile, e dell'acquisto di tutti i materiali e del loro trasporto, in gran parte per mare, fu incaricato l'Ufficio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, diretto dal comm. Simone.

Primo compito dell'ufficio speciale fu di progettare un tipo razionale di baracca, che potesse avere una certa durata; di provvedere all'occupazione dei terreni e quindi alla loro stima, ciò che specialmente a Messina costa molto tempo e fatica; di studiare dei piani regolatori di baraccamenti.

Il quantitativo di legname occorrente è oramai salito sino a duecentomila metri cubi, di cui 150,000 già acquistati, e 120,000 già arrivati sul luogo. Anche per non danneggiare il mercato nazionale grandissima parte di questo materiale fu acquistato all'estero, a prezzi soddisfacenti. Ingenti furono pure gli altri acquisti fatti di ferramenta, delle tegole, delle lamiere e di altri materiali di copertura.

Di fronte agli aumentati bisogni, fu deciso inoltre di acquistare baracche smontabili, delle quali ne furono ordinate 6000, di cui 3000 all'estero: mentre se ne acquisteranno ancora 1620. Dovendo il Governo in pari tempo provvedere a che i servizi pubblici potessero prendere il loro regolare andamento, vennero acquistati 154 padiglioni, dei quali 59 all'estero.

Passa quindi alla costruzione delle baracche sul posto, delle quali sono già terminate o stanno per esserlo nella provincia di Messina e nei circondari di Reggio e di Palmi circa 4300.

Le baracche da costruire a cura del Genio civile ascendono ad oltre 18,000.

Ad esse, aggiungendo le 7620 smontabili, le 2940 generosamente offerte dal Governo americano; le 1500 circa costruite dalle ferrovie dello Stato per i suoi agenti e funzionari; e le circa 2000 costruite e costruende dai Comitati di soccorso, si raggiunge l'ammontare di circa 33,000.

Spiega i provvedimenti adottati per garantire le buone condizioni igieniche nei villaggi baraccati e per difenderli contro gli incendi.

Parla, a questo punto, degli sforzi per integrare le iniziative private; della cessione di legname per costruzione di ricoveri agli abbienti, ed ai non abbienti e dei criteri a tale riguardo adottati.

Quanto alle baracche descrive il sistema con cui si addiverrà alla loro concessione per mezzo di Commissioni locali.

Parla poi della concessione di aree nelle zone dei villaggi baraccati per iscopi industriali e commerciali, per le quali è imminente la presentazione di definitive proposte da parte di autorità locali; e degli sforzi fatti per incoraggiare la creazione di alberghi a Messina, annunziando che è stata già accordata una concessione per un grande albergo, che un altro lo costruiranno gli americani, e che un terzo deve essere già stato concesso dall'autorità comunale.

Molteplici sono i lavori eseguiti ed iniziati per demolizioni e puntellamenti di edifici pericolanti. È in corso lo sgombro delle macerie, specialmente a Messina ed a Reggio, dove però, oltre a difficoltà di ordine tecnico, se ne oppongono altre di ordine giuridico, che cresceranno assai, quando si tratterà di iniziare lavori su grande scala.

La costruzione delle baracche si fa per cottimo e non consta che questi abbiano dato luogo ad inconvenienti; qualora se ne verificassero, provvederà energicamente. La mano d'opera giusta le raccomandazioni da lui più volte fatte, è in buona parte locale e le mercedi sono molto alte.

Le norme edilizie per le costruzioni nei luoghi danneggiati dal terremoto sono state già studiate dalla Commissione Reale all'uopo nominata, e potranno essere pubblicate fra poco.

Descrive quindi le condizioni in cui si trovavano le regioni danneggiate subito dopo il disastro; gli enormi danni causati, il dissesto avvenuto nel servizio ferroviario, le difficoltà dei trasporti per vie ordinarie, le cattive condizioni del mare e la scarsità ed insufficenza dei porti; la difficoltà d'inviare sul luogo personale

tecnico, per le attuali condizioni del Genio civile, impoverito da parecchi anni di mancato reclutamento.

Accenna a tutti gli ostacoli che si opponevano all'opera del Governo, affermando che nelle ore angosciose delle responsabilità e delle difficoltà, pur prevedendo tutte le censure, che gli sarebbero state mosse, non se ne duole presentemente se non per i funzionari, da cui ha richiesto il massimo sforzo possibile, e che potrebbero, di fronte alle accuse immeritate, vedere intepidire il proprio zelo.

Si chiede poi se di fronte alle gravissime difficoltà incontrate sia accorta politica quella di accusare ad ogni costo e con evidente esagerazione la inesperienza e la insufficienza dei soccorsi (Vivissime approvazioni — Applausi).

Conclude affermando che, se i suoi successori, cui certo spetterà ancora per lungo tempo di provvedere a riparare ai mali apportati dal terremoto alle regioni colpite, potranno a tale opera dedicare maggiore elevatezza d'ingegno e larghezza o fecondità di concezioni, nessuno però potrà apportarvi più cuore e più tenace proposito di bene, di quello che egli da tre mesi diuturnamente mette all'adempimento del suo dovere.

E la coscienza del dovere compiuto gli permette di affrontare serenamente le critiche e le accuse, continuando nell'ardua via intrapresa, per quanto sappia che di fronte al gravissimo compito, qualsiasi attività del Governo sarà per lungo tempo ancora inferiore allo scopo.

Passa dopo di ciò ad illustrare il disegno di legge per l'apertura di un conto corrente di 30 milioni fra il tesoro dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici per sopperire alle spese dei maggiori lavori occorrenti nei paesi danneggiati (Vivissime approvazioni — Applausi).

NUNZIANTE, aveva presentato una interrogazione per sapere in qual modo il Governo intenda sollecitare i lavori di baraccamento nel circondario di Palmi. Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro.

NAVA ha presentato una interpellanza per conoscere le cause, che hanno impedito al Governo di esercitare la dovuta azione pel risarcimento dei danni prodotti alle regioni calabresi dai terremoti del 1905 e del 1908.

Dichiara di mantenere l'interpellanza, siccome quella la quale ha un obietto più largo che non il disegno di legge in discussione.

PANTANO premesso che questo disegno di legge viene alquanto inopinatamente in discussione, osserva, che dal Governo la Camera non attendeva solo una difesa dell'azione passata, ma un programma chiaro e completo dell'azione avvenire pel risorgimento di Reggio e di Messina.

Sembra, invece, che siasi tuttora nel periodo degli studi preparatori. E ciò è troppo poco per le ansiose aspettative delle popolazioni, che soffrono ed attendono.

Comprende che il disastro, immane ed imprevedibile, abbia colto alla sprovvista il Governo. Ma non vi fu, purtroppo, semplice impreparazione: vi fu disorganizzazione, insufficienza, inettitudine di tutti gli organi dello Stato; per guisa che rimase paralizzata perfino l'opera dei più volenterosi (Applausi all'estrema sinistra — Proteste dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Si augura che almeno la tristissima esperienza del passato valga ad ammaestrare per l'avvenire, e che per altre eventualità, come, per esempio, per quelle della guerra, l'Italia non si trovi impreparata.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Alla difesa della patria si pensa e si provvede!

PANTANO osserva che l'opera coraggiosa e provvida di molti privati cittadini dimostra come, se difetta nel Governo, non difetta però nel paese lo spirito di iniziativa.

Afferma che da tre mesi l'azione riparatrice e risanatrice si svolge in modo meschino, slegato, senza energia, senza ordine, senza direzione; soprattutto perchè l'opera dei funzionari fu turbata da preoccupazioni politiche, e a Messina, da preoccupazioni inerenti alla candidatura dell'on. Giolitti.

Così avvenne che nelle erogazioni dei soccorsi e delle baracche si procedette talora con criteri partigiani.

Il problema di Reggio e di Messina non si restringe ai baraccamenti: esso è molto più complesso, e non potrà esser risoluto dalle sole iniziative private.

La questione agraria, la industriale, la idraulica, la scolastica, sono altrettanti lati, ed altrettanto urgenti, del complesso problema.

Così converrà decidere se l'Università debba essere, invece di una classica accademia, una scuola pratica industriale o commerciale.

FARANDA. Poichè l'onorevole ministro dei lavori pubblici contestò l'esattezza di affermazioni ieri fatte dall'oratore, novamente dichiara che quanto ebbe ad affermare corrisponde esattamente all verità.

Ripete che a Messina si attende ancora un barlume di nuova vita civile, e che l'opera di baraccamento deve ancora incominciare.

Esorta vivamente il Governo a convergere tutte le sue forze al risorgimento di Messina, assicurando che la città e la provincia non mancheranno di assecondare con ogni possa l'opera del Governo (Bene).

DE NAVA, darà voto favorevole a questo disegno di legge siccome quello che si limita a stanziare nuovi fondi per le opere urgenti.

Riconosce che il piano completo e definitivo di ciò, che convenga fare per le due sventurate provincie, richiede tuttavia ulteriori e più maturi studi.

Osserva però egli pure che nella costruzione dei ricoveri provvisori si sarebbe dovuto procedere con maggiore sollecitudine, e che le costruzioni stesse dal punto di vista dell'igiene lasciano molto a desiderare.

Riconosce che una parte delle opere dovrebbe spettare agli enti locali; senonchè questi si trovano ora senza alcuna risorsa. Prega quindi il Governo di largheggiare nelle anticipazioni accordate dalla legge, e di curare che i relativi pagamenti vengano fatti senza eccessivi ritardi.

Raccomanda in modo particolare che i ricoveri pei contadini sianò costruiti nei rispettivi fondi, anzichè agglomerare nella città tutta questa popolazione agricola.

Raccomanda che si provveda a fornire ai coltivatori di bachi da seta della regione calabrese quel legname, che e indispensabile in questa stagione per la loro importantissima industria.

Insiste sulla necessità di provvedere al riordinamento dei servizi ferroviari e marittimi, che in provincia di Reggio sono assolutamente deplorevoli; soprattutto per mancanza di direzione.

Invoca pure un pontile provvisorio pel porto di Reggio.

Raccomanda infine il sollecito sgombro delle macerie, perchè in tal modo sarà almeno possibile utilizzare quelle parti degli edifici, che fu risparmiata dal disastro.

Conclude dichiarando che, in attesa di provvedimenti definitivi, darà voto favorevole al presente disegno di legge; ed assicurando che l'energia di Reggio risorta saprà di gran lunga compensare i sacrifici dello Stato. (Vive approvazioni).

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, espone le gravi difficoltà, che si sono dovute superare per riorganizzare il servizio ferroviario; il che spiega come alcuni inconvenienti sussistano tuttora.

Assicura ad ogni modo che il Governo ha fatto e farà ogni sforzo perchè il servizio sia ricondotto a condizioni normali.

Accenna ai provvedimenti, che si propone di adottare a questo scopo.

Rilevando poi una particolare osservazione dell'on. De Nava, afferma che l'obbligo di fornire i ricoveri ai contadini spetta ai proprietari dei fondi, e lamenta che questo dovere non sia stato da tutti sentito. (Interruzioni).

Aggiunge che ai proprietari il legname per le baracche sarà fatto pagare, con le opportune agevolezze, imperocchè gratuitamente potrà esser dato soltanto ai non abbienti. (Benissimo!).

DI SANT'ONOFRIO ha presentato una interpellanza sull'azione del Governo in occasione del terremoto: dichiara di mantenerla, limitandosi per ora a brevi osservazioni sul disegno di legge.

Dichiara egli pure che l'azione degli organi militari e amministrativi dello Stato si rivelò insufficiente. Si augura che almeno si provveda per l'avvenire.

Rilevando poi una osservazione dell'onorevole ministro, afferma che i rapporti fra proprietari e coloni in provincia di Messina sono stati sempre i più cordiali, come appunto ha dimostrato anche la recente sventura.

Reclama una sollecita riorganizzazione del servizio ferroviario; insiste per la ricostituzione dei vari servizi diretti fra la Sicilia e il continente, invocando speciali agevolazioni per le comunicazioni fra Messina e i Comuni vicini.

Raccomanda al Governo di sollecitare l'invio dei sussidi ai Comuni, specialmente di quelli relativi alla pubblica istruzione.

Afferma anch'egli l'assoluta necessità di sgombrare le macerie dalla città di Messina, e di provvedere in modo adeguato all'igiene delle nuove costruzioni.

Ricordando infine ciò che fu fatto dal Governo borbonico in occasione del terremoto che un secolo fa ebbe a desolare le stesse regioni, confida che l'opera del Governo italiano nel secolo ventesimo non apparirà meno efficace, illuminata e pietosa; e che la promessa risurrezione di Messina e di Reggio diverrà nel più breve tempo possibile un fatto compiuto (Approvazioni).

DE FELICE-GIUFFRIDA chiede che il seguito della discussione, data la gravità dell'argomento, sia rimesso a domattina in una seduta antimeridiana (Rumori).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, osserva che la legge è urgente, e che deve essere approvata anche al Senato.

Del resto non si tratta che di uno stanziamento di fondi: tutte le altre questioni si potrebbero rimettere ad altra occasione, in sede di interpellanza.

PRESIDENTE, esorta l'on. De Felice a pronunziare il suo discorso; tanto più che la Camera deliberò ieri che nessun oratore avrebbe potuto ricusarsi di parlare se non fossero trascorse le diciannove.

Voci. Parli, parli.

DE FELICE-GIUFFRIDA, ossequiente al volere della Camera, si limiterà a brevi osservazioni sul disegno di legge, dichiarando di mantenere la sua interpellanza sull'azione del Governo in occasione del terremoto.

Voterà coi suoi amici il disegno di legge, non volendo in alcun modo assumersi la responsabilità di ritardare la risurrezione delle due sventurate città.

Si augura che i nuovi fondi vadano veramente a sollievo dei sofferenti.

Afferma egli pure che finora a Messina tutto è proceduto con la più deplorevole lentezza, come egli stesso, l'oratore, insieme con altri colleghi ha potuto constatare.

Crede che errori siano stati commessi, prima di tutto, nella scelta dei funzionari mandati suoi luoghi del disastro.

Stigmatizza l'avidità di alcuni appaltatori ai quali i funzionari del genio civile non seppero opporsi con sufficiente energia; mentre i lavori stessi avrebbero potuto affidarsi con maggior vantaggio ad elementi locali.

Non solo, ma furono persino respinti operai che volontariamente si recavano a Messina per prestare l'opera loro, e gli stessi operai messinesi superstiti furono lasciati inoperosi.

Rileva che alcuni concessionari subappaltarono i lavori, realizzando con ciò un indebito ed ingente lucro (Commenti).

Nota che questi appaltatori tentarono di allontanare anche con l'offerta di compensi i rappresentanti delle cooperative per avere campo libero negli appalti.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Furono appaltatori messinesi! (Commenti).

DE FELICE-GIUFFRIDA non intende difendere alcuno, che abbia agito disonestamente (Benissimo! Bravo!).

Continua citando fatti concreti a sostegno delle sue asserzioni.

Aggiunge che anche la qualità e la quantità del legname consegnato non risposero alle condizioni del contratto.

Nota che le porte e le finestre delle baracche appaltate ad industriali dell'Alta Italia non corrispondono alle relative misure.

Afferma che grande quantità di provviste di vettovaglie negate alla popolazione affamata si sono lasciate completamente deperire.

Esclude che in provincia di Messina alcuni proprietari abbiano cacciato i coloni dalle loro abitazioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Questo avvenne non in provincia di Messina, ma in provincia di Reggio.

TRIPEPI. È una calunnia questa lanciata dai funzionari: locali furono anzi in qualche caso i coloni che cacciarono i proprietari (Commenti — Rumori).

DE FELICE-GIUFFRIDA, conclude dichiarando che voterà la legge; ma in presenza dei fatti esposti e del fondato sospetto che non piccola parte dei fondi stanziati dal Parlamento sia stata sperperata, ravvisa essere indispensabile una inchiesta che accerti tutte le responsabilità (Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra).

ALESSIO GIOVANNI, data l'ora tarda, si limita a raccomandare che, in attesa dei futuri regolamenti, non si pongano frattanto ostacoli ai proprietari che intendono o riedificare o riparare le loro case (Benissimo).

CHIMIRRI (Segni d'attenzione), rileva che i fondi raccolti dal benemerito Comitato nazionale per provvedere alla sorte dei cinquemila fanciulli, resi orfani dal terremoto, sono purtroppo inadeguati all'immensità della sventura.

Confida che il ministro del tesoro e l'intero Governo, compresi della pietà del caso, provvederanno proponendo lo stanziamento dei fondi necessari, e che il Parlamento li voterà con tutto il cuore (Vivissime approvazioni — Applausi).

DE NAVA dichiara che non ha inteso negare l'obbligo dei proprietari di provvedere ai ricoveri dei propri coloni; soltanto ha domandato che le nuove abitazioni per costoro fossero edificate sui fondi e non agglomerate in città.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, dichiarà che disporrà le opportune indagini per accertare quanto siavi di vero nelle accuse formulate a carico di alcuni funzionari del genio civile. Intanto deve però esortare i colleghi tutti ad esser cauti nello anticipare giudizi, che possono essere fondati, a carico di funzionari, che attendono con esemplare abnegazione ad un'opera irta di difficoltà e di responsabilità (Vivissime approvazioni — Applausi — Interruzioni all'estrema sinistra).

(Si approva l'articolo unico).

Votazione segreta.

DA COMO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Spese urgenti causate dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Favorevoli	280
Contrari	17

(La Camera approva).

Spese per opere pubbliche:

Favorevoli	278
Contrari	19

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnini — Aguglia — Albasini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Amato — An-

cona — Angiolini — Aprile — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry — Auteri-Berretta — Avellone.

Baldi — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Berenga — Berenini — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Berti — Bertolini — Bettolo — Bottoni — Bianchi Emilio — Bignami — Bissolati — Bizzozero — Bocconi — Bolognese — Bonicelli — Bonomi — Bricito — Brizzolesi — Brunelli — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Calleri — Camera — Camerini — Cameroni — Campostrini — Cannavina — Cantarano — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Carugati — Casalegno — Casalini Giulio — Casciani — Cascino — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castellino — Celesia — Cermenati — Cesaroni — Chiaradia — Chiesa Pietro — Chimirri — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Compans — Congiu — Coris — Corniani — Cosentini — Costa Andrea — Costa Gesualdo — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Crespi Daniele — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'All — Daneo — Dari — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Dell'Acqua — Della Pietra — De Luca — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Tilla — Di Cambiano — Di Cesarò — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faranda — Fazi — Ferraris Carlo — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Frugoni — Fusco.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gerini — Giaccone — Giannantoni — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giusso — Graffagni — Grassi-Voces.

Indri.

Jatta — Joele.

Lacava — La Via — Lembo — Libertini Pasquale — Langinotti — Lucchini — Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Mancini Ettore — Maraini — Marangoni — Margaria — Marsengo-Bastia — Marzotto — Masi — Masini — Materi — Mazzitelli — Medici — Mendaja — Mezzanotte — Millelire-Albini — Mirabelli — Modica — Molina — Montauti — Montù — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Muratori — Musatti.

Nava — Negri de Salvi — Nitti — Nofri — Nunziante — Nuvoloni.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellegrino — Pescetti — Pilacci — Pini — Podestà — Pozzato — Pozzi Domenico — Prampolini.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rastelli — Rattone — Rava — Rebaudengo — Ricci Paolo — Richard — Ridola — Rienzi — Rizza — Rizzetti — Roberti — Robilant — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth — Rubini — Ruspoli.

Salvia — Samoggia — Sanarelli — Sanjust — Saporito — Saudino — Scaglione — Scalori — Scano — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sichel — Sighieri — Silj — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Spirito Beniamino — Squitti — Stagliano — Strigari — Suardi.

Tamborino — Targioni — Tedesco — Torre — Toscanelli — Toscano — Tovini — Trapanese — Treves — Tripepi.

Vaccaro — Valvassori-Peroni — Venditti — Ventura — Venzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Campi — Cerulli.
Di Bagno.
Fabri.
Negrotto.
Orlando Salvatore.
Rasponi.
Santoliquido.

Sono ammalati:

Callaini — Credaro.
Goglio.
Loero.
Odorico.
Stoppato.

Assenti per ufficio pubblico:

Landucci.

Giuramento.

MARGHIERI giura.

Presentazione d'una relazione.

COLOSIMO, presenta la relazione sul disegno di legge: Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, annunzia che la Giunta delle elezioni ha convalidate le elezioni seguenti: Vallo della Lucania, Talamo Roberto; Sulmona, De Amicis Mansueto; Gessopalena, Masciantonio Pasquale; Piazza Armerina, Cascino Calogero.

Ha proclamato poi il ballottaggio tra i candidati Mariotti Ruggiero e Ciraolo Giovanni nel collegio di Fano.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE, annunzia che nella votazione di ballottaggio per la nomina di cinque membri della Giunta per le petizioni riuscirono eletti gli onorevoli Curreno, Giaccone, Richard, Mezzanotte e Nuvoloni.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

DA GIACOMO, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando sarà ultimato il raddoppio fra Trofarello e Carmagnola e quando iniziato quello fra Carmagnola e Bra.

« Rossi Teofilo, Rebaudengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a che punto si trovino gli studi di confronto fra il raddoppio di binario nella linea attuale Bra-Ceva e la costruzione della Fossano-Bra-Ceva.

« Rebaudengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle condizioni fatte ai medici dei comuni delle provincie di Reggio Calabria e Messina dal recente disastro tellurico e sui provvedimenti che intende adottare a sollievo di queste condizioni in confronto del trattamento fatto a tutti gli altri impiegati di quelle Provincie.

« Brunelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla persistente deficienza di carri nelle stazioni di Lentini e di Melilli danneggiando gravemente gli interessi commerciali di quelle contrade.

« Pasquale Libertini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere se, in seguito alla pubblica denunzia di reati elettorali avvenuti nel collegio elettorale di Subiaco - denunzia fatta nei numeri 69 e successivi del *Giornale d'Italia* - sia

stata promossa o si voglia promuovere azione penale, a termini di legge.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quando presenterà il progetto di legge definitivo sopra gli usi civici.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno sulla condotta tenuta dal Governo nel collegio di Pallanza in genere ed in ispecie sul trasloco del sottoprefetto.

« Beltrami ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a qual punto siano gli studi ed in quale senso siansi concretati i provvedimenti di costruzione di nuovi tronchi o di modificazione di linee esistenti intesi a facilitare le comunicazioni fra Torino e Savona secondo gli impegni assunti in Parlamento e sanzionati dalla legge recente.

« Daneo, Di Cambiano, Montù ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno sui fatti svoltisi domenica 14 marzo u. s., fra un picchetto di carabinieri e soldati di servizio alla sezione elettorale di Sabbioncello San Pietro (frazione di Copparo) e l'operaio Armando Campi.

« Ciccotti, Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti vorrà adottare ad ovviare il danno prodotto dagli enormi ritardi dei treni diretti della linea Reggio-Calabria-Napoli, Brindisi Napoli, e per quali ragioni, superando detti ritardi gli ottanta minuti, non siano attivati treni diretti supplementari, in partenza da Salerno.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando sarà provveduto all'ampliamento delle stazioni di Pagani, Nocera Superiore e Scafati, assolutamente insufficienti per lo straordinario incremento delle esportazioni agricole in detti paesi.

« Dentice »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, per sapere se ritenga conveniente in massima - e in ispecie nella attuale penuria di abitazioni in Roma - che lo Stato si renda concorrente degli inquilini prendendo in affitto ad altissimi prezzi, per i suoi dicasteri ed uffici, migliaia di ambienti (il solo Ministero poste e telegrafi occupa oltre venti diverse e lontane sedi di proprietà privata) mentre potrebbe - con la costruzione di edifici propri - realizzare notevoli economie per l'erario e facilitare insieme la soluzione del problema delle abitazioni nella Capitale.

« Podrecca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla punizione inflitta al ferroviere Umberto Bianchi.

« Bissolati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere, se non creda conveniente e urgente, allo stato attuale delle cose, di dovere ripresentare il progetto sull'esercizio delle farmacie; progetto atteso con viva impazienza dalla classe dei farmacisti e in pari tempo, se non creda doveroso emanare un decreto, che impedisca e regoli, nel pubblico interesse, l'apertura di nuove farmacie, senza dover sottostare alle cautele vigenti e all'autorizzazione prefettizia.

« Centurione ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda ripristinare la tettoia nella stazione ferroviaria di Ceprano asportata da una bufera fin dal 1896.

« Mancini Camillo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda che sia più che gravoso oltremodo vessatorio l'obbligo di redigere in carta da bollo da centesimi 60, i reclami per tardiva resa delle merci, per disguidi, danni od erronee applicazioni di tariffe nei trasporti ferroviari, ma divenga soprattutto gravissimo ed odioso nella sua applicazione l'obbligo di fare un reclamo, sempre in bollo e separatamente, per ogni titolo di gravame, anche se il ricorrente ha da far contemporaneamente più reclami.

« Montauti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero circa la necessità del riordinamento degli archivi di Stato.

« Lembo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se è vero che un maggiore del nostro esercito sia stato punito con un mese di arresti in fortezza per aver disegnato un quadro storico-geografico del Risorgimento italiano, e, nella affermativa, a quale sentimento siasi ispirata la condotta del ministro.

« Lembo ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se intenda presentare, e, in caso affermativo, con quali criteri, un disegno di legge diretto a sistemare la posizione giuridica dei medici condotti e ad assicurare loro un più equo trattamento di pensione.

« Bizzozero, Baragiola, Scalini, Lucchini, Giacinto Gallina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a qual punto si trovino gli studi per la promulgazione del regolamento sanitario, di cui è cenno nell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, sulle ferrovie di Stato.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze sulla necessità di modificare la convenzione stipulata il 23 giugno 1857, fra il Governo austriaco e il comune di Livigno (Sondrio), per l'importazione in esenzione da dazio di merci prodotte nel Comune stesso, secondo i giusti desideri di quella popolazione.

« Credaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici intorno alla imprescindibile necessità di provvedimenti, vari e immediati, riferibili alla stazione ferroviaria di Lendinara, resi indispensabili dalle molteplici industrie, sorte in questi ultimi anni e dai gravi danni dalle medesime sofferti, per l'attuale, impossibile condizione di cose, ancora identiche all'epoca, nella quale Lendinara era priva di qualsiasi movimento industriale.

« Valli Eugenio ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri, per sapere se a mezzo del Commissariato dell'emigrazione voglia diramare periodiche informazioni anche con pubblici manifesti sulle condizioni del lavoro nei principali Stati verso cui è diretta l'emigrazione italiana.

« Mancini Camillo ».

« La Camera, ritenendo che è ora dimostrata la possibilità tecnica di anticipare di parecchi anni il completamento dell'Acquedotto pugliese, invita il Governo a presentare i relativi provvedimenti di legge.

« Giusso, Sommola, Pansini, Salandra, Ravenna, De Viti De Marco, Jatta, Rochira, Tamborino, Luciani, Di Frasso, Lembo, Codacci-Pisanelli, Chimienti, Abbruzzese, Pellegrino ».

« La Camera invita il Governo a presentare una legge che estenda alle provincie dell'Italia centrale e settentrionale le disposizioni della legge 15 luglio 1906 sul Mezzogiorno relative agli edifici scolastici.

« Comandini, Cermenati, Romussi, Gaudenzi, Samoggia, Merlani, Podrecca, Ferrarini, Dell'Acqua, Brunelli, Baldi, Agnini ».

« La Camera, in seguito ai fatti noti e deplorati avvenuti nelle recenti elezioni generali, invita il Governo a presentare immediata-

mente gli annunciati provvedimenti intesi a prevenire le frodi e le violenze elettorali.

« Berenini, Quaglino, Agnini, Calda, Podrecca, Merlani, Musatti, Treves, Bocconi, Bissolati, Sichel, Rondani, Alessio Giulio, Chiesa Eugenio, Turati, De Felice-Giuffrida, Bertesi, Macaggi, Nofri, Morgari, Costa Andrea, Beltrami, Faranda, Zerboglio, Montemartini, Casalini, Chiesa Pietro, Mancini Ettore, Romussi, Trapanese, Saudino, Scalori, Ferrarini, Auteri-Berretta, Tasca, Masini, Samoggia ».

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. De Michetti ed una proposta di modificazione al regolamento dell'on. Eugenio Valli.

La seduta termino alle ore 20.20.

DIARIO ESTERO

Appianato il conflitto politico fra l'Austria-Ungheria e la Serbia, risorge ora fra i due Stati quello commerciale. In proposito la *Corrispondenza ungherese*, secondo un dispaccio da Budapest, 2, annunzia che il Consiglio dei ministri serbo ha accettato l'invito del Governo austro-ungarico di partecipare a trattative circa il trattato di commercio. Le trattative cominceranno dopo le feste di Pasqua.

Un comunicato del Governo ungherese dice:

« Un trattato di commercio con la Serbia non è ancora stato concluso, ma vi sono buone probabilità perchè una Convenzione sia conclusa tra breve. Perciò il Governo ha ordinato agli uffici di dogana della frontiera di immagazzinare le importazioni della Serbia, oppure, se è necessario il pagamento immediato dei dazi doganali, di applicare la tariffa doganale autonoma.

« Tuttavia, se si giunge ad una Convenzione provvisoria con la Serbia, verrà applicato un trattamento basato sulla clausola della nazione più favorita e ci esso profitteranno i prodotti che hanno beneficiato alla frontiera delle facilitazioni in vigore fino al 31 marzo ».

L'*Arbeiter Zeitung* di Vienna, giornale d'opposizione, commentando l'offerta fatta dall'Austria alla Serbia, scrive nel suo numero di ieri l'altro:

« Così l'Austria rompe la parola data alla Serbia ed alle potenze. L'Austria, che si rifiutò di prorogare il trattato commerciale scaduto ieri, approfitta della situazione della Serbia per offrirle il trattamento della nazione più favorita. Per comprendere tutta la bassezza di questa offerta, occorre sapere che l'Austria vorrebbe a godere tutti i vantaggi dei dazi minimi sui prodotti industriali, mentre la Serbia non potrebbe esportare in Austria nemmeno il bestiame macellato ».

***

Il corrispondente speciale, inviato dal *Daily Telegraph* in Serbia nella previsione che scoppiassero le ostilità e che ora trovasi a Belgrado, ha visitato il ministro degli esteri serbo, Milovanović, al quale chiese la sua opinione personale sulla soluzione del conflitto austro-serbo.

« Certo – ha risposto Milovanović – la soluzione non ci soddisfa completamente, ma forse ciò, dal nostro punto di vista, è naturale. Noi avremmo preferito di non allontanarci dai termini della circolare spedita alle potenze il 10 marzo, in base alla quale l' intera questione sarebbe stata sottomessa alla Conferenza europea.

« In ogni modo il risultato pratico sarebbe stato forse il medesimo, poichè ci eravamo obbligati ad accettare la decisione delle grandi potenze. Fin dal principio noi abbiamo seguito il loro consiglio e nella fase ultima della crisi abbiamo più che mai persistito in tale attitudine con perfetto spirito conciliativo.

« Noi sappiamo che le potenze, e specialmente l'Inghilterra, durarono grandi stenti a trovare una formula risolutiva. Le potenze sono finalmente riuscite ad assicurare la pace; e sebbene la formula offenda in certo modo la nostra suscettibilità, pure noi siamo sicuri che esse hanno fatto il possibile per alleviarci il colpo e renderci la soluzione meno penosa che fosse possibile ».

***

Gravi notizie giungono dalla Macedonia circa lo stato di miseria in cui è caduta quella regione, causa la carestia.

I delegati finanziari, malgrado la loro situazione assai anormale, continuano i lavori.

Essi si sono riuniti sotto la presidenza dell'ispettore generale interinale in seduta straordinaria, provocata da un rapporto del governatore generale della provincia di Uskub, esponente la miseria profonda nella quale si trovano 5000 famiglie – 30,000 persone circa – dei *cazas* di Kumanovo Radovichta e Ipek, in seguito all'insufficienza del raccolto ultimo.

Il governatore generale domanda l'invio urgente di fondi per venire in soccorso di questi sventurati, che spinti dalla disperazione possono abbandonarsi a qualunque eccesso.

I delegati, prendendo in considerazione l'urgenza della situazione, hanno votato all'unanimità una somma di 6000 lire turche. Una egual somma era già stata messa a disposizione del Vali d'Uskub per venire in soccorso di queste famiglie.

Nè migliori notizie vengono dalla limitrofa Anatolia.

Un dispaccio da Costantinopoli, sull'argomento, dice:

« La situazione va diventando grave per la carestia.

« Le privazioni di cui soffre la popolazione sono grandissime e purtroppo questo stato di cose avrà per effetto di produrre serie conseguenze finanziarie per tutta la nazione.

« In molti luoghi, secondo la *Jeni Gazetta*, vi sono stati casi di morte per fame; in altri non si può provvedere alla seminagione per mancanza di grano ».

***

Si telegrafa da Joannesburg, 2:

« L'accordo che è stato stipulato ieri tra il Transvaal ed il Mozambico ha la durata di 10 anni, coll'obbligo della disdetta un'anno prima, in caso di denunzia. A Delagoa-Bay viene attribuito dal 50 al 55 per cento dei trasporti marittimi in corrispondenza coi principali centri del Transvaal e specialmente del Witvaters Rand. L'arruolamento per la mano d'opera per il Rand continuerà nel Mozambico. La ferrovia ed i trasporti da Delagoa-Bay saranno amministrati da un Consiglio composto di due portoghesi e di due inglesi ».

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 28 marzo 1909

Presidenza del socio senatore prof. E. D'OVIDIO
presidente dell'Accademia

Sono presentati i seguenti scritti offerti in omaggio dagli autori, soci corrispondenti dell'Accademia:

M. R. de Berlanga. «Malaca» (Barcellona, Vives, 1905-908).

F. Porena. «Lo stretto di Messina e i suoi terremoti». Conferenza. Roma, 1909.

G. Gatti. «Lamina di bronzo con iscrizione riferibile alla guerra dei soci italici» (estratto dal *Bullettino archeologico comunale*, Roma, Loescher, 1909).

Il socio De Santis prende la parola a proposito del documento pubblicato dal Gatti e ne esamina brevemente il contenuto, cercando soprattutto di chiarire in qual senso vi sia richiamata la *lex Julia de civitate*.

Il socio Manno, direttore della Classe, offre, a nome della R. deputazione sovra gli studi di storia patria per le antiche Provincie e la Lombardia, il vol. II della «Biblioteca di storia italiana recente» (Torino, Bocca, 1909), dando un cenno delle memorie che vi sono raccolte.

Il socio De Sanctis presenta per gli Atti una Nota del prof. Angelo Taccone intitolata: «A proposito di un luogo dell'Issipilé euripidea, recentemente scoperta».

Il socio Ruffini presenta una Memoria del prof. Giuseppe Prato su «L'evoluzione agricola nel secolo XVIII e le cause economiche dei moti del 1792-98 in Piemonte». Il presidente delega i soci Manno e Ruffini a riferirne in una prossima adunanza.

Il socio Sforza presenta una sua Memoria concernente «L'amministrazione del Piemonte e Carlo Botta (1799)».

La Classe con pienezza di voti segreti ne delibera la inserzione nelle Memorie accademiche.

BIBLIOGRAFIA

Attilio Franzetti e G. B. Rossi — *Annuario generale italiano, politico, amministrativo, economico.* — Roma. «L'Italia industriale artistica», editrice.

L'utile pubblicazione dovuta all'ingegno e al cuore dei due benemeriti compilatori è al suo terzo anno di vita, e si vende a beneficio dell'Istituto Umberto I pro orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni, cresciuti dolorosamente in numero quest'anno a causa del terremoto in Calabria e Sicilia.

L'accurato volume, che ben volentieri definiamo come indispensabile in ogni ben ordinato ufficio pubblico, in ogni azienda privata e in ogni studiolo di famiglia, oltre alle consuete rubriche che danno conto completo, sotto ogni rapporto, di tutte le pubbliche Amministrazioni, contiene una vera e propria monografia del «costo della vita in Italia» con notizie e dati interessantissimi che saranno letti con profitto, non solo da privati, ma anche e soprattutto da pubbliche Amministrazioni, per trarne utile norma pel pubblico governo. Tutti i rami della vita pubblica vi sono diligentemente e scrupolosamente compulsati e n'è reso conto in rapporto al loro costo, sicchè ne risultano i più utili ed istruttivi raffronti.

Oltre a tutto il ben ordinato complesso di indicazioni riguardanti la vita pubblica nelle sue molteplici funzioni, il prezioso libro contiene una monografia illustrata dal titolo: «Il manto del libro», scritta da un dotto di fama universale, amico dell'Italia, il dottor Czakò Elemer de Szentivan, già rappresentante l'Ungheria presso l'Esposizione di Milano del 1906.

Quale appendice, e disposta in modo da potersi staccare per usarla con comodo, il libro contiene una *Piccola guida pratica di Roma*, egregiamente redatta in forma succinta e adorna di numerose fotoincisioni.

La pubblicazione, che a tutti i vantaggi accoppia quello della carità e del prezzo conveniente a tutte le borse, ha di già avuto un meritato plauso che segna un crescendo su quello dei volumi precedenti, e promette per quelli a venire altre utili innovazioni, le quali accresceranno gli utili devoluti generosamente alla filantropica istituzione che raccoglie tanti poveri orfani.

***

Rag. Carlo De Mattia — *Manuale pratico di contabilità comunale.* — Como. Tipogr. editrice Ostinelli.

L'utilissima ed economica Biblioteca pratica, che la Ditta editrice Ostinelli, di Como, va da alcuni anni con meritato successo pubblicando, si è arricchita di un nuovo volume che porterà, come è intento dell'autore, un contributo alla diffusione delle discipline riguardanti la contabilità dei Comuni, tenuta ancora, salvo parecchie eccezioni, con metodi irrazionali e imperfetti, in causa della poca conoscenza che si ha delle sue regole.

Lasciate in disparte le superflue e ingombranti disquisizioni teoriche, l'autore, trattando l'ampia e non sempre facile materia, si dedica specialmente alla parte pratica, che espone con chiarezza e ordine. Egli svolge realmente i vari fatti amministrativi ed economici della vita comunale, o ne studia la diretta ripercussione sulle scritture di esercizio.

Con forma facile e piana, accessibile a tutti, tratta minutamente il complesso delle varie questioni sulle quali maggiormente si accentra l'organismo delle civiche amministrazioni.

Il libro, veramente provvidenziale per quanti coprono impieghi nelle amministrazioni comunali od occupano di questo, per elezione, le alte cariche, renderà meno difficile la comprensione delle complicate e spesso farraginose norme delle contabilità dei Comuni.

L'edizione semplice, nitida, come quelle delle precedenti opere costituenti la pregiata raccolta, segna un nuovo titolo di benemerenza per la solerte Casa editrice comense, specialista del genere.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto in udienza particolare l'aviatore Wilbur Vright e il signor Hart O' Berg, coi quali si trattenne circa le prossime ascensioni in areoplano che faranno i due noti aviatori.

S. A. R. il Duca d'Aosta giunto ieri mattina da Napoli in Roma, per presiedervi il Comitato centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto, ripartì, ieri sera alle 19.50, per Napoli.

Conferenza. — Ieri, nell'aula magna del Collegio romano, il comm. prof. Antonino Salinas tenne l'annunziata conferenza sui «Ricordi artistici di Messina».

Assistevano all'intellettuale convegno S. E. il ministro Rava, numerosi professori e parecchie eleganti signore, formando un elettissimo uditorio, che con viva attenzione seguì lo svolgimento della conferenza e la interruppe e coronò di applausi.

Le liste elettorali dei probi-viri. — All'albo pretorio del municipio di Roma sarà affisso per un mese, a datare da oggi, un esemplare delle liste elettorali dei probi-viri dei sei collegi di Roma.

Un altro esemplare per lo stesso periodo di tempo sarà a disposizione di qualunque cittadino presso la direzione dell'ufficio municipale di statistica, posto in via Poli, n. 54, p. 2°.

Congresso internazionale oculistico. — Ieri, a Napoli, nell'aula magna della R. Università, alla presenza delle autorità e notabilità scientifiche cittadine e di circa 550 congressisti, si inaugurò l'XI Congresso internazionale oculistico, sotto il patronato di S. M. il Re d'Italia e la presidenza onoraria del ministro della pubblica istruzione e del sindaco di Napoli.

Il senatore Paladino, presidente d'onore del Congresso, pronunziò il discorso inaugurale, e portò al Congresso il saluto del presidente del Consiglio e del ministro della pubblica istruzione. Quindi il senatore prof. Senise parlò sui progressi dell'oculistica in Italia ed all'estero.

L'assessore Rodinò per il sindaco portò al Congresso il saluto della città di Napoli, ed infine il prof. Angelucci di Napoli, presidente del Congresso, inneggiò al Re per il suo alto interessamento e salutò i rappresentanti dei Governi esteri.

I professori Marc Dufour di Losanna e Laddolt di Parigi vennero nominati presidente e vice presidente onorari del Congresso. A segretario generale nominossi il prof. Neuschuller di Roma.

Al Congresso oculistico saranno presentate 200 comunicazioni.

Alle ore 15 i membri del Congresso oculistico tennero seduta comune coi partecipanti al Congresso internazionale per il miglioramento delle condizioni dei ciechi.

Anfiteatro Corea. — Domani, 4 aprile, alle ore 17.30 avrà luogo il secondo ed ultimo concerto orchestrale diretto da Richard Strauss.

Si eseguiranno tre sue composizioni.

1. *Sinfonia domestica* — 2. *Danza dei sette veli* dell'opera *Salome* e, a richiesta, il poema *Heldenleben* (Vita d'eroe).

Movimento commerciale. — Il 1° corrente furono caricati a Genova 1238 carri, di cui 559 di carbone pel commercio e 74 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 356, di cui 142 di carbone pel commercio e 54 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 371, di cui 248 di carbone pel commercio e 43 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 167, di cui 11 di carbone pel commercio e 56 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 60, di cui 38 di carbone pel commercio e 18 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da Singapore ha proseguito per Hong-Kong l'*Ischia*, della N. G. I. Da New York è partito per Genova il *Sannio*, della stessa Società. Da Montevideo ha proseguito per Buenos Aires il *Savoia*, della Veloce. Da Santos ha proseguito per Buenos Aires il *Ravenna*, della Società Italia. Da Capo Sagres ha transitato per Genova l'*Europa*, della Veloce.

⁂ Un telegramma del 2 corrente da Porto Said all'*Agenzia Reuter*, di Londra, informa che l'altra sera vi è stata una collisione tra il vapore francese *Portugal* ed il vapore italiano *Alberto Treves*, della Società veneziana, diretto a Genova, ad un chilometro dal porto.

L'*Alberto Treves* si è incagliato. Non vi è stata alcuna disgrazia di persone, ma si manifestò a bordo un certo panico.

Il *Portugal*, che non ebbe alcuna avaria, proseguì il suo viaggio.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

GIBILTERRA, 2. — È giunto Roosevelt. Egli ripartirà per Napoli a mezzogiorno.

BERLINO, 2. — Il Reichstag, dopo avere approvato il bilancio in terza lettura, si è aggiornato al 20 corrente.

DINGOLFING, 2. — Zeppelin si è innalzato col suo dirigibile alle ore 11 ed ha preso la direzione di Monaco. Spira un vento debole.

MONACO DI BAVIERA, 2. — Il dirigibile *Zeppelin* ha preso terra senza difficoltà alle ore 1.45 sul campo delle manovre di Oberwiesenfeld, presso Monaco, alla presenza del reggente, di numerosi principi e principesse e di una folla enorme.

PIETROBURGO, 2. — *Duma dell'Impero.* — Si approva il bilancio della guerra.

Si approva poscia un ordine del giorno in cui si esprime il voto che la pena capitale sia applicata soltanto nei casi previsti dalla legge e che la giurisdizione delle Corti marziali sia restituita entro i suoi antichi confini.

NEW YORK, 2. — L'ex presidente Roosevelt si fermerà in Napoli un sol giorno. Viaggiando nel piú stretto incognito non farà, nè riceverà visite. Si propone far ciò nel suo viaggio di ritorno nel prossimo anno.

BERLINO, 2. — Il *Berliner Tageblatt* annunzia che il principe di Bülow partirà domenica mattina per Venezia.

MONACO DI BAVIERA, 2. — Il temporale che costrinse ieri Zeppelin a cambiare percorso fu così violento che nelle strade delle vicinanze di Monaco un gran numero di pali telegrafici è stato abbattuto.

Anche oggi il temporale ha imperversato furiosamente. Malgrado ciò le manovre del dirigibile sono state eseguite senza difficoltà. Il dirigibile ha preso terra senza la benchè minima scossa.

GIBILTERRA, 2. — Si conferma ufficialmente che la notizia del preteso attentato a Roosevelt sul piroscafo *Hamburg* non ha alcun fondamento.

MONACO DI BAVIERA, 2. — Il dirigibile *Zeppelin* ha ripreso il volo alle 3.36 pom. in direzione sud-ovest, al suono della musica militare e fra le ovazioni della folla.

BIARRITZ, 2. — Le voci circa una indisposizione del Re Edoardo, sparse all'estero, sono assolutamente prive di fondamento. Il Sovrano godeva eccellente salute la scorsa notte, quando è rientrato a mezzanotte nei suoi appartamenti, dopo aver passato la serata con alcuni amici.

Il Re ha fatto stamane, alle ore 11, una passeggiata a piedi sulla spiaggia ed a mezzogiorno è partito in automobile per Sare, ove assisterà alle grandi feste basche organizzate colà in suo onore.

PARIGI, 2. — *Camera dei deputati.* — Si approva il progetto di legge che estende la giurisdizione consolare ai dipendenti ed ai protetti francesi nell'Impero Etiopico.

De Pressensé svolge quindi un'interpellanza sulle condizioni economiche e giudiziarie fatte agli indigeni dell'Indo-Cina e sulle conseguenze che ciò potrebbre avere per la sicurezza dei possedimenti francesi nell'Estremo Oriente.

NIZZA, 2. — Ha avuto luogo oggi la traslazione dei resti di Gambetta dalla vecchia tomba di famiglia nella tomba definitiva.

Erano presenti i rappresentanti della famiglia, gli amici e le autorità.

Il feretro è stato aperto tra grande commozione; la salma è stata deposta in una nuova cassa, avvolta nella bandiera tricolore.

La bandiera che avvolgeva precedentemente la salma è stata presa da Denizot Gambetta.

La bara è stata poscia tumulata nella nuova tomba, sulla quale è stata posta una targa commemorativa.

BERNA, 2. — Si prevede che la Conferenza internazionale per il riscatto del Gottardo finirà nei primi giorni della settimana prossima i suoi lavori. Continua la discussione sulla questione della riduzione delle tariffe di montagna.

FRIEDRICHSHAFEN, 2. — Il dirigibile *Zeppelin* è arrivato alle 8 di stasera ed è disceso senza difficoltà a Manzell, dopo aver compiuto il percorso: Monaco-Friedrichshafen in 4 ore.

PARIGI, 2. — *Senato.* — Si discute il progetto relativo alla ferrovia Gibuti-Addis Abeba.

Il ministro degli esteri, Pichon, rispondendo ad una domanda, dichiara che ha ricevuto stamane il primo interprete di Menelik, incaricato di esprimere la soddisfazione del Negus, in occasione della conclusione dell'accordo, che il progetto in discussione deve consacrare.

Non bisogna dunque tener conto delle voci, secondo cui Menelik avrebbe annullato la concessione. Il progetto è stato approvato.

Il Senato si è aggiornato al 18 maggio.

La seduta è tolta.

BELGRADO, 2. — I riservisti che erano stati richiamati sono stati congedati ieri.

PARIGI, 2. — Un dispaccio ufficiale da Addis Abeba, in data di oggi, dice che il Negus Menelik ha fatto esprimere al ministro di Francia la sua vivissima soddisfazione per il voto della Camera dei deputati sulla convenzione relativa alla ferrovia etiopica.

Questa informazione ufficiale prova l'inesattezza delle voci che furono sparse sul preteso annullamento della concessione accordata da Menelik.

PARIGI, 2. — La Camera dei deputati si è aggiornata all' 11 maggio.

OTTAWA, 3. — Si annunzia che il ministro della marina e forse anche quello della milizia si recheranno in Inghilterra dopo la proroga del Parlamento canadese, per conferire coll'Ammiragliato circa la difesa navale del Canadà.

LISBONA, 3. — Venceslao Lima continua i suoi negoziati coi gruppi parlamentari per la formazione del nuovo Gabinetto.

Iersera egli ha conferito con Luciano de Castro, capo dei progressisti, che è sempre trattenuto in casa per ragioni di salute. Ogni soluzione dipenderà anche questa volta dall' opinione di Luciano de Castro.

VIENNA, 3. — Il semaforo Porer, presso Pola, segnala che il vapore *Lusitania*, del porto di Amburgo, si è incagliato.

BUENOS AIRES, 3. — Solano Regis, che lanciò una bomba al passaggio del presidente della Repubblica l'anno scorso, è stato condannato a venti anni di carcere.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

2 aprile 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757 7.
Umidità relativa a mezzodì	5.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 15.9.
	minimo 12.1.
Pioggia in 24 ore	1.1.

2 aprile 1909.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Gran Brettagna, minima di 753 a Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 6 mm. sull'Umbria e Toscana; temperatura generalmente aumentata; pioggie al nord, Toscana e Lazio.

Barometro: massimo a 762 in Sicilia; minimo a 758 al nord e Toscana.

Probabilità: venti moderati tra nord e ponente sull'alta Italia e Toscana, vari altrove; cielo generalmente vario con qualche pioggia; Tirreno mosso od alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 aprile **1909.**

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	$^1/_2$ coperto	mosso	13 4	10 0
Genova	piovoso	legg. mosso	14 2	10 2
Spezia	coperto	legg. mosso	12 2	9 5
Cuneo	piovoso	—	16 6	6 8
Torino	$^3/_4$ coperto	—	14 3	8 2
Alessandria	coperto	—	15 2	2 2
Novara	$^3/_4$ coperto	—	16 5	7 5
Domodossola	coperto	—	19 5	7 9
Pavia	nebbioso	—	18 0	8 3
Milano	piovoso	—	18 3	7 4
Como	coperto	—	16 8	9 0
Sondrio	nebbioso	—	16 7	6 2
Bergamo	piovoso	—	14 6	5 8
Brescia	coperto	—	14 7	6 1
Cremona	—	—	—	—
Mantova	piovoso	—	14 6	9 0
Verona	piovoso	—	17 0	10 4
Belluno	piovoso	—	13 7	5 2
Udine	piovoso	—	15 4	8 0
Treviso	piovoso	—	13 0	8 5
Venezia	piovoso	calmo	13 1	8 7
Padova	piovoso	—	14 7	9 0
Rovigo	piovoso	—	12 0	9 0
Piacenza	piovoso	—	15 9	9 6
Parma	piovoso	—	16 6	7 5
Reggio Emilia	piovoso	—	16 1	7 3
Modena	piovoso	—	16 6	10 4
Ferrara	coperto	—	16 6	8 6
Bologna	coperto	—	15 5	10 0
Ravenna	coperto	—	16 0	7 9
Forlì	coperto	—	17 2	7 0
Pesaro	coperto	calmo	14 8	8 2
Ancona	$^3/_4$ coperto	calmo	14 0	7 2
Urbino	coperto	—	14 7	7 5
Macerata	$^3/_4$ coperto	—	15 9	8 7
Ascoli Piceno	coperto	—	16 0	8 8
Perugia	$^3/_4$ coperto	—	14 5	6 7
Camerino	coperto	—	13 6	6 3
Lucca	coperto	—	12 9	8 9
Pisa	coperto	—	15 0	10 0
Livorno	coperto	calmo	15 0	9 6
Firenze	coperto	—	14 2	10 0
Arezzo	coperto	—	15 2	8 0
Siena	$^3/_4$ coperto	—	13 8	8 8
Grosseto	$^3/_4$ coperto	—	17 0	9 0
Roma	coperto	—	18 7	12 1
Teramo	coperto	—	16 0	7 8
Chieti	coperto	—	13 8	7 2
Aquila	coperto	—	13 8	8 3
Agnone	coperto	—	13 6	6 2
Foggia	coperto	—	19 3	9 0
Bari	$^3/_4$ coperto	calmo	14 2	9 5
Lecce	nebbioso	—	16 7	8 7
Caserta	coperto	—	18 5	9 0
Napoli	coperto	calmo	15 6	10 8
Benevento	coperto	—	19 2	9 5
Avellino	coperto	—	15 6	8 7
Caggiano	$^3/_4$ coperto	—	13 8	5 6
Potenza	$^3/_4$ coperto	—	13 0	5 2
Cosenza	sereno	—	18 2	10 0
Tiriolo	$^1/_2$ coperto	—	14 7	6 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	15 6	11 0
Palermo	coperto	mosso	18 6	7 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 8	10 2
Caltanissetta	coperto	—	13 0	7 0
Messina	$^1/_2$ coperto	calmo	17 1	10 8
Catania	coperto	calmo	17 0	9 7
Siracusa	$^3/_4$ coperto	calmo	16 8	12 5
Cagliari	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	18 9	9 8
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	16 5	8 2

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. **TUMINO RAFFAELE**, *gerente responsabile.*